



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

Decreto dirigente struttura 30 giugno 2025 - n. 9253

Programmazione europea 2021 – 2027: strategie di sviluppo urbano sostenibile. Aggiornamento delle Linee guida per la rendicontazione delle spese ammissibili (aggiornato in ultimo con d.d. n. 5739 del 22 aprile 2025) 2

D.G. Sviluppo economico

Decreto dirigente unità organizzativa 25 giugno 2025 - n. 9019

2021IT16RFPR010 - «Misura "Investimenti – Linea sviluppo aziendale" in attuazione della d.g.r. 7595 del 15 dicembre 2022 – PR FESR 2021-2027 – Azione 1.3.3 «Sostegno agli investimenti delle PMI» – ID bando RLO12023031703 – CUP E42E22001190009 – 2° provvedimento di non ammissibilità 118

D.G. Turismo, marketing territoriale e moda

Decreto dirigente unità organizzativa 26 giugno 2025 - n. 9130

POC Lombardia 2014-2020 - Approvazione del bando Strutture ricettive storiche e di qualità - 2025 (ai sensi della d.g.r. XII/4406 del 20 maggio 2025) 121

Decreto dirigente unità organizzativa 30 giugno 2025 - n. 9257

2021IT16RFPR010 - PR FESR 2021-2027 - OP1 - OS 1.3 - Asse 1 – Azione 1.3.3 Sostegno agli investimenti delle PMI – Ulteriori determinazioni in merito al bando «Sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere all'aria aperta» (ai sensi della d.g.r. XII/4405 del 20 maggio 2025) 187

D.G. Ambiente e clima

Decreto dirigente unità organizzativa 26 giugno 2025 - n. 9077

Permesso esclusivo di ricerca per risorse geotermiche denominato convenzionalmente «Peschiera Borromeo» a favore della società Fri-El Geo s.r.l.. Approvazione della modifica del programma lavori 194

Serie Ordinaria n. 27 - Giovedì 03 luglio 2025

D) ATI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

D.d.s. 30 giugno 2025 - n. 9253**Programmazione europea 2021 - 2027: strategie di sviluppo urbano sostenibile. Aggiornamento delle Linee guida per la rendicontazione delle spese ammissibili (aggiornato in ultimo con d.d. n. 5739 del 22 aprile 2025)**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
COORDINAMENTO PROGRAMMAZIONE EUROPEA E
GESTIONE FONDO SVILUPPO E COESIONE

Visto il d.d. n. 16142 del 11 novembre 2022 di «Approvazione del Vademecum per l'attuazione delle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS) 2021-2027», aggiornato in ultimo con d.d. n. 1222 del 16 gennaio 2024, che dispone, tra le altre cose, i principi generali di ammissibilità delle spese, rimandando, per il dettaglio delle modalità di rendicontazione delle spese, a specifiche Linee Guida approvate da Regione Lombardia;

Richiamato il d.d. n. 8715 del 12 giugno 2023 di «Approvazione delle Linee guida per la rendicontazione delle spese ammissibili», aggiornate in ultimo con d.d. n. 5739 del 22 aprile 2025, che definiscono, tra gli altri:

- i criteri e le modalità operative a cui devono attenersi i comuni beneficiari delle Strategie, per la rendicontazione delle spese sostenute a valere sulle operazioni finanziate nell'ambito delle Strategie;
- le modalità di richiesta e successiva erogazione del contributo a valere sulle Strategie nel loro complesso;

Preso atto del d.p.r. n. 66 del 10 marzo 2025, che emana il Regolamento nazionale recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo sociale europeo plus, dal Fondo per una transizione giusta, dal Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, dal Fondo asilo, migrazione e integrazione, dal Fondo sicurezza interna e dallo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti per il periodo di programmazione 2021/2027, pubblicato in GU n. 105 dell'8 maggio 2025;

Dato atto che il d.p.r. ha introdotto modifiche alle regole di ammissibilità della spesa prevenienti, quale in particolare la riduzione dei termini (da 10 anni a 5 anni) entro i quali, nel caso in cui l'operazione preveda l'acquisto di edifici, è necessario verificare che l'immobile non abbia fruito di un finanziamento pubblico, nazionale o europeo;

Ritenuto necessario aggiornare le «Linee guida per la rendicontazione delle spese ammissibili» al fine di recepire le disposizioni di cui al d.p.r. n. 66 del 10 marzo 2025;

Dato atto che:

- in attesa della approvazione e pubblicazione del suddetto d.p.r., alle operazioni attuative selezionate nell'ambito delle SUS sono state applicate le regole di ammissibilità della spesa riportate nelle precedenti versioni delle Linee guida per la rendicontazione delle spese ammissibili, redatte applicando prudenzialmente le regole nazionali di ammissibilità di cui al d.p.r. n. 22 del 5 febbraio 2018, recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di Investimento Europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020
- le «Linee guida per la rendicontazione delle spese ammissibili» aggiornate con il recepimento delle disposizioni di cui al d.p.r. n. 66 del 10 marzo 2025 sono vigenti a partire dalla data di adozione del presente provvedimento;

Considerata, inoltre, l'opportunità di modificare, in un'ottica di semplificazione delle procedure, le modalità di raccolta e di trasmissione dei dati dei partecipanti agli interventi cofinanziati dal PR FSE+ 2021-2027 di cui al paragrafo 8.2 Monitoraggio fisico e valorizzazione degli indicatori, prevedendo che tali dati dovranno essere raccolti e tenuti agli atti dal Comune beneficiario a livello di singolo destinatario e trasmessi a Regione Lombardia esclusivamente in forma aggregata ai fini della valorizzazione dei necessari indicatori di output;

Considerata, infine, l'opportunità di aggiornare e integrare l'Informativa privacy di Regione Lombardia relativa al trattamento dei dati personali nell'ambito delle Strategie di sviluppo urbano sostenibile, in particolare tramite:

- l'esplicitazione più puntuale delle finalità del trattamento, specificando che la raccolta dei dati personali è finalizzata

sia a soddisfare esigenze di rendicontazione verso la Commissione europea sia a garantire l'adempimento degli obblighi normativi;

- la rimozione del riferimento ai partner attuatori dei comuni beneficiari, cui è rimessa la regolarizzazione dei rapporti con tali soggetti;
- l'integrazione del riferimento a EY s.p.a. quale responsabile del trattamento, in quanto soggetto incaricato di attività di supporto tecnico e operativo in virtù di apposito contratto stipulato;
- l'integrazione del riferimento normativo relativo ai tempi di conservazione dei dati, confermando la durata del periodo di data retention in 10 anni attualmente prevista;

Ritenuto pertanto di approvare l'aggiornamento delle «Linee guida per la rendicontazione delle spese ammissibili» delle SUS 2021-2027, allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, apportando le modifiche e gli aggiornamenti di cui sopra, che si intendono applicate, anche in forza del criterio cronologico, alle disposizioni di cui al Vademecum per l'attuazione delle Strategie di sviluppo urbano sostenibile (SUS) 2021-2027» (aggiornato in ultimo con d.d. n. 1222 del 16 gennaio 2024);

Acquisito il parere favorevole dell'Autorità di gestione del PR FESR 2021-2027 in data 26 giugno 2025;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33/2013 concernenti l'obbligo di pubblicazione, rispettivamente, dei provvedimenti amministrativi e degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;

Visto l'articolo 20, comma 5 ter, della l.r. 1/2012 modificata con l.r. 8/2025, che dispone quanto segue: «Gli atti di concessione di cui al comma 5 bis in attuazione di avvisi o bandi adottati fino alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Legge di semplificazione 2025' e per i quali sia stata prevista la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione continuano ad essere pubblicati sullo stesso»;

Ritenuto di:

- disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale di Regione Lombardia in attuazione degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013, sul BURL e sul Portale della Programmazione Europea al link: www.ue.regione.lombardia.it;
- di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni attuatori delle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

DECRETA

1. di approvare l'aggiornamento delle «Linee guida per la rendicontazione delle spese ammissibili» delle SUS 2021-2027, allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come dettagliato nelle premesse, le cui modifiche ed integrazioni/aggiornamenti si intendono applicati, anche in forza del criterio cronologico, alle disposizioni del vademecum per l'attuazione delle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS) 2021-2027», aggiornato in ultimo con precedente d.d. n. 1222 del 16 gennaio 2024;

2. di dare atto che le presenti «Linee guida per la rendicontazione delle spese ammissibili» sono vigenti a partire dalla data di adozione del presente provvedimento;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale di Regione Lombardia in attuazione degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013, sul BURL e sul Portale della Programmazione Europea al link: www.ue.regione.lombardia.it;

4. di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni attuatori delle Strategie di sviluppo urbano sostenibile.

La dirigente
Federica Marzuoli



STRATEGIE DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE A VALERE SUI FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI E SUL FONDO SVILUPPO E COESIONE PER IL PERIODO 2021-2027

LINEE GUIDA DI RENDICONTAZIONE



Sommario

1	PREMESSE	5
1.1	Ambito di applicazione	5
1.2	Riferimenti normativi	6
1.2.1	Normativa in tema di programmazione europea	6
1.2.2	Normativa specifica del FSC.....	7
1.2.3	Normativa specifica in materia di appalti	8
1.2.4	Normativa in tema di rapporti tra P.A. ed Enti del Terzo Settore.....	9
1.2.5	Normativa in materia di Aiuti di Stato	9
2	MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI FINANZIATE NELL'AMBITO DELLE STRATEGIE 10	
3	AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE.....	11
3.1	Validità temporale.....	11
3.2	Cumulabilità con altre agevolazioni	11
3.3	Requisiti generali di ammissibilità.....	12
3.4	Spese ammissibili	13
3.4.1	PR FESR	13
3.4.2	PR FSE+.....	16
3.5	Spese non ammissibili.....	20
4	MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE	22
4.1	Rendicontazione a costi reali	23
4.2	Rendicontazione tramite opzioni semplificate in materia di costi (OSC)	24
4.2.1	Tasso forfettario per coprire i costi indiretti di un'operazione.....	25
4.2.2	Tasso forfettario per coprire i costi diversi dai costi diretti per il personale	26
5	PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLE RENDICONTAZIONI	27
5.1	Documentazione giustificativa di spesa e di pagamento	28
5.2	Documentazione giustificativa di spesa e di pagamento specifica per i costi di personale 30	
5.2.1	Rendicontazione del personale interno	30



5.2.2	Rendicontazione del personale esterno	35
5.3	Documentazione giustificativa di spesa e di pagamento specifica per le indennità:..	36
5.4	Documentazione giustificativa di spesa e di pagamento per l'acquisto di beni, servizi e lavori	38
5.5	Documentazione giustificativa di spesa e di pagamento specifica per il noleggio e locazione di immobili	39
5.6	Documentazione specifica per la rendicontazione dell'IVA e altre imposte e tasse ..	39
6	MODALITÀ DI RICHIESTA ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	39
6.1	Anticipo.....	40
6.2	Acconti	40
6.3	Saldo	43
7	PROCEDURA PER LE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE RELATIVE A GARE ESPLETATE DAI COMUNI BENEFICIARI.....	46
7.1	Documentazione da presentare e tempistica	46
7.2	Economie e ribassi d'asta.....	46
7.3	Rideterminazione del valore della Strategia e del relativo contributo	48
8	MONITORAGGIO	49
8.1	Monitoraggio procedurale e finanziario	49
8.2	Monitoraggio fisico e valorizzazione degli indicatori.....	49
8.2.1	PR FESR	49
8.2.2	PR FSE+.....	50
8.2.3	Azioni di governance.....	50
8.3	Monitoraggio ambientale	51
9	MODIFICA DELLE STRATEGIE.....	51
10	CONTROLLI.....	52
11	DISPOSIZIONI FINALI.....	53
11.1	Principio DNSH	53
11.2	Pubblicità	54
11.3	Rinunce e decadenze	55
12	ALLEGATI.....	57



12.1 ALLEGATO 1 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI FINANZIATE NELL'AMBITO DELLE STRATEGIE	57
12.1.1 Forme di coprogettazione con gli enti del Terzo Settore	57
12.1.2 Altre forme di partenariato	62
12.1.3 Partenariato pubblico privato	63
12.1.4 Assegnazione di appalti	65
12.1.5 Pubblicazione di bandi	65
12.2 ALLEGATO 2 - INDICAZIONI PER LA RILEVAZIONE DEGLI INDICATORI DI MONITORAGGIO	66
12.2.1 Indicatori di output: Azioni di natura materiale (FESR)	66
12.2.2 Indicatori di output: Azioni di natura immateriale (FSE+)	76
12.2.3 Indicatore di output: azioni di governance	86
12.2.4 Schede di rilevazione dei dati dei partecipanti agli interventi cofinanziati dal PR FSE+ 2021-2027	88
12.2.5 Informativa privacy Regione Lombardia	97
12.3 ALLEGATO 3 - INDICAZIONI PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DEI DESTINATARI	103
12.4 ALLEGATO 4 - MODELLO DI PROSPETTO DI CALCOLO DEL COSTO ORARIO	107
12.5 ALLEGATO 5 - FAC SIMILE TIMESHEET	111
12.6 ALLEGATO 6 – ULTERIORE DOCUMENTAZIONE RELATIVA AGLI ACQUISTI DI BENI, SERVIZI E LAVORI	114



1 PREMESSE

1.1 Ambito di applicazione

I **PR FESR ed FSE+ 2021-2027 di Regione Lombardia** sostengono gli strumenti territoriali per l'integrazione di politiche di sviluppo anche attraverso le **Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile** (d'ora in avanti, le Strategie).

A seguito dell'approvazione delle Strategie definitive, in coerenza con quanto previsto dalla DGR XI/6987 del 19 settembre 2022, i **14 Comuni beneficiari delle Strategie** sono tenuti a presentare l'elenco delle operazioni di natura materiale e immateriale che ne danno attuazione. Nel documento tali operazioni sono distinte sulla base della natura dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) e degli Assi dei Programmi che le finanzieranno: **PR FESR Asse 4 - OS 5.1 per le operazioni di natura materiale**, **PR FESR Asse 5 - Assistenza Tecnica per le operazioni che si qualificano come azioni di governance** delle Strategie, **PR FSE+ per le operazioni di natura immateriale**. Le indicazioni fornite per le operazioni di natura materiale finanziate a valere sul PR FESR sono da intendersi come **applicabili anche alle operazioni finanziate a valere su risorse autonome** regionali per le Strategie dei Comuni di Vigevano e Cremona e alle operazioni finanziate anche a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) per la programmazione 2021-2027, messe a disposizione nell'ambito dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione quali risorse aggiuntive destinate alla copertura di eventuali fabbisogni finanziari dei Comuni emersi in relazione alle operazioni finanziate nell'ambito delle Strategie successivamente all'approvazione delle stesse, al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi e del relativo impatto sociale che tali Strategie si prefiggono.

Il presente documento pertanto è rivolto ai Comuni beneficiari delle Strategie sottoelencate e a tutti i soggetti attuatori ed eventuali altri soggetti beneficiari selezionati nell'attuazione delle operazioni secondo le modalità delineate al par. 2 del presente documento e dettagliate nell'ambito dell'ALLEGATO 1 - **MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI FINANZIATE NELL'AMBITO DELLE STRATEGIE**, in qualità di soggetti sottoposti ai medesimi obblighi del Comune capofila nell'attuazione delle operazioni finanziate nell'ambito delle Strategie, con l'intento di fornire loro **indicazioni operative per la rendicontazione delle spese sostenute** e le **modalità di richiesta di erogazione del contributo** a valere sulle Strategie .

Comune beneficiario	Titolo Strategia
Cinisello Balsamo	<i>Entangled</i>
Rho	<i>Ponti, cerniere e modelli gestionali per la rigenerazione urbana</i>
Bergamo	<i>Spazi_ARE</i>
Milano	<i>MI@OVER.NET</i>
Brescia	<i>La scuola al centro del futuro</i>
Legnano	<i>La scuola si fa città</i>
Monza	<i>Una comunità educante al futuro</i>
Gallarate	<i>GROW29</i>
Mantova	<i>Generare il futuro: dalla scuola alla città</i>
Pavia	<i>Pavia Città d'Acqua</i>
Sondrio	<i>Monte Salute</i>



Busto Arsizio	<i>BReaTHE generations</i>
Vigevano	<i>Vigevano.inc</i>
Cremona	<i>Agorà cittadine</i>

1.2 Riferimenti normativi

Si riportano di seguito i **principali riferimenti normativi** applicabili all’attuazione delle operazioni finanziate nell’ambito delle Strategie. Resta comunque applicabile eventuale ulteriore normativa specifica di settore, anche laddove di seguito non menzionata.

1.2.1 Normativa in tema di programmazione europea

Normativa europea

- Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento (UE) n. 1058/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo di coesione;
- Regolamento (UE) n. 1057/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+);
- Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Regolamento (UE, Euratom) n. 2093/2020 del Consiglio dell’Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per la tornata programmatica 2021-2027;
- Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei;
- Comunicazione della Commissione (2021/C 200/01) “Orientamenti sull’uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell’ambito dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE)”.

Normativa nazionale e regionale

- Accordo di partenariato tra Italia e Commissione europea per la Programmazione della politica di coesione 2021-2027 di cui agli articoli 10 e seguenti del Regolamento (UE) n. 1060/2021, adottato con decisione di esecuzione della Commissione C (2022) 4787 del 15 luglio 2022;
- Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027, adottato dalla Commissione Europea in data 1 agosto 2022 con Decisione C(2022) 5671 final, che destina € 150.000.000,00 all’Asse 4, obiettivo specifico 5.1 (OS5.1) “Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il



patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane”, unitamente a risorse a valere sull’Asse 5 “Assistenza Tecnica”, prevedendo a valere sull’OS 5.1 l’implementazione di strategie territoriali di rigenerazione sostenibile dei contesti urbani caratterizzati da condizioni di fragilità, volte ad accrescere l’inclusione sociale delle popolazioni più fragili, riducendo le disuguaglianze materiali ed immateriali e ponendo al centro le comunità locali;

- Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027, adottato dalla Commissione Europea in data 17 luglio 2022 con Decisione C (2022) 5302 final, il quale destina € 25.895.000,00 al finanziamento delle strategie di sviluppo urbane, con riferimento alle tematiche relative all’occupazione, istruzione e formazione, inclusione sociale e occupazione giovanile, risorse per l’implementazione nell’ambito delle suddette strategie di operazioni di natura immateriale;
- D.P.R n. 66 del 10 marzo 2025 che emana il Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti);
- “Vademecum FSE per i Programmi Operativi 2021-2027v1.0 maggio 2025” contenente le indicazioni a livello nazionale di carattere trasversale connesse alla regolarità e all’ammissibilità della spesa delle operazioni finanziate con il FSE+;
- D.g.r. n. 6987/2022 "Programmazione europea 2021 – 2027: Strategie di sviluppo urbano sostenibile. Percorso di approvazione e schema di convenzione attuativa”;
- DDS n. 16142/2022 "Approvazione del Vademecum per l’attuazione delle Strategie di sviluppo urbano sostenibile 2021-2027”;
- DDS n. 5997/2023 “Aggiornamento del Vademecum per l’attuazione delle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile adottato con Decreto n.16142/2022”;
- DDS n. 280/2025 “Programmazione europea 2021-2027: Proroga dal 30 giugno 2027 al 31 dicembre 2027 per la conclusione delle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile finanziate a valere sul PR FESR/Risorse autonome regionali, PR FSE+ e FSC 2021-2027”.

1.2.2 Normativa specifica del FSC

- Delibera CIPESS n. 25 del 3 agosto 2023, pubblicata il 17 novembre 2023, che determina l’imputazione programmatica delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione in favore di regioni e province autonome per la programmazione 2021-2027;
- D.L. n. 124 del 19 settembre 2023 “Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione”, che detta le disposizioni per l’utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione per la programmazione 2021-2027;
- DGR n. XII/1471 del 4 dicembre 2023, che approva uno schema di Accordo per lo sviluppo e la coesione e, tra i finanziamenti indicati nell’allegato A, area tematica Riqualficazione



urbana, prevede € 30.000.000 per l'attuazione della Linea di intervento "Strategie di sviluppo urbano sostenibile";

- Accordo per lo sviluppo e la coesione sottoscritto in data 7 dicembre 2023 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Presidente di Regione Lombardia;
- Delibera CIPESS n. 23 del 23 aprile 2024 Regione Lombardia - Assegnazione risorse FSC 2021-2027 ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lett. e), della legge n. 178 del 2020 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicata il 19 luglio 2024.

1.2.3 Normativa specifica in materia di appalti

Normativa europea

- Regolamento delegato (UE) n. 1951/2021 della Commissione del 10 novembre 2021 che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie delle concessioni;
- Regolamento delegato (UE) n. 1952/2021 della Commissione del 10 novembre 2021 che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione (settori ordinari);
- Regolamento delegato (UE) n. 1953/2021 della Commissione del 10 novembre 2021 che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione (settori speciali);
- Regolamento (UE) n. 2342/2015 del 15 dicembre 2015 che apporta modifiche alla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti;
- Regolamento (UE) n. 2341/2015 del 15 dicembre 2015 che apporta modifiche alla direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti;
- Direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 relativa alle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE;
- Direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 relativa agli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;
- Direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 relativa all'aggiudicazione dei contratti di concessione;
- Regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione del 28 novembre 2007 recante modifica del Regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) e delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relative alle procedure per gli appalti pubblici, per quanto riguarda la revisione del CPV (in vigore dal 17-09-2008);
- Direttiva 2007/66/CE del 11 dicembre 2007 che modifica le direttive 89/665/CE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici;



- Regolamento (CE) n. 1422/2007 che modifica le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti;
- Comunicazione Interpretativa della Commissione Relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive «appalti pubblici».

Normativa nazionale

- Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., Codice dei contratti pubblici, con specifico riferimento ai procedimenti in corso al 1° luglio 2023 e alle specifiche previsioni applicabili fino al 31 dicembre 2023 in linea con le disposizioni transitorie e di coordinamento descritte all'art. 225 del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;
- Decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge n. 78 del 21 giugno 2022, recante la delega al Governo in materia di contratti pubblici.

1.2.4 Normativa in tema di rapporti tra P.A. ed Enti del Terzo Settore

- Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del Terzo Settore”;
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021, che adotta le Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore;
- Linee Guida ANAC n. 17 recanti «Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali» Approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 382 del 27 luglio 2022: appalti Terzo Settore”.

1.2.5 Normativa in materia di Aiuti di Stato

- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (di seguito Regolamento generale di esenzione per categoria);
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”;
- Regolamento (UE) n. 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023 recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del regolamento (UE) 2022/2473 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Decisione della Commissione riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'art. 106, par. 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate



della gestione di servizi di interesse economico generale (2012/21/UE), che esenta gli Stati membri dall'obbligo di notificare alla Commissione le compensazioni di servizio pubblico per talune categorie di SIEG, tra cui gli interventi di Edilizia Sociale;

- Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (2012/C 8/02), che chiarisce i concetti principali in materia di aiuti di Stato rilevanti per i SIEG, come ad esempio i concetti di aiuto, di servizio di interesse economico generale, di attività economica;
- Comunicazione della Commissione «Disciplina dell'Unione Europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico» (2012/C 8/03) che, essendo al di fuori del campo di applicazione della Decisione di esenzione, sono quindi soggetti alla notifica alla Commissione europea;
- D.g.r. n. 6002/2016 "Metodologia di valutazione della sovracompensazione da applicare alle agevolazioni concesse per la realizzazione degli interventi, ai sensi della legge regionale 30 marzo 2016, n. 8 «Legge europea regionale 2016», art. 6 «Servizio di interesse economico generale nell'ambito dei servizi abitativi»".

2 MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI FINANZIATE NELL'AMBITO DELLE STRATEGIE

Il Vademecum per l'attuazione delle Strategie prevede che l'attuazione delle Strategie prenda avvio con la **presentazione** tramite il Sistema Informativo Bandi e Servizi, da parte di ciascun Comune beneficiario, delle singole **schede progetto** che saranno oggetto di **istruttoria tecnico formale** finalizzata alla verifica del rispetto dei criteri di selezione (criteri di ammissibilità e di valutazione) approvati dal Comitato di Sorveglianza del PR FESR e del PR FSE+ 2021-2027.

Le differenti operazioni che compongono le Strategie possono essere attuate secondo le **modalità** che saranno **ritenute più efficaci** dai Comuni beneficiari al fine di perseguire la piena realizzazione delle Strategie.

Nello specifico, i Comuni potranno scegliere di attuare le operazioni attraverso le seguenti modalità:

- **forme di coprogettazione con gli Enti del Terzo settore**, in linea con la normativa di settore applicabile in tema di rapporti tra P.A. ed Enti del Terzo Settore;
- **altre forme di partenariato** con i soggetti attuatori già individuati nell'ambito della Strategia o altri soggetti già individuati all'atto di presentazione della scheda progetto o da individuarsi successivamente;
- **partenariato pubblico privato**;
- **assegnazione di appalti** per la realizzazione di opere o la fornitura di servizi **tramite procedure ad evidenza pubblica o affidamenti ad enti in house**;
- **pubblicazione di bandi** per la selezione di beneficiari.

Tali modalità di attuazione sono descritte più nel dettaglio nell'**ALLEGATO 1 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI FINANZIATE NELL'AMBITO DELLE STRATEGIE**.



3 AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

3.1 Validità temporale

Le operazioni finanziate nell'ambito delle Strategie hanno un periodo di ammissibilità delle spese che decorre dalla data di **sottoscrizione del Protocollo di Intesa** tra Regione Lombardia ed il Comune beneficiario della Strategia.

Il **termine ultimo** per la realizzazione della Strategia, ossia il termine entro il quale le spese collegate alle operazioni devono essere sostenute dal Comune beneficiario o dagli eventuali soggetti attuatori è invece fissato al **31 dicembre 2027**, in linea con quanto disposto dal DDS n. 280/2025 "Programmazione europea 2021-2027: Proroga dal 30 giugno 2027 al 31 dicembre 2027 per la conclusione delle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile finanziate a valere sul PR FESR/Risorse autonome regionali, PR FSE+ e FSC 2021-2027". Si specifica che le spese si intendono sostenute quando risultano anche quietanzate a fronte dell'avvenuto pagamento da parte del soggetto che le sostiene.

Saranno pertanto rimborsate al Comune beneficiario le sole spese sostenute nell'intervallo di tempo sopradescritto e successivamente rendicontate a Regione Lombardia nelle forme e nelle modalità previste dalle presenti Linee Guida.

Le **spese sostenute antecedentemente** alla sottoscrizione del Protocollo di Intesa e **successivamente** al 31 dicembre 2027 o alla data di conclusione indicata dalla Strategia, dove antecedente tale termine, **non potranno in alcun modo essere riconosciute** ai Comuni beneficiari.

3.2 Cumulabilità con altre agevolazioni

Il Regolamento (UE) n. 1060/2021, recante le disposizioni comuni applicabili ai fondi FESR e FSE+ 2021-2027, incentiva, al fine di ottimizzare il valore aggiunto degli investimenti finanziati integralmente o in parte dal bilancio dell'Unione, le sinergie tra i fondi e la possibilità di combinare nella stessa operazione finanziamenti provenienti da diversi strumenti dell'Unione purché sia evitato il doppio finanziamento. Questo principio illustrato nel considerando 49 e successivamente normato all'art. 63, comma 9 dello stesso Regolamento disciplina, inoltre, l'ammissibilità delle spese a sostegno di uno o più fondi e di uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione.

La cumulabilità dei finanziamenti riguarda pertanto, all'interno della stessa operazione, la **sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico** di un intervento che vengono "cumulate" per coprire una o più spese ammissibili di un'operazione.

Il principio si applica anche a quelle forme di sostegno pubblico che non derivano da strumenti dell'unione (es: agevolazioni pubbliche nazionali), e fatte salve disposizioni sui limiti alla cumulabilità con altre agevolazioni eventualmente previsti dagli strumenti attuativi che concedono tali agevolazioni.

Al riguardo, si specifica che in generale non è mai possibile chiedere diverse agevolazioni che facciano superare cumulativamente il 100% del valore dell'operazione o delle specifiche spese riconducibili alla medesima, in quanto in tal caso si configurerebbe come **doppio finanziamento**.



Di conseguenza, solo per gli interventi per i quali l'agevolazione concessa risulta inferiore al 100% del valore totale dell'investimento ammissibile (il valore delle spese ammissibili complessive dell'intervento), il rimanente importo, non coperto dall'agevolazione, può essere eventualmente oggetto di altre agevolazioni, fermo restando il **vincolo del non superamento del 100% dell'investimento sostenuto, sia a livello complessivo sia a livello della singola spesa** e di eventuali vincoli previsti dalle disposizioni relative alle altre agevolazioni.

In quest'ottica, il controllo da parte di Regione è volto a verificare che la somma delle agevolazioni ottenute non sia superiore al costo complessivo dell'investimento.

In fase di presentazione della scheda progetto il Comune beneficiario è tenuto pertanto a **dichiarare**, in caso la quota percentuale di cofinanziamento a valere sul PR FESR/risorse autonome regionali/risorse FSC o FSE+ sia inferiore al 100%, quali sono le **ulteriori fonti di finanziamento** atte a coprire la quota restante del valore totale dell'investimento ammissibile (mezzi propri o altri contributi pubblici o privati), nonché a **garantire il rispetto del divieto di doppio finanziamento per le medesime spese tra l'agevolazione prevista nell'ambito delle Strategie ed eventuali altre forme di contribuzione pubblica**.

Il Comune beneficiario si impegna al rispetto del divieto di doppio finanziamento per le medesime spese anche successivamente alla concessione della presente agevolazione.

Si ricorda infine che la cumulabilità con altre forme di contribuzione pubblica deve avvenire anche nel rispetto delle eventuali soglie previste dalle normative vigenti in materia di Aiuti di Stato, laddove applicabili.

3.3 Requisiti generali di ammissibilità

Si riportano di seguito le condizioni generali per il riconoscimento delle spese sostenute nell'ambito delle operazioni dai Comuni beneficiari e dai soggetti attuatori.

Come regola generale, le spese devono **rispettare i principi di sana gestione finanziaria**, ovvero:

- le risorse impiegate nella realizzazione delle attività sono messe a disposizione in tempo utile, nella quantità e qualità appropriate e al prezzo migliore (*principio di economia*);
- deve essere ricercato il miglior rapporto tra i mezzi impiegati e i risultati conseguiti (*principio di efficienza*);
- le risorse impiegate hanno portato al conseguimento dei risultati attesi e al raggiungimento degli obiettivi specifici fissati (*principio di efficacia*).

Ai sensi della normativa, affinché una spesa possa essere considerata ammissibile al finanziamento deve possedere i **seguenti requisiti**:

- essere **direttamente imputabile al progetto** ammesso a finanziamento e approvato con atti dell'Amministrazione regionale;
- essere riconducibile ad una categoria di spesa ammissibile;
- essere pertinente, ossia deve sussistere una relazione specifica tra la spesa sostenuta e l'attività oggetto del progetto;



- essere **effettiva**, cioè riferita a spese effettivamente sostenute e corrispondenti a pagamenti effettuati;
- essere correttamente registrata nella contabilità, conformemente alle disposizioni di legge e ai principi contabili;
- essere **verificabile**, sulla base di un metodo controllabile al momento della rendicontazione delle spese;
- essere garantita dal soggetto che sostiene la spesa all'interno del proprio sistema contabile tramite la tenuta di un **sistema di contabilità separata** per tutte le transazioni relative all'operazione finanziata, eventualmente anche per il tramite di una codifica contabile appropriata (art. 74, paragrafo 1, lettera a Reg. (UE) 2021/1060), allo scopo di assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse assegnate;
- essere **sostenuta nel periodo di vigenza** del PR: nello specifico, i costi devono essere sostenuti nel periodo compreso tra la data di sottoscrizione del Protocollo di Intesa tra Regione Lombardia ed il Comune beneficiario della Strategia e il 31 dicembre 2027, salvo quando la Convenzione indichi una data di conclusione della Strategia antecedente, come previsto dal par. 3.1;
- rispettare le **condizioni specifiche di ammissibilità** e le procedure di rendicontazione indicate nel presente documento.

3.4 Spese ammissibili

3.4.1 PR FESR

Le operazioni finanziate a valere sul PR FESR nell'ambito delle Strategie si distinguono tra **operazioni di natura materiale**, che si articolano nelle macrocategorie di intervento previste dal Vademecum per l'attuazione delle Strategie di sviluppo urbano sostenibile 2021-2027, e **azioni di governance**.

Con riferimento alle **operazioni di natura materiale**, sono da ritenersi **ammissibili** le **spese previste nell'ambito del quadro tecnico economico** dei lavori pubblici comuni agli interventi infrastrutturali ed in particolare le spese afferenti a:

- lavori di esecuzione degli interventi;
- oneri per la sicurezza;
- forniture e servizi;
- incentivi per funzioni tecniche per massimo il 1,6% dell'importo dei lavori come da QTE presentato in adesione e approvato in fase istruttoria;
- spese tecniche per indagini, studi e analisi, rilievi, incarichi esterni di progettazione, verifica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza per massimo il 10% dell'importo dei lavori come da QTE presentato in adesione e approvato in fase istruttoria;
- spese aggiuntive legate alla pubblicazione di bandi di concorso di progettazione o all'affidamento di servizi di progettazione partecipata a supporto della progettazione tecnica o per la progettazione di interventi su beni culturali sottoposti a tutela per massimo il 2% dell'importo dei lavori come da QTE presentato in adesione e approvato in fase istruttoria;
- imprevisti sui lavori (compresi eventuali premi di accelerazione previsti) per massimo il 5% dell'importo dei lavori come da QTE presentato in adesione e approvato in fase istruttoria;



- spese per diagnosi energetica o audit energetico, certificazione energetica (APE);
- spese per autorizzazioni e/o certificazioni sismiche;
- spese per il collaudo delle opere;
- acquisto di terreni, compreso le servitù onerose;
- acquisto di immobili strettamente connessi all'operazione;
- costi di esproprio dell'area oggetto di intervento;
- costi per la bonifica dell'area oggetto di intervento;
- altre voci previste nell'ambito del quadro economico dei lavori pubblici, se strettamente legato alla realizzazione dell'opera;
- Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), se ammissibile in base all'importo complessivo dell'operazione ed alla recuperabilità/non recuperabilità della stessa, come meglio dettagliato nel par. 3.5.

Ai sensi del **D.P.R. n. 66 del 10 marzo 2025** valgono inoltre le seguenti previsioni:

1. nel caso di **terreni**, l'acquisto rappresenta una spesa ammissibile alle seguenti condizioni:
 - la sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione;
 - la percentuale rappresentata dall'acquisto del terreno non supera il 10% della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata, con l'eccezione dei casi menzionati successivamente;
 - la presentazione di una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonché dei codici di condotta, indipendente o debitamente autorizzato, che attesti il valore di mercato del terreno, solo nei casi in cui non sia possibile averne conoscenza in modo diverso.
2. per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti ad uso industriale che comprendono edifici, il limite di cui al punto 1, lettera b), è aumentato al 15%.
3. nel caso di operazioni a tutela dell'ambiente, la spesa per l'acquisto di terreni può essere ammessa per una percentuale superiore al 10% della spesa totale ammissibile, quando sono rispettate tutte le seguenti condizioni:
 - a. l'acquisto è stato effettuato sulla base di giustificati motivi e di una decisione positiva da parte dell'Amministrazione regionale;
 - b. il terreno è destinato all'uso stabilito per un periodo determinato nella decisione di cui alla lettera a);
 - c. il terreno non ha una destinazione agricola salvo in casi debitamente giustificati decisi dall'Amministrazione regionale;
 - d. l'acquisto è effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un organismo di diritto pubblico.
4. nel caso di **edifici già costruiti**, l'acquisto costituisce una spesa ammissibile nei limiti del valore come determinato ai sensi della lettera a) e purché sia direttamente connesso all'operazione in questione, se sussistono le seguenti condizioni:
 - a. che sia presentata una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato come indicato alla lettera c), comma 1, dell'articolo 18, che attesti il valore di mercato del bene e la conformità dell'immobile alle disposizioni urbanistiche ed edilizie



- vigenti, nonché alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e degli altri eventuali vincoli gravanti sull'area interessata;
- b. la perizia giurata di cui alla lettera a) esplicita i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario ;
 - c. che l'immobile non abbia fruito, nel corso dei cinque anni precedenti, di un finanziamento pubblico, nazionale o europeo;
 - d. che l'immobile sia utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'Amministrazione regionale nell'ambito della Strategia e/o nella scheda progetto relativa all'operazione istruita con esito positivo nel rispetto di quanto previsto all'art. 65 del Reg. (UE) n. 1060/2021 in relazione alla stabilità delle operazioni;
 - e. che l'edificio sia utilizzato conformemente alle finalità dell'operazione.
5. nel caso di **acquisto tramite leasing**, la spesa per la locazione finanziaria è ammissibile al cofinanziamento alle seguenti condizioni nel caso il beneficiario del finanziamento sia l'utilizzatore:
- a. i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile;
 - b. nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;
 - c. l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui alla lettera b) è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati; se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento cofinanziato, è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento;
 - d. nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile; è onere dell'utilizzatore dimostrare che la locazione finanziaria costituisce il metodo più economico per acquisire l'uso del bene; nel caso in cui risulti che i costi sono inferiori utilizzando un metodo alternativo, quale la locazione semplice del bene, i costi supplementari sono detratti dalla spesa ammissibile.

Le previsioni di cui al punto 4 si applicano anche in caso l'acquisto di edifici assuma la forma dell'acquisto di bene futuro (edificio ancora da costruire o ristrutturare). Nel caso in cui il contratto di acquisto includa anche la realizzazione di lavori per la riqualificazione del bene oggetto di acquisto il valore di mercato del bene determinato attraverso la perizia deve ricomprendere anche l'incremento di valore collegato alla riqualificazione prevista; alternativamente, si dovrà distinguere tra il valore di mercato del bene pre-lavori e l'importo previsto per la realizzazione dei lavori, alimentando le voci di spesa specifiche, da rendicontarsi distintamente. Al termine dei lavori dovrà inoltre essere confermato il passaggio di proprietà del bene all'acquirente pubblico beneficiario.



Sempre con riferimento alle operazioni di natura materiale, **in caso la modalità di rendicontazione delle spese utilizzata lo preveda**, sono ammissibili anche **costi diretti per il personale ulteriori** rispetto a quelli già inclusi nel quadro economico dei lavori pubblici e/o **costi indiretti**. Per ulteriori dettagli rispetto alle modalità di rendicontazione utilizzabili, si rimanda al par. 4.

Con riferimento alle **azioni di governance**, sono da ritenersi **ammissibili** le spese afferenti alle **seguenti voci**:

- **costi diretti per il personale**; sono i costi per le risorse umane direttamente coinvolte nell'attività di governance della Strategia e comprendono:
 - i costi relativi al personale interno, ossia risorse umane legate al Comune beneficiario da un contratto di lavoro subordinato o attraverso altri rapporti di lavoro assimilabili al lavoro dipendente secondo la normativa nazionale;
 - i costi relativi al personale esterno, ossia risorse umane legate al Comune beneficiario tramite contratti di prestazione di servizi, collaborazioni esterne ed incarichi professionali (liberi professionisti);
- **servizi**, attraverso l'affidamento di specifici incarichi per il supporto all'attività di governance della Strategia a terzi nel rispetto della disciplina prevista dalle normative vigenti a livello europeo, nazionale e regionale in materia di contratti pubblici;
- **costi indiretti**, in caso la modalità di rendicontazione delle spese utilizzata lo preveda (par. 4).

3.4.2 PR FSE+

Le operazioni finanziate a valere sul PR FSE+ nell'ambito delle Strategie corrispondono alle **operazioni di natura immateriale**, che si articolano nelle macrocategorie di intervento previste dal Vademecum per l'attuazione delle Strategie di sviluppo urbano sostenibile 2021-2027.

Con riferimento alle operazioni di natura immateriale, sono da ritenersi **ammissibili** le spese afferenti alle **seguenti voci**:

- Costi diretti per il personale;
- Indennità di partecipazione;
- Mobili, attrezzature e veicoli;
- Servizi;
- Noleggio e locazione di immobili;
- Costi indiretti, in caso la modalità di rendicontazione delle spese utilizzata lo preveda (par. 4).

Costi diretti per il personale

I costi diretti per il personale sono i **costi per le risorse umane interne ed esterne** direttamente coinvolte nell'attuazione dell'operazione, quali ad esempio (a titolo non esaustivo):

- docenti impegnati in percorsi educativi scolastici ed extrascolastici;
- professionisti esperti nella formazione e orientamento al lavoro;
- personale sanitario e qualificato all'assistenza per anziani;



- educatori o altre figure professionali impiegati in attività di integrazione sociale, laboratori di comunità ed empowerment per persone con particolari fragilità (persone disabili, adolescenti, giovani, donne);
- professionisti che offrono servizi di mediazione culturale per stranieri;
- esperti di settore che offrono consulenza in merito a temi specifici quali innovazione digitale o cambiamenti climatici;
- personale del Comune.

I costi diretti per il personale comprendono:

- **i costi relativi al personale interno**, ossia risorse umane legate al Comune beneficiario o soggetto attuatore da un contratto di lavoro subordinato o attraverso altri rapporti di lavoro assimilabili al lavoro dipendente secondo la normativa nazionale;
- **i costi relativi al personale esterno**, ossia risorse umane legate al Comune beneficiario o soggetto attuatore tramite contratti di prestazione di servizi, collaborazioni esterne ed incarichi professionali (liberi professionisti).

Indennità di partecipazione

Le indennità di partecipazione rappresentano **costi per i partecipanti**, ossia costi diretti sostenuti per i soggetti – persone fisiche – che beneficiano delle operazioni finanziate a valere sul PR FSE+ nell'ambito delle Strategie. A tali soggetti può essere infatti corrisposta un'indennità in relazione all'effettiva partecipazione alle attività, con specifico riferimento a:

- Indennità di **partecipazione ad attività di orientamento e formazione**;
- Indennità di **partecipazione a tirocini extracurricolari** ai sensi della D.g.r. n. 7763/2018 (tirocini formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo), compresi anche i tirocini in favore di disabili e svantaggiati.

Tale voce di spesa è da ritenersi **ammissibile** nell'ambito delle seguenti **specifiche macrocategorie** di intervento:

- Interventi per l'occupazione;
- Interventi per l'inclusione socio-lavorativa di persone in condizioni di fragilità;
- Interventi di innovazione sociale.

Per operazioni che ricadono nella macrocategoria Interventi per lo sviluppo di servizi educativi e formativi di qualità sono invece ammissibili unicamente gli eventuali costi sostenuti per le indennità di partecipazione a tirocini extracurricolari.

Inoltre, tali costi sono da considerarsi ammissibili solo per specifiche tipologie di destinatario, ossia:

- Con riferimento alle indennità di **partecipazione ad attività di orientamento e formazione**, i soggetti disoccupati che non siano già destinatari di interventi di politica attiva e percettori di strumenti di sostegno al reddito;
- Con riferimento alle indennità di **partecipazione a tirocini extracurricolari**, i soggetti destinatari così come definiti dalla DGR 7763/2018, compresi i soggetti disabili e



svantaggiati. Le spese ammissibili per le indennità di partecipazione a tirocini extracurricolari si basano sui **costi effettivamente sostenuti** per l'erogazione delle **indennità ai singoli tirocinanti** su base mensile, come previsto dalla normativa di riferimento (**D.g.r. n. 7763/2018**).

Le spese ammissibili per le indennità di partecipazione ad attività di orientamento e formazione vengono rimborsate sulla base del **sostegno effettivamente corrisposto** ai partecipanti alle attività, nella misura di **€ 5 per ogni ora fruita**.

Le indennità devono essere versate ai tirocinanti/partecipanti alle attività di orientamento e formazione esclusivamente dal Comune beneficiario o dai soggetti attuatori.

Mobili, attrezzature e veicoli

Ai sensi dell'art. 16 del Reg. (UE) n. 1057/2021 i costi per l'acquisto di mobili, attrezzature e veicoli non sono ammissibili tranne nel caso in cui si verifichi una delle **seguenti condizioni**, da intendersi come alternative tra loro: 1) qualora tale **acquisto** sia **necessario per raggiungere l'obiettivo** dell'operazione; 2) qualora tali **voci** siano **completamente ammortizzate** durante l'operazione; 3) qualora l'acquisto di tali articoli sia l'**opzione più economica**.

Si specifica che, qualora il bene acquistato non sia destinato all'utilizzo esclusivo nell'ambito dell'operazione, il costo ammissibile al finanziamento sarà da determinare in funzione della quota di utilizzo da riferire all'operazione.

Per le operazioni finanziate a valere sul PR FSE+ nell'ambito delle Strategie è ammissibile la spesa relativa all'acquisizione di mobili, attrezzature e veicoli solo se in **quota non preponderante rispetto all'importo dell'operazione (massimo il 40%** del totale – comprensivo di IVA se ammissibile in base all'importo complessivo dell'operazione ed alla recuperabilità/non recuperabilità della stessa, come meglio dettagliato nel par. 3.5).

Possono essere ricompresi in questa categoria (a titolo non esaustivo):

- mobili e attrezzature per la creazione di ambienti di apprendimento inclusivi;
- attrezzature per l'adeguamento tecnologico funzionali alle attività di digitalizzazione e miglioramento della connettività digitale quali dispositivi personali, computer, hardware informatici;
- attrezzature utilizzate per l'insegnamento di tematiche ecologiche, come attività scientifiche o orti didattici.

Eventuali spese per l'acquisto di beni e materiali ulteriori rispetto alle spese per l'acquisto di mobili, attrezzature e veicoli (es. materiale di consumo, compresa la cancelleria, materiale di promozione e comunicazione, acquisto di beni materiali e immateriali, incluse le licenze per l'utilizzo di software informatici, etc.), sia pure ammissibili al finanziamento nell'ambito delle operazioni, non dovranno essere rendicontate nell'ambito della presente voce di spesa, ma potranno trovare **copertura**



nell'ambito dei tassi forfettari per i costi diretti o indiretti previsti dalle opzioni di semplificazione dei costi descritte al par. 4.2.

Servizi

Nell'ambito dell'attuazione delle operazioni, qualora i Comuni beneficiari ricorrano all'**affidamento delle attività principali e caratterizzanti la specifica operazione a soggetti terzi**, in modo totale o parziale, si rientra nella fattispecie della **delega**. L'esercizio della delega deve essere stato previsto in sede di progettazione delle operazioni e del piano finanziario o comunque deve essere stato autorizzato da Regione Lombardia. A titolo meramente esemplificativo, nel caso di operazioni afferenti alla macrocategoria di intervento di innovazione sociale e nello specifico di progetti che prevedono la realizzazione di centri ricreativi per l'infanzia, si rientra nella fattispecie della delega qualora il Comune individui, tramite apposita gara di appalto, un soggetto gestore per l'affidamento del relativo servizio; analogamente, nel caso di progetti che prevedono la realizzazione delle attività di animazione territoriale, si rientra nella fattispecie della delega qualora il Comune individui, tramite apposita gara di appalto, un soggetto titolare per l'affidamento del relativo servizio.

La responsabilità dell'operazione rimane comunque in capo al Comune beneficiario, soggetto giuridico titolare del contributo concesso da Regione Lombardia. Nella selezione del soggetto terzo a cui delegare l'attività, il beneficiario del finanziamento è tenuto ad applicare la disciplina prevista dalle normative vigenti a livello europeo, nazionale e regionale in materia di contratti pubblici (D.lgs n. 50/2016 o D.lgs. n. 36/2023, a seconda di quale fosse in vigore al momento dell'affidamento).

Non rientra, invece, nella delega l'acquisizione di **servizi aventi carattere meramente esecutivo o accessorio o strumentale** rispetto alle finalità proprie e caratterizzanti l'operazione, che può essere effettuata sia dal Comune beneficiario che da eventuali soggetti attuatori comunque nel rispetto delle procedure previste per tali acquisizioni in base al valore dell'acquisto dalle normative vigenti sopra richiamate, i cui costi restano comunque ammissibili nell'ambito della presente voce di spesa.

Si specifica che i soggetti attuatori individuati come partner nell'ambito di co-progettazione o altra forma di partenariato non potranno avvalersi in qualità di fornitori di altri soggetti attuatori partner del Comune nell'ambito della stessa operazione o altra operazione all'interno della stessa Strategia.

Noleggio e locazione di immobili

Sono ammissibili le spese per il noleggio o la locazione dei beni immobili, compresa la locazione finanziaria. Sono ricompresi, a titolo esemplificativo, i costi relativi all'**affitto dei locali nei quali viene realizzato il progetto per la durata della sua realizzazione**.

In particolare, considerando di rientrare nella casistica in cui il beneficiario del cofinanziamento sia l'utilizzatore del bene, l'ammissibilità delle spese di locazione finanziaria sostenute è ritenuta ammissibile alle seguenti condizioni alternative:

- i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono spesa ammissibile;



- nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;
- l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al punto precedente è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati; se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento cofinanziato, è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento;
- nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile; è onere dell'utilizzatore dimostrare che la locazione finanziaria costituisce il metodo più economico per acquisire l'uso del bene, nel caso in cui risulti che i costi sono inferiori utilizzando un metodo alternativo, quale la locazione semplice del bene, i costi supplementari sono detratti dalla spesa ammissibile.

Costi indiretti

Tali costi sono **ammissibili** solo **se previsti dalla modalità di rendicontazione delle spese utilizzata**. Per ulteriori dettagli rispetto alle modalità di rendicontazione utilizzabili, si rimanda al par. 4.

3.5 Spese non ammissibili

Ai sensi dell'art. 64 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, le seguenti spese non sono ammissibili:

- gli **interessi passivi**, ad eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono di interessi o di commissioni di garanzia;
- come anticipato al par. 3.4.1, l'**acquisto di terreni per importo superiore al 10% delle spese** totali ammissibili dell'operazione interessata; per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%; nel caso di operazioni a tutela dell'ambiente, tale limite può essere oltrepassato quando sono rispettate le specifiche condizioni previste.

Con riferimento all'**Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)**, la stessa costituisce una spesa **ammissibile** soltanto **nei casi in cui non sia recuperabile** a norma della legislazione nazionale in materia, indipendentemente dal costo totale dell'operazione.

Oltre alle disposizioni di cui all'articolo 64 del sopracitato Regolamento non sono ammissibili ai sensi del DPR n. 66 del 10 marzo 2025, i costi relativi a:

- **multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, oneri e spese processuali e di contenziosi**, ad esclusione dei costi relativi alla denuncia alle autorità competenti e alle consulenze connesse;
- **ammortamenti non direttamente riferibili alle operazioni, deprezzamenti e passività**;



- costi relativi alle **composizioni amichevoli**, agli **arbitrati** e gli **interessi di mora**;
- commissioni per operazioni finanziarie, perdite di cambio e altri **oneri meramente finanziari**.

Rappresentano, inoltre, costi non ammissibili:

- **servizi e/o lavori affidati in violazione** delle disposizioni previste dal Codice dei contratti pubblici;
- incarichi professionali esterni conferiti con procedure di affidamento avviate/concluse prima della stipula del Protocollo di Intesa con Regione Lombardia;
- in generale, qualsiasi **spesa riferita a procedure avviate/concluse prima della sottoscrizione del Protocollo di Intesa** con Regione Lombardia;
- **spese sostenute successivamente al termine ultimo** per la realizzazione della Strategia fissato al **31 dicembre 2027** o alla data di conclusione indicata dalla Strategia, dove antecedente tale termine.

Con riferimento alle operazioni finanziate a valere sul **PR FESR**, rappresentano spese non ammissibili le seguenti voci:

- spese per traslochi, pulizie, trasferimenti, incluso l'affitto di spazi e edifici, nonché il noleggio e l'acquisto di strutture temporanee;
- spese di gestione e manutenzione di immobili;
- acquisto di beni di consumo;
- acquisto di beni non inventariabili;
- acquisto di beni usati;
- realizzazione di opere di manutenzione ordinaria;
- spese derivanti da varianti in corso d'opera non coerenti con il progetto presentato e ammesso a finanziamento.

Con riferimento alle operazioni finanziate a valere sul **PR FSE+**, l'art. 16 del Reg. (UE) n. 1057/2011 stabilisce ulteriori disposizioni che rendono non ammissibili le seguenti voci:

- acquisto di terreni e beni immobili, nonché di infrastrutture;
- acquisto di mobili, attrezzature e veicoli, tranne nel caso in cui, come anticipato al par. 3.4.2, si verifichi una delle seguenti condizioni, da intendersi come alternative tra loro: 1) qualora tale acquisto sia necessario per raggiungere l'obiettivo dell'operazione; 2) qualora tali voci siano completamente ammortizzate durante l'operazione; 3) qualora l'acquisto di tali articoli sia l'opzione più economica.

Infine, anche la realizzazione di eventi quali, ad esempio, feste di quartiere non rientra tra i costi ammissibili, come stabilito nell'ambito del Vademecum per l'attuazione delle Strategie di sviluppo urbano sostenibile 2021-2027.



4 MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

Il **sostegno finanziario** a favore dei Comuni beneficiari delle Strategie viene **concesso sotto forma di sovvenzione**, ai sensi dell'art. 52 del Regolamento (UE) n. 1060/2011, recante le disposizioni comuni applicabili ai fondi FESR e FSE+ 2014-2020.

Ai sensi dell'art. 53 di tale Regolamento, le sovvenzioni concesse a valere su tali fondi possono assumere una delle seguenti forme:

- rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti (costi reali);
- rimborso dei costi ammissibili tramite l'utilizzo di opzioni semplificate in materia di costi (costi unitari; somme forfettarie; tassi forfettari);
- finanziamenti non collegati ai costi.

Inoltre, ai sensi del medesimo articolo, **se il costo totale di un'operazione non supera 200.000 EUR**, il contributo **assume la forma di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari**, ad eccezione delle operazioni il cui sostegno configura un aiuto di Stato.

Pertanto, in linea con quanto sopra premesso, le **modalità di rendicontazione** delle spese afferenti alle operazioni finanziate nell'ambito delle Strategie sono state **diversamente declinate** sia rispetto alla dimensione dell'operazione, sia rispetto alla tipologia (materiale/immateriale) ed alla relativa fonte di finanziamento (FESR/risorse autonome, FSE+):

- **operazioni di natura materiale finanziate a valere sul PR FESR/risorse autonome regionali/risorse FSC con costo totale superiore a 200.000 euro**: sono rendicontate a **costi reali** secondo quanto descritto al par. 4.1;
- **operazioni di natura materiale finanziate a valere sul PR FESR/risorse autonome regionali/risorse FSC con costo totale inferiore o pari a 200.000 euro**: sono rendicontate tramite una delle due **opzioni di semplificazione** dei costi descritte al par. 4.2. selezionata dal Comune beneficiario in fase di presentazione della scheda progetto;
- **operazioni di governance finanziate a valere sul PR FESR, indipendentemente dal valore dell'operazione**: sono rendicontate tramite una delle due **opzioni di semplificazione** dei costi descritte al par. 4.2. selezionata dal Comune beneficiario in fase di presentazione della scheda progetto;
- **operazioni di natura immateriale finanziate a valere sul PR FSE+ con costo totale superiore a 200.000 euro**: sono rendicontate tramite una delle due **opzioni di semplificazione** dei costi descritte al par. 4.2. selezionata dal Comune beneficiario in fase di presentazione della scheda progetto;
- **operazioni di natura immateriale finanziate a valere sul PR FSE+ con costo totale inferiore o pari a 200.000 euro** sono rendicontate tramite una delle due **opzioni di semplificazione** dei costi descritte al par. 4.2. selezionata dal Comune beneficiario in fase di presentazione della scheda progetto.

La previsione di due opzioni di semplificazione applicabili a tutte le operazioni di natura immateriale finanziate sul PR FSE+ e le azioni di governance finanziate sul PR FESR, oltre che alle sole operazioni di natura materiale finanziate sul PR FESR/risorse autonome regionali/risorse FSC con costo totale



pari o inferiore a 200.000 euro, alternativamente selezionabili dai Comuni in fase di presentazione della scheda progetto, si è resa necessaria alla luce del fatto che le Strategie ricomprendono molteplici e diverse tipologie di operazioni che potranno essere attuate con varie modalità attuative (assegnazione di appalti per la fornitura di lavori e servizi, forme di partenariato tra soggetti, etc.) e presentare strutture dei costi multiformi e fortemente differenziate tra loro.

La modalità di rendicontazione delle spese selezionata dal Comune beneficiario in fase di presentazione della scheda progetto **si applica all'intera operazione**, anche qualora essa si articoli in sub-azioni distinte, **per il costo totale dell'investimento ammissibile** (valore delle spese ammissibili complessive dell'intervento), anche laddove la quota percentuale del cofinanziamento a valere sul PR FESR o sul FSE+ 2021-2027 sia inferiore al 100% e pertanto l'agevolazione concessa da parte di Regione Lombardia non copra interamente l'investimento ammissibile.

4.1 Rendicontazione a costi reali

Le operazioni di natura materiale finanziate a valere sul **PR FESR/risorse autonome regionali/risorse FSC con costo totale superiore a 200.000 euro** devono essere rendicontate a **costi reali** secondo le voci di spesa previste dal **Quadro Tecnico Economico (QTE)** ai sensi del D.lgs n. 50/2016 o del D.lgs n. 36/2023.

Quadro economico operazioni di natura materiale PR FESR/risorse autonome regionali/risorse FSC

VOCI DI COSTO		MASSIMALI DI SPESA
A	LAVORI	
a.1	Importo dei lavori soggetto a ribasso	
a.2	Costo della manodopera soggetto a ribasso (art. 95, c.10, d.lgs. 50/2016)	
a.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	
a.4	Importo dei lavori in amministrazione diretta esclusi dall'appalto	
a.5	Forniture e servizi	
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	Spese tecniche	
b.1.1a	Spese tecniche per indagini, studi e analisi, rilievi, incarichi esterni di progettazione, verifica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza ecc.	max. 10% di A
b.1.1b	Spese aggiuntive legate alla pubblicazione di bandi di concorso di progettazione o all'affidamento di servizi di progettazione partecipata a supporto della progettazione tecnica o per la progettazione di interventi su beni culturali sottoposti a tutela.	max. 2% di A
b.1.2	Spese per collaudo	
b.1.3	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016)	80% del 2% di A
B.2	Allacciamenti ai servizi di pubblica utilità	
B.3	Imprevisti/accantonamenti/spese generali	



b.3.1	Imprevisti sui lavori	max. 5% di A
b.3.2	Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	
b.3.3	Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)	
b.3.4	Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	
b.3.5	Oneri di discarica	
b.3.6	Acquisizione di terreni	
b.3.7	Acquisizione di immobili	
b.3.8	Spese per diagnosi energetica o audit energetico, certificazione energetica (APE)	
b.3.9	Spese per autorizzazioni e/o certificazioni sismiche	
b.3.10	Opere di mitigazione e compensazione dell'impatto ambientale (art. 23, comma 6 del d.lgs 50/2016)	
b.3.11	Oneri per la stazione appaltante	
b.3.12	Spese di carattere strumentale per lo svolgimento di attività tecniche e per i sopralluoghi	
B.4	IVA/Oneri fiscali	
b.4.1	IVA sui lavori	
b.4.2	IVA sulla manodopera	
b.4.3	IVA sugli oneri per la sicurezza (22%)	
b.4.4	IVA su forniture e servizi (22%)	
b.4.5	IVA su spese tecniche (22% + IVA su cassa 4%)	
b.4.6	IVA su imprevisti/accantonamenti/spese generali (22%)	
b.4.7	IVA su spese strumentali (22%)	
b.4.8	Contributo previdenziale/cassa sulle spese tecniche (4%)	

Si specifica che per le voci di costo che prevedono un massimale di spesa calcolato sulla base dell'importo della macro-voce Lavori non è prevista una rideterminazione in fase di aggiudicazione.

4.2 Rendicontazione tramite opzioni semplificate in materia di costi (OSC)

Tutte le operazioni di natura immateriale finanziate sul PR FSE+ e le azioni di governance finanziate sul PR FESR, oltre alle sole **operazioni di natura materiale** finanziate sul PR FESR/**risorse autonome regionali/risorse FSC con costo totale pari o inferiore a 200.000 euro**, ad eccezione di quelle il cui sostegno configura un aiuto di Stato, devono essere obbligatoriamente rendicontate ricorrendo ad una delle due **opzioni di semplificazione** dei costi descritte nei paragrafi successivi. Tali opzioni prevedono la **rendicontazione a costi reali di alcune delle voci di spesa** previste dal piano dei conti, tramite presentazione di apposita documentazione giustificativa di spesa e di pagamento descritta in dettaglio al par. 5; per le **ulteriori voci di spesa, calcolate in base a tassi forfettari**, non è invece necessaria la rendicontazione o conservazione della relativa documentazione.

Si precisa che l'**eventuale riduzione**, in fase di rendicontazione o di validazione della stessa da parte di Regione Lombardia in esito a controlli effettuati sulla documentazione giustificativa presentata dal Comune beneficiario, **dell'importo afferente alle voci di spesa rendicontate a costi reali comporta la corrispondente e proporzionale riduzione dell'importo quantificato tramite l'utilizzo del tasso forfettario.**



4.2.1 Tasso forfettario per coprire i costi indiretti di un'operazione

Prima di trattare nello specifico questa tipologia di tassi forfettari, si forniscono alcune indicazioni in merito alle **due categorie di costo principali** di cui si compone il piano finanziario a preventivo e a consuntivo di un'operazione: "costi diretti" e "costi indiretti".

- **costi diretti:** sono quelli direttamente connessi all'operazione, che possono essere imputati direttamente ed in maniera adeguatamente documentata all'operazione finanziata.
- **costi indiretti:** rappresentano i costi che non sono o non possono essere collegati direttamente all'operazione, ma possono anche essere collegati a spese generali sostenute dai soggetti che attuano l'operazione. Tipici costi indiretti possono essere quelli relativi al funzionamento e alla gestione del soggetto beneficiario: le utenze (elettricità, riscaldamento, acqua, ecc.), i servizi ausiliari (quali il centralino, la portineria, ecc.), servizi di contabilità generale, le forniture per ufficio, ecc. In caso di operazioni attuate mediante procedure di appalto, rientrano nei costi indiretti le spese correlate alle funzioni trasversali impiegate nella predisposizione dei bandi di gara e gestione degli incarichi conseguenti (ufficio gare, ragioneria), oltre alle spese di segreteria e amministrazione ed alle spese di struttura. Sono costi per i quali è difficile o addirittura impossibile determinare con precisione l'ammontare attribuibile direttamente ad un'operazione specifica. Tali costi, nell'ambito del FESR e FSE+, possono essere imputati all'operazione attraverso un metodo equo, corretto, proporzionale e documentabile, oppure su base forfettaria.

In linea con tali indicazioni, le modalità di rendicontazione delle spese afferenti alle operazioni finanziate nell'ambito delle Strategie possono prevedere l'ammissibilità dei **costi indiretti** esclusivamente **su base forfettaria** e con riferimento esclusivo all'**opzione di semplificazione dei costi** prevista ai sensi dell'**art. 54 del Reg (UE) n. 1060/2021** relativa al tasso forfettario del 7% calcolato su tutti i costi diretti.

Tale opzione di semplificazione prevede che siano **rendicontati a costi reali i costi diretti** dell'operazione e che all'importo così rendicontato sia poi applicato un **tasso forfettario pari al 7% a copertura dei costi indiretti**.

Quadro economico operazioni di natura materiale PR FESR/risorse autonome regionali/risorse FSC

Voce di spesa
A. Costi diretti: A1 - Macro-voci che riprendono le voci di spesa del QTE riportate al par. 4.1 A2 - Personale (costi ulteriori rispetto a quelli inclusi nel QTE)
B. Costi indiretti (7% di A)
TOTALE (A+B)

Quadro economico azioni di governance

Voce di spesa
A. Costi diretti: A1 - Personale



A2 – Servizi
B. Costi indiretti (7% di A)
TOTALE (A+B)

Piano dei conti operazioni di natura immateriale PR FSE+

Voce di spesa
A. Costi diretti:
A1 - Personale
A2 - Mobili, attrezzature e veicoli (max. 40% del totale)
A3 - Servizi
A4 - Indennità di partecipazione (laddove prevista per macrocategoria di intervento)
A5 - Noleggio e locazione immobili
B. Costi indiretti (7% di A)
TOTALE (A+B)

Applicazione del tasso forfettario del 7% a copertura dei costi indiretti nel caso di operazioni completamente attuate tramite procedure di appalto

Ai fini dell'applicazione del tasso forfettario del 7% calcolato sui costi diretti ammissibili dell'operazione a copertura dei relativi costi indiretti, con specifico riferimento alle **operazioni che risultano completamente attuate tramite procedure di appalto** per l'acquisizione di lavori o di servizi, si prevede che, tendenzialmente, **l'importo posto a base di gara, o comunque affidato** (comprensivo di IVA in quanto ammissibile nei casi in cui non sia recuperabile), dal Comune beneficiario **corrisponda all'importo previsto nell'ambito del QTE/Piano dei conti per le voci di costo relative ai lavori o servizi oggetto dell'appalto**; a tale importo sarà quindi applicato il tasso forfettario del 7% a copertura dei costi indiretti dell'operazione, come descritto al par. 4.2.1.

Alternativamente, sarà comunque **possibile procedere ponendo a base di gara, o comunque affidando, un importo superiore a quello previsto nell'ambito del QTE/Piano dei conti rispetto alle relative voci di costo**, ad esempio pari all'importo totale dell'operazione, comprensivo anche della quota a copertura dei costi indiretti.

Tuttavia, in ogni caso, il Comune potrà rendicontare la spesa relativa all'acquisizione di lavori o servizi entro i limiti previsti nell'ambito del QTE/Piano dei conti per le relative voci di spesa, eventualmente rideterminato sulla base di eventuali ribassi d'asta, come descritto al par. 7.2.

4.2.2 Tasso forfettario per coprire i costi diversi dai costi diretti per il personale

L'opzione di semplificazione dei costi definita all'**art. 56 del Reg. (UE) 1060/2021** prevede che **ai costi diretti per il personale rendicontati a costi reali** sia applicato **un tasso forfettario pari al 40% a copertura degli altri costi ammissibili dell'intervento**, diretti (es. materiale di consumo, compresa la cancelleria, materiale di promozione e comunicazione, acquisto di beni materiali e immateriali, incluse le licenze per l'utilizzo di software informatici, etc.) ed indiretti (es. utenze, servizi ausiliari, servizi di contabilità generale, forniture per ufficio, ecc).



Per le operazioni di natura immateriale sostenute dal FSE+, le **eventuali indennità di partecipazione** versate ai partecipanti sono considerate **costi ammissibili aggiuntivi**, non inclusi nel tasso forfettario.

Quadro economico operazioni di natura materiale PR FESR/risorse autonome regionali/risorse FSC

Voce di spesa
A. Costi diretti per il personale
B. Altri costi ammissibili (40% di A)
TOTALE (A+B)

Quadro economico azioni di governance

Voce di spesa
A. Costi diretti per il personale
B. Altri costi ammissibili (40% di A)
TOTALE (A+B)

Piano dei conti operazioni di natura immateriale PR FSE+

Voce di spesa
A. Costi diretti per il personale
B. Indennità di partecipazione (laddove prevista per macrocategoria di intervento)
C. Altri costi ammissibili (40% di A)
TOTALE (A+B+C)

5 PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLE RENDICONTAZIONI

Il trasferimento delle risorse ai Comuni beneficiari delle Strategie è strettamente connesso all'attività di rendicontazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8 della Convenzione sottoscritta tra Regione Lombardia e i singoli Comuni beneficiari.

La **rendicontazione delle spese avviene mediante il Sistema Informativo Bandi e Servizi**. Il Comune beneficiario è tenuto a presentare la rendicontazione di tutte le spese sostenute dal Comune stesso e dagli eventuali soggetti attuatori per l'attuazione delle operazioni tramite l'inserimento dei relativi giustificativi di spesa e pagamento a seconda delle modalità di rendicontazione previste per ciascuna operazione.

Prima di procedere all'inserimento dei giustificativi relativi a una specifica operazione, il Comune è inoltre tenuto a fornire **informazioni di dettaglio rispetto a eventuali soggetti attuatori** coinvolti nell'attuazione dell'intervento di cui saranno esposte le spese sostenute.

Il Comune è inoltre tenuto a presentare contestualmente la **documentazione relativa al percorso di costituzione del partenariato tra il Comune e i soggetti attuatori**, in linea con i processi delineati al par. 12.1 e, con specifico riferimento alle azioni attuate tramite percorsi di co-progettazione con gli Enti del Terzo Settore, anche la Checklist di autocontrollo per la procedura di co-progettazione compilata assieme alla documentazione di riferimento (ad es., il provvedimento formale di avvio



della coprogettazione; il provvedimento di selezione degli ETS; i verbali delle sessioni di co-progettazione), nonché la **documentazione idonea a comprovare la formalizzazione di tale rapporto** (ad es. la Convenzione oppure un altro atto formale che comprovi l'assunzione dell'impegno alla realizzazione dell'operazione), laddove non già presentata nelle fasi precedenti. Rispetto alla singola operazione, non sarà possibile in un momento successivo esporre spese relative a soggetti attuatori diversi da quelli precedentemente comunicati; saranno fatte salve eventuali spese sostenute da soggetti terzi che abbiano incorporato il soggetto attuatore precedentemente identificato nell'ambito di processi di fusione/acquisto.

Quando il Comune ha proceduto, cumulativamente su più operazioni, **all'inserimento sul sistema di spese in misura sufficiente** a comprovare l'utilizzo delle risorse anticipate nella misura prevista dall'art. 7. della Convenzione sottoscritta tra Regione Lombardia e i singoli Comuni beneficiari, potrà procedere alla **trasmissione della rendicontazione e richiesta del primo, secondo e terzo acconto**, come meglio dettagliato al par. 6.

Per quanto riguarda invece la **richiesta di saldo**, il Comune beneficiario potrà procedere quando **tutte le operazioni relative alle Strategie approvate saranno concluse**, inserendo sul sistema tutte le spese sostenute in relazione alle stesse.

Si specifica che, nel caso in cui a chiusura dell'operazione il valore delle spese ammissibili risulti inferiore a quanto preventivato, l'agevolazione sarà riparametrata in proporzione, in base alla quota percentuale di cofinanziamento a valere sul PR FESR/risorse autonome regionali/risorse FSC o FSE+ 2021-2027 di riferimento per ciascuna operazione.

5.1 Documentazione giustificativa di spesa e di pagamento

Le spese rendicontate a **costi reali** devono essere comprovate da **fatture** o da **documenti contabili aventi valore probatorio equivalente** quietanzati attraverso appositi **giustificativi di pagamento**.

Tali fatture o documenti contabili equivalenti, intestati al Comune beneficiario o agli eventuali soggetti attuatori coinvolti nell'ambito delle operazioni, devono risultare **in regola sotto il profilo della normativa civilistica e fiscale di riferimento**.

Si precisa che **laddove la stazione appaltante dei lavori sia soggetto diverso dal Comune beneficiario** o altro soggetto attuatore di natura pubblica e ove alla stessa sia stata affidata, con opportuna strumentazione giuridica, la progettazione e/o l'attuazione dell'intervento, **eventuali fatture a essa intestate sono rendicontabili**, a condizione che venga allegata la Convenzione regolante i rapporti tra stazione appaltante e Comune beneficiario/soggetto attuatore di natura pubblica che riconduca a quest'ultimo la spesa sostenuta.

A tal fine, **devono essere allegati** alla rendicontazione:

- i **giustificativi di spesa quietanzati** riferiti ai pagamenti effettuati dal **Comune beneficiario/soggetto attuatore** di natura pubblica in favore della stazione appaltante (devono essere espressamente riferiti allo specifico incarico relativo all'operazione oggetto di contributo o essere accompagnati da adeguata descrizione del metodo di quantificazione della quota parte imputabile allo specifico incarico);



- **la Convenzione** regolante i rapporti tra stazione appaltante e Comune beneficiario/soggetto attuatore di natura pubblica;
- **i giustificativi di spesa quietanzati** intestati alla **stazione appaltante**.

Le **fatture o documenti contabili equivalenti** presentati ai fini della rendicontazione della spesa devono inoltre riportare la dicitura **“Spesa sostenuta a valere sulla Strategia ID _____ Operazione ID _____ CUP _____ cofinanziata dai Fondi del PR Lombardia FESR 2021-2027/risorse autonome regionali / del PR FSE+ 2021-2027 per un importo pari a _____ e del FSC 2021-2027 per un importo pari a _____”**.

Si specifica che **l'importo da esplicitare** all'interno della dicitura sopra riportata consiste nella **quota di cofinanziamento a valere sul PR FESR 2021-2027/risorse autonome regionali o PR FSE+ 2021-2027 e, laddove sia presente, la quota di cofinanziamento a valere sul FSC 2021-2027**, prevista nell'ambito della Strategia, **calcolata in proporzione all'importo della spesa ammissibile relativa alla fattura stessa**. Si sottolinea, inoltre, che laddove l'importo della fattura non sia interamente imputato sull'operazione di riferimento finanziata nell'ambito della Strategia, ai fini del calcolo della quota di cofinanziamento **si utilizzano gli importi imputati all'operazione stessa**.

Le fatture o documenti contabili equivalenti emessi prima dell'uscita delle presenti Linee Guida non conformi a quanto sopra descritto devono essere **opportunamente integrati** come segue:

- **fatture o altri documenti cartacei**: gli originali dovranno essere **timbrati** con la dicitura sopra riportata;
- **fatture o altri documenti elettronici**: in sede di rendicontazione degli stessi dovrà essere allegata una **apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio** (ai sensi degli artt. 47 e 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.) in cui si elencano gli estremi dei giustificativi di spesa interessati e si dichiara che a) non è stato possibile apporre le diciture alla fattura elettronica originale b) la fattura non è stata presentata a valere su altre agevolazioni oppure è stata presentata, indicando su quale fonte di finanziamento e l'importo esposto.

Le fatture o documenti contabili equivalenti presentati ai fini della rendicontazione della spesa devono infine aver dato luogo a un'**effettiva uscita di cassa** da parte del Comune beneficiario/soggetto attuatore, che sia **comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento** che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all'operazione oggetto di agevolazione.

Si riporta di seguito un elenco (a titolo esemplificativo e non esaustivo) della **documentazione giustificativa di pagamento ammissibile**:

- **mandati di pagamento quietanzati dall'istituto bancario** cassiere e/o tesoriere; la quietanza è apposta direttamente sul mandato di pagamento, completa dei seguenti elementi: timbro dell'istituto bancario e data del pagamento;
- **bonifici in stato "eseguito"** riportanti l'indicazione del numero di CRO/TRN e **accompagnati da estratto conto bancario** da cui si evinca l'avvenuto addebito della spesa sul conto corrente dell'ente;
- **F24 quietanzati**;



- **MAV, RI.BA** od altri sistemi di pagamento elettronico, **corredati da estratto conto bancario** da cui si evinca l'avvenuto addebito della spesa sul conto corrente dell'ente;
- **ricevuta bancomat/carta di credito** (pagamento tramite POS) intestata all'ente e corredata da estratto conto bancario da cui si evinca l'avvenuto addebito della spesa sul conto corrente dell'ente.

A tale proposito, si ricorda che, come anticipato al par. 3.3, deve essere **garantita dal soggetto che sostiene la spesa** all'interno del proprio sistema contabile la **tenuta di un sistema di contabilità separata per le transazioni relative all'operazione finanziata**, eventualmente anche per il tramite di una codifica contabile appropriata (art. 74, paragrafo 1, lettera a Reg. (UE) 2021/1060), allo scopo di assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse assegnate.

Non sono consentiti, pena la non ammissibilità della spesa, pagamenti effettuati in contanti, tramite assegni o con carta di credito personale, compensazioni di crediti e debiti o di altro genere (es. contratti di finanziamento, permuta con altri beni mobili, lavori, forniture, servizi).

5.2 Documentazione giustificativa di spesa e di pagamento specifica per i costi di personale

5.2.1 Rendicontazione del personale interno

Nel personale interno rientrano le risorse umane legate al Comune beneficiario/soggetto attuatore da un contratto di lavoro subordinato, attraverso altri rapporti di lavoro assimilabili al lavoro dipendente secondo la normativa nazionale.

Per la rendicontazione di spese relative al personale interno i Comuni beneficiari e soggetti attuatori sono tenuti ad applicare **la metodologia prevista dall'art. 55, par. 2, lett. a) del Regolamento (UE) n. 1060/2021**, che prevede che il **calcolo del costo orario** del personale interno sia effettuato **"dividendo i più recenti costi del lavoro lordi documentati per il personale, se annui, per 1.720 ore nel caso di lavoro a tempo pieno, o per la corrispondente quota proporzionale a 1.720 ore nel caso di lavoro a tempo parziale"** (rif. Orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei, versione riveduta pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 27 maggio 2021 - *"quando si utilizza la regola delle 1.720 ore l'importo della tariffa oraria così ottenuto deve essere considerato alla stregua di un costo unitario"*). L'unica **eccezione** a tale previsione riguarda gli **incentivi per le funzioni tecniche** previsti nell'ambito del QTE.

Ai sensi dell'art. 55, par. 2, lett. a), i costi del personale interno sono pertanto determinati mediante **tariffa oraria calcolata come di seguito** indicato per ciascun membro del personale rendicontato:

$$\text{Costo orario del personale} = \frac{\text{i più recenti costi lordi per l'impiego documentati}}{1.720 \text{ ore}}$$

Tale opzione di costo semplificato rappresenta **l'unica modalità per la determinazione della spesa ammissibile per tutte le risorse di personale dipendente impiegate nelle operazioni finanziate nell'ambito delle Strategie** (l'utilizzo del parametro delle 1.720 ore al denominatore della formula di calcolo del costo orario è pertanto obbligatorio).



Il parametro delle 1.720 ore è un «tempo di lavoro» annuo standard definito dalla Commissione europea quale media delle ore di lavoro settimanali degli Stati membri moltiplicata per 52 settimane e da cui sono state dedotte le ferie annuali retribuite e la media dei giorni festivi annuali.

Per la determinazione del costo orario del personale dipendente i **Comuni beneficiari e soggetti attuatori non potranno quindi utilizzare metodi di calcolo alternativi** basati su una quantificazione del tempo di lavoro diversa dalla previsione regolamentare.

La spesa ammissibile per il personale interno impiegato nel progetto è dunque calcolata a partire dai *“più recenti costi del lavoro lordi documentati, se annui”*: vale a dire che i dati utilizzati devono essere i più recenti disponibili, al fine di garantire che siano sufficientemente indicativi dei costi reali per il personale. I costi annuali lordi per l’impiego non devono necessariamente riferirsi ad un anno civile o ad un esercizio fiscale (ad esempio, potrebbe trattarsi di dati relativi al periodo che va dal mese di ottobre al mese di settembre dell’anno successivo). **È però necessario che i costi coprano un periodo temporale di 12 mesi.** Per una corretta determinazione dell’importo è previsto di norma l’utilizzo dei costi del lavoro lordi relativi all’annualità precedente all’avvio del progetto o all’impiego di ciascuna risorsa di personale nel progetto.

Qualora non fosse possibile coprire un periodo temporale di 12 mesi, *“i costi del lavoro annui lordi possono essere **desunti dai costi del lavoro lordi per il personale disponibili documentati o dall’atto di impiego, debitamente rapportati ad un periodo di 12 mesi**”* (art. 55, par. 4 del Reg. (UE) 2021/1060). Tale criterio può essere utilizzato dai beneficiari, ad esempio, nel caso di risorse in servizio da meno di 12 mesi (i costi del lavoro annui lordi per il personale possono essere desunti dai costi del lavoro per le mensilità disponibili documentate o, nel caso di risorse di personale neoassunte, dal contratto di lavoro).

I costi annui lordi per l’impiego sono basati sui costi per l’impiego reali del lavoratore. Per i mesi con dati incompleti, i dati estrapolati potranno essere utilizzati per ottenere una buona approssimazione dei costi reali su un periodo di dodici mesi. In linea con quanto previsto dai contratti di riferimento, **il costo annuo lordo di una risorsa interna si compone dalle seguenti voci:**

- **Voci retributive:**
 - somma delle **12 retribuzioni mensili lorde** (verificabili dalle buste paga);
 - **tredecima** mensilità (verificabile dalla busta paga);
 - eventuale **quattordicesima** mensilità (secondo quanto previsto dal contratto - verificabile dalla busta paga);
 - eventuali **maggiorazioni** legate ai turni (esclusi elementi variabili, es. straordinari);
 - importi relativi a **competenze di anni precedenti** (arretrati) derivanti da accordi integrativi aziendali o da rinnovi del contratto collettivo purché direttamente collegati al periodo temporale di riferimento;
 - quota di **TFR** annuo maturato.
- **Oneri sociali e previdenziali:**
 - **contributi previdenziali** a carico azienda (ad es. INPS);
 - **fondi dipendenti obbligatori** previsti dal C.C.N.L (ad es. fondi pensione dirigenti e quadri);
 - **eventuali fondi** di previdenza complementare e di assistenza sanitaria integrativa;



- **assicurazione contro gli infortuni (INAIL);**
- **altri costi** sostenuti per il personale, come i servizi sociali interni (welfare aziendale), corsi di formazione e addestramento.

Nel rispetto del divieto di doppio finanziamento, **non possono essere incluse nel calcolo del costo annuo lordo dell'impiego eventuali voci di costo diverse da quelle sopra elencate** (voci retributive e oneri sociali e previdenziali). In particolare, non sono ammissibili voci riconducibili ad eventuali altri costi diretti (ad esempio, spese di viaggio, spese di vitto, spese di alloggio) o ai costi generali dell'organizzazione.

Nel caso di personale impiegato a tempo parziale, il denominatore della formula viene determinato moltiplicando il parametro delle 1.720 ore per la percentuale di impiego contrattuale:

$$\text{Costo orario del personale} = \frac{\text{i più recenti costi lordi per l'impiego documentati}}{1.720 \text{ ore} \times \% \text{ di impiego contrattuale}}$$

In presenza, ad esempio, di una risorsa impiegata con contratto part-time al 50%, il denominatore della formula risulterebbe pari a 860 ore.

Ai fini della determinazione del costo ammissibile oggetto di rendicontazione, il costo orario di ciascuna risorsa di personale deve essere **moltiplicato per il numero di ore di impiego effettivo** della risorsa nell'ambito del progetto, da rilevarsi tramite appositi timesheet, secondo la formula seguente:

$$\text{Costo ammissibile} = \text{Costo orario del personale} \times \text{ore effettivamente lavorate}$$

Qualora risultino disponibili **nuovi dati relativi ai costi lordi per l'impiego per una o più risorse** (es. in esito ad una variazione della retribuzione), è prevista la possibilità di **aggiornare la tariffa oraria per il calcolo del costo per il personale**¹. Si conferma, pertanto, che il beneficiario potrà procedere con l'aggiornamento di tale calcolo **con una periodicità annuale** all'inizio dell'anno solare successivo a quello in cui sono intervenute le variazioni che rendono necessario tale aggiornamento e solo per le mensilità successive a tale aggiornamento.

A titolo esemplificativo, se ad una risorsa dipendente a tempo pieno viene concesso un aumento contrattuale a partire dal mese di luglio 2023, il nuovo costo orario viene determinato considerando le mensilità disponibili successive all'adeguamento contrattuale (6 mensilità da luglio a dicembre 2023), rapportandole ad un periodo di 12 mesi:

$$\text{Costo annuo lordo tot.} = \frac{\text{Totale lordo} + \text{Totale oneri sociali e previdenziali}}{6 \text{ mensilità considerate}} \times 12$$

$$\text{Costo medio orario} = \frac{\text{Costo annuo lordo totale}}{1.720 \text{ ore}}$$

¹ Al fine di effettuare l'aggiornamento, è necessario che i nuovi dati relativi ai costi lordi delle risorse siano stati rilevati per un numero minimo di mensilità pari o superiore a 4.



Nei casi in cui l'**aggiornamento non comporta una significativa variazione** dei costi può tuttavia risultare opportuno mantenere per l'intera durata del progetto il costo unitario inizialmente determinato.

Come previsto dall'art. 55, par. 3 del Regolamento (UE) 2021/1060, **per ciascuna risorsa di personale dipendente non potrà essere rendicontato un numero di ore superiore al parametro delle 1.720 ore** (o relativa riproporzione, in caso di part-time). In ogni caso, il numero di ore rendicontate non potrà essere superiore a quanto previsto dal contratto di lavoro.

Nella voce "personale interno" rientrano anche eventuali costi dei **titolari di cariche sociali**, ossia dei soggetti che, secondo quanto previsto dal Codice civile e dagli statuti societari, sono nominati per svolgere ruoli di responsabilità nella direzione e controllo dell'attività della società (presidente, amministratore delegato, consiglieri di amministrazione, sindaci, ecc.).

Ai fini dell'ammissibilità della relativa spesa è necessario che l'incarico, relativo a specifiche funzioni, rispetti le **condizioni di seguito dettagliate**:

- sia coerente con il possesso di titoli professionali o giustificato da adeguata esperienza professionale rispetto al progetto finanziato;
- l'impiego della risorsa nel gruppo di lavoro sia stato comunicato ed espressamente autorizzato da Regione Lombardia;
- il conferimento dell'incarico nell'ambito del progetto sia stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione, o organo equiparato, e comunque conferito nel rispetto delle norme statutarie interne;
- il costo orario previsto per le ore di impiego nel progetto sia stato determinato in conformità alle disposizioni previste dalle presenti Linee guida per il personale dipendente.

Nella voce "personale interno" rientrano anche eventuali costi del personale in somministrazione. La spesa ammissibile per tale personale è calcolata in modo analogo al personale dipendente, secondo la metodologia prevista dall'art. 55, par. 2, lett. a) del Regolamento (UE) n. 1060/2021, attraverso la determinazione del costo orario effettuata rapportando "i più recenti costi lordi per l'impiego documentati" per il parametro delle 1.720 ore. Data la natura temporanea del rapporto di lavoro in somministrazione, nei casi in cui tale rapporto prenda avvio contestualmente all'impiego della risorsa nel progetto, per la valorizzazione del numeratore della formula si potrà fare riferimento al compenso lordo indicato nel contratto di somministrazione, da riparametrare su base annuale laddove faccia riferimento ad un periodo inferiore a 12 mesi. Si specifica che non potranno in alcun modo concorrere alla determinazione del costo lordo del lavoro in somministrazione i costi connessi al corrispettivo da riconoscere all'Agenzia per il Lavoro per il servizio di somministrazione (costo soggetto ad IVA esposto nella fattura emessa dall'Agenzia per il Lavoro).

Tenuto conto che l'opzione di semplificazione dei costi di cui dell'art. 55, par. 2, lett. a) del Reg. (UE) 2021/1060 è diretta a definire un costo unitario, **le verifiche di gestione avranno ad oggetto la corretta definizione della metodologia** (attraverso l'analisi della documentazione fornita dai beneficiari relativa agli ultimi costi annuali lordi della risorsa impiegata nel progetto) e **la sua corretta applicazione** (attraverso la verifica delle ore effettivamente lavorate come risultanti dalla registrazione nel timesheet).



- In particolare, in sede di rendicontazione, le **verifiche avranno ad oggetto la documentazione**: che comprova la **corretta determinazione del metodo di calcolo utilizzato** per stabilire il costo orario, ossia la tabella di calcolo del costo orario (v. Allegato 4); cedolini relativi alle retribuzioni erogate nel corso dell'annualità presa in considerazione; la Certificazione Unica trasmessa dal datore di lavoro all'Agenzia delle entrate; il contratto di lavoro, nel caso in cui il rapporto prenda avvio contestualmente all'impiego della risorsa nel progetto (anche nel caso di contratti di lavoro in somministrazione).
- che comprova la **corretta determinazione del valore del rimborso** (ore effettivamente lavorate al progetto x costo orario) ossia il timesheet che registra, con periodicità mensile, per ciascuna risorsa le attività e le ore lavorate al progetto (v. Allegato 5).

Tale documentazione viene trasmessa dal Comune beneficiario, in sede di rendicontazione, attraverso il Sistema Informativo Bandi e Servizi.

I Comuni beneficiari/soggetti attuatori sono in ogni caso **tenuti alla conservazione**, presso la propria sede, di tutti i giustificativi di spesa e pagamento relativi ai costi di personale interno sostenuti nell'ambito delle operazioni.

Tale obbligo sussiste sia per la documentazione da trasmettere attraverso il sistema informativo in sede di rendicontazione sia per gli altri documenti giustificativi di spesa e pagamento dei costi sostenuti per il personale interno impiegato (ad esempio, cedolini, bonifici quietanzati, F24, etc.), compresi quelli afferenti ai costi utilizzati per la definizione del costo orario. Regione Lombardia si riserva, in ogni caso e ai fini di ulteriori controlli, la facoltà di richiedere la documentazione conservata non presentata in sede di rendicontazione.

Documentazione amministrativa per singola risorsa:

- **Curriculum Vitae** (da non caricare in Bandi e Servizi, bensì da tenere agli atti e da produrre in sede di eventuale verifica);
- **Ordine di servizio/lettera di incarico/altro atto di conferimento dell'incarico** o degli specifici incarichi legati alla realizzazione dell'operazione; nel caso di modifiche alle caratteristiche dell'incarico, il Comune beneficiario/soggetto attuatore deve produrre un'integrazione o addendum. Il documento contiene almeno le seguenti informazioni relative all'incarico svolto: titolo e identificativo dell'operazione; definizione dell'incarico con riferimento all'attività da svolgere ed al ruolo della persona incaricata; periodo di svolgimento dell'incarico (giorno, mese ed anno di inizio e di conclusione).

Documentazione giustificativa per singola risorsa:

- **Prospetto di calcolo del costo orario**, determinato secondo le modalità sopra descritte, ossia secondo i "più recenti costi del lavoro lordi documentati", corredato da **cedolini relativi all'annualità presa in considerazione, Certificazione Unica trasmessa dal datore di lavoro** all'Agenzia delle entrate (ove opportuno il beneficiario potrà trasmettere eventuale ulteriore documentazione utile a documentare i più recenti costi lordi come, ad esempio, documenti contabili, riepiloghi delle buste paga dell'annualità presa in considerazione), **il contratto di lavoro**, nel caso in cui il rapporto prenda avvio contestualmente all'impiego della risorsa nel



progetto (anche nel caso di contratti di lavoro in somministrazione); per ulteriore approfondimento, si rimanda al modello di cui PREMESSEALLEGATO 4 - MODELLO DI PROSPETTO DI CALCOLO DEL COSTO ORARIO;

- **Timesheet di registrazione delle ore lavorate al progetto** per ciascuna mensilità, compilato di norma su base giornaliera e riportante le informazioni minime previste dal modello di cui all'ALLEGATO 5 - FAC SIMILE TIMESHEET, o eventuale altro documento equivalente (es. registri formativi qualora previsti per le attività formative), compilato secondo le seguenti indicazioni:
 - firmato su base mensile sottoscritto dal lavoratore e complessivamente controfirmato dal legale rappresentante o dal responsabile del progetto identificato dal Comune beneficiario/soggetto attuatore;
 - nel caso in cui il personale interno sia coinvolto in più progetti a valere sulle Strategie nel corso dello stesso periodo, deve essere redatto un timesheet complessivo per figura professionale al fine di consentire una riconciliazione delle ore totali svolte dalla risorsa nell'ambito dei diversi progetti finanziati (indicare titolo del progetto di riferimento per la singola attività, impegno della risorsa – ore e funzione – per il mese di riferimento).

Documentazione amministrativa integrativa per i titolari di cariche sociali:

- Autorizzazione all'impiego della risorsa da parte di Regione Lombardia;
- Delibera del Consiglio di Amministrazione;
- Atto di nomina dei rappresentanti gli organi statutari;
- Dichiarazione rilasciata dall'INPS o da altro organo competente attestante la qualificazione del rapporto di lavoro subordinato (nel caso in cui il soggetto titolare di carica sociale rivesta contestualmente la qualifica di lavoratore subordinato) o altra documentazione comprovante la sussistenza di tale rapporto (dichiarazione UNILAV, LUL, modulo UNIEMENS).

Ad eccezione di quanto specificato all'ultimo punto, la documentazione in elenco non è da caricare in Bandi e Servizi, bensì da tenere agli atti e da produrre in sede di eventuale verifica.

Documentazione giustificativa per gli incentivi per le funzioni tecniche:

- **Lettera di assegnazione** dell'incentivo;
- **Cedolini** da cui si rileva la corresponsione dell'incentivo per le diverse mensilità.

Con riferimento alla documentazione giustificativa di pagamento ammissibile, si rimanda a quanto già dettagliato nell'ambito del par. 5.1.

5.2.2 Rendicontazione del personale esterno

Nel personale esterno rientrano le risorse umane legate al Comune beneficiario/soggetto attuatore tramite contratti di prestazione di servizi, collaborazioni esterne ed incarichi professionali (liberi professionisti), in cui siano chiaramente indicati la natura della prestazione professionale, il periodo in cui deve essere effettuata, la durata in ore/giornate e il corrispettivo orario/giornaliero.



Il corrispettivo deve essere determinato secondo le **tariffe professionali**, laddove esistenti, o in base alle **tariffe di mercato** di profili simili in termini di prestazioni ed esperienze.

Il **costo ammissibile** viene calcolato **in funzione del costo orario/giornaliero** definito nel contratto firmato con il professionista per la prestazione svolta, comprensivo degli oneri fiscali e previdenziali, ove dovuti in base alla normativa nazionale vigente, e moltiplicato per le ore/giornate lavorate.

La spesa ammissibile è riferita al compenso del professionista al netto di eventuali rimborsi per spese sostenute nell'esecuzione del contratto (es. spese di viaggio, spese di vitto, spese di alloggio).

Documentazione amministrativa per singola risorsa:

- Documentazione comprovante l'espletamento delle procedure di selezione del personale esterno, ove previsto dalla normativa e/o dallo statuto (da non caricare in Bandi e Servizi, bensì da tenere agli atti e da produrre in sede di eventuale verifica);
- **Curriculum Vitae** da cui risulti la competenza professionale relativa alle prestazioni richieste (da non caricare in Bandi e Servizi, bensì da tenere agli atti e da produrre in sede di eventuale verifica);
- **Lettere d'incarico/contratti sottoscritti con il professionista** riportanti: titolo e identificativo del progetto; natura della prestazione; obiettivi/oggetto della prestazione con riferimento alle attività di progetto; periodo di esecuzione esplicitato attraverso l'indicazione della data di inizio e di conclusione; durata in ore/giornate; corrispettivo orario/giornaliero; compenso complessivo; tempi e modalità di pagamento. Nel caso di modifiche alle caratteristiche dell'incarico, il Comune beneficiario/soggetto attuatore deve provvedere all'integrazione.

Documentazione giustificativa per singola risorsa:

- **Fatture/parcele/ricevute** recanti la dicitura: **"Spesa sostenuta a valere sulla Strategia ID _____ Operazione ID _____ CUP _____ cofinanziata dai Fondi del PR Lombardia FESR 2021-2027/risorse autonome regionali / del FSC 2021-2027 / del PR FSE+ 2021-2027 per un importo pari a _____"**;
- **Documenti di versamento degli oneri** sociali, fiscali, previdenziali e assistenziali, se dovuti per legge; nel caso di documenti cumulativi, è necessaria una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con allegato un prospetto di raccordo che evidenzia la quota di competenza relativa al personale dedicato al progetto.

Con riferimento alla documentazione giustificativa di pagamento ammissibile, si rimanda a quanto già dettagliato nell'ambito del par. 5.1.

5.3 Documentazione giustificativa di spesa e di pagamento specifica per le indennità:

Per la rendicontazione di spese relative a indennità di partecipazione nell'ambito dello svolgimento di **tirocini extracurricolari** ai sensi della D.g.r. n. 7763/2018, è necessario dimostrare **l'effettivo svolgimento di una percentuale superiore alla soglia minima di realizzazione pari al 70%** delle ore previste nell'ambito del Progetto formativo individuale.



Documentazione amministrativa per singolo tirocinante:

- Copia della **Convenzione di tirocinio**, redatta sulla base del format di cui al DDS n. 6286/2018 in attuazione della D.g.r. n. 7763/2018 compilata e sottoscritta da Soggetto Ospitante e Soggetto Promotore del tirocinio (da non caricare in Bandi e Servizi, bensì da tenere agli atti e da produrre in sede di eventuale verifica);
- Copia del **Progetto formativo individuale**, redatto sulla base del format di cui al DDS n. 6286/2018 in attuazione della D.g.r. n. 7763/2018, sottoscritto sia dal tutor del Soggetto Ospitante sia da quello del Soggetto Promotore;
- **Registro presenze**, sottoscritto dal tutor del Soggetto Ospitante e dal tirocinante, su cui dovranno essere annotate giornalmente le presenze del tirocinante stesso (orario d'ingresso e orario di uscita), al fine di dimostrare l'effettivo svolgimento del tirocinio e la percentuale minima di realizzazione del 70% delle ore previste dal Progetto formativo;
- **Relazione finale** sottoscritta dal tutor del Soggetto Ospitante attestante la regolarità dell'attività svolta e l'acquisizione delle competenze previste dal progetto formativo, contenente il numero delle ore di tirocinio effettuate (da non caricare in Bandi e Servizi, bensì da tenere agli atti e da produrre in sede di eventuale verifica).

Documentazione giustificativa per singolo tirocinante:

- **Cedolini**;
- **Bonifico bancario o postale corredato dalla ricevuta** di bonifico comprovante l'esecuzione del pagamento prodotta su carta intestata della banca o di PosteSpa, dalla quale risulti l'avvenuto addebito sul conto corrente (non saranno ammessi ordinativi di bonifico revocabili o documentazione relativa ad operazioni di home banking da cui non risulti l'avvenuta esecuzione del pagamento; i bonifici devono essere quietanzati ovvero contenere i codici CRO, Transaction ID, ecc. che certifichino l'esecuzione del pagamento del rimborso spese forfettario al tirocinante e riportare nella causale la motivazione "rimborso tirocinio" e il periodo o il mese di competenza). Le ricevute di bonifico devono inoltre essere corredate dalla **dichiarazione di quietanza rilasciata in carta libera dal tirocinante**;
- **MAV, RI.BA o altri sistemi di pagamento elettronico corredate da estratto conto bancario**;
- Nel caso in cui l'indennità di tirocinio sia soggetta a ritenuta d'acconto, mod. F24 quietanzato con evidenza dell'avvenuto versamento all'erario della ritenuta. In caso di versamento cumulativo, la stessa dovrà essere accompagnata da una dichiarazione in cui si dichiara che il versamento comprende anche la quota di ritenuta d'acconto relativa al tirocinante.

Per la rendicontazione di spese relative alle **indennità di partecipazione ad attività di orientamento e formazione**, valorizzate nella misura di 5 euro per ogni ora fruita, è necessario dimostrare l'effettiva fruizione delle suddette attività.

Documentazione giustificativa per singolo partecipante:

- **Registro delle attività** di orientamento e formazione o altro documento equivalente compilato secondo le seguenti indicazioni:



- firmato su base giornaliera dal professionista che svolge l'attività e dal partecipante o dai partecipanti, e complessivamente controfirmato dal legale rappresentante o dal responsabile di progetto identificato da Comune beneficiario/soggetto attuatore;
- contenente le seguenti informazioni minime: identificativo del progetto; titolo del progetto; dati di identificazione del Comune beneficiario/soggetto attuatore; nome e cognome del professionista che svolge l'attività; periodo di riferimento; ore erogate e fruite da ciascun partecipante;
- **Bonifico bancario o postale corredato dalla ricevuta** di bonifico comprovante l'esecuzione del pagamento prodotta su carta intestata della banca o di PosteSpa, dalla quale risulti l'avvenuto addebito sul conto corrente (non saranno ammessi ordinativi di bonifico revocabili o documentazione relativa ad operazioni di home banking da cui non risulti l'avvenuta esecuzione del pagamento; i bonifici devono essere quietanzati ovvero contenere i codici CRO, Transaction ID, ecc. che certifichino l'esecuzione del pagamento dell'indennità al partecipante e riportare nella causale la motivazione "indennità di partecipazione per attività di orientamento (o di formazione)" e il periodo o il mese di competenza). Le ricevute di bonifico devono essere corredate dalla **dichiarazione di quietanza rilasciata in carta libera dal partecipante**.

5.4 Documentazione giustificativa di spesa e di pagamento per l'acquisto di beni, servizi e lavori

Con riferimento alla documentazione giustificativa di spesa e di pagamento delle voci di spesa afferenti all'acquisto di beni, servizi e lavori ricomprese nel Quadro economico/Piano dei conti relativo alle operazioni, oltre alla presentazione di adeguata documentazione di spesa e pagamento sulla base di quanto dettagliato nell'ambito del par. 5.1, è necessario **caricare in Bandi e Servizi anche copia di contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ordini, preventivi accettati, altri documenti equivalenti**, da cui risulti l'oggetto della fornitura, il suo importo, la pertinenza e connessione all'intervento, i termini di consegna, le modalità di pagamento, laddove non già resi disponibili nell'ambito della procedura per le comunicazioni obbligatorie relative a gare espletate da Comuni beneficiari, secondo quanto previsto al par. 7. È inoltre necessario, laddove non già rese disponibili nell'ambito della procedura di cui al par. 7, caricare anche le **Check list Appalti** attestanti il rispetto delle procedure adottate (in applicazione del codice degli appalti D.lgs n. 50/2016 o 36/2023, a seconda di quale fosse in vigore al momento dell'affidamento dei lavori/servizi) firmata dal Legale Rappresentante o da altro soggetto formalmente delegato, utilizzando i modelli resi disponibili e l'**ulteriore documentazione specificata al par. 7**. Infine, è necessario caricare, laddove applicabile, la seguente documentazione:

- **SAL (Stato di avanzamento dei lavori)** redatto secondo le tempistiche e le modalità indicate nel contratto di servizio/fornitura con l'indicazione dei prodotti realizzati o eventuale documentazione equivalente;
- **Attestazione di verifica di conformità del contratto/certificato di regolare esecuzione** o eventuale documentazione equivalente;



- **Documento di trasporto/bolla di consegna** (nel caso dell'acquisizione di beni) da cui si rilevi la consegna e l'eventuale installazione presso la sede oggetto dell'investimento, compreso l'eventuale **verbale di collaudo e rilascio** dei beni (es. in caso di mobili e attrezzature).

Eventuale ulteriore **documentazione** dovrà invece essere **mantenuta agli atti** e prodotta in sede di eventuale verifica. Si riporta nell'Allegato 6 un elenco (a titolo esemplificativo e non esaustivo).

5.5 Documentazione giustificativa di spesa e di pagamento specifica per il noleggio e locazione di immobili

Con riferimento alla documentazione giustificativa di spesa e di pagamento delle voci di spesa afferenti al noleggio ed alla locazione di immobili, oltre alla presentazione di adeguata documentazione di spesa e di pagamento sulla base di quanto già dettagliato nell'ambito del par. 5.1, è necessario **caricare in Bandi e Servizi anche copia del contratto** controfirmato per accettazione.

5.6 Documentazione specifica per la rendicontazione dell'IVA e altre imposte e tasse

Come anticipato al par. 3.5, **l'IVA costituisce un costo ammissibile soltanto nei casi in cui non sia recuperabile** a norma della legislazione nazionale in materia, indipendentemente dal costo totale dell'operazione.

La **non recuperabilità** dell'IVA deve essere **documentata mediante presentazione di dichiarazione**, resa dal Comune beneficiario/soggetto attuatore sotto forma di apposita autocertificazione a firma del responsabile legale dell'ente/dirigente competente, che certifichi il trattamento dell'IVA.

Anche **altre imposte e tasse** (es. spese sostenute per la registrazione dei contratti, atti notarili, imposta di registro, imposta di bollo) possono costituire una **spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenute** dal Comune beneficiario/soggetto attuatore: in particolare, le imposte e tasse attinenti all'attività cofinanziata aventi scadenza successiva alla conclusione del progetto possono comunque essere esposte tra i costi relativi allo stesso.

Al fine della valutazione di ammissibilità degli importi rendicontati, è tuttavia necessario presentare un apposito prospetto di calcolo, sottoscritto dal responsabile legale dell'ente/dirigente competente, che evidenzia la metodologia utilizzata. Il Comune beneficiario/soggetto attuatore inoltre devono impegnarsi a trasmettere alla Regione copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento.

6 MODALITÀ DI RICHIESTA ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7 della Convenzione, l'erogazione del contributo previsto avviene in **cinque tranches**:

- Anticipo;
- Primo acconto;
- Secondo acconto;
- Terzo acconto;
- Saldo.



Con specifico riferimento alle fasi di acconto e saldo, l'erogazione del contributo sarà condizionata alla verifica della spesa rendicontata e al raggiungimento delle quote di spesa ammissibili previsti per l'erogazione di ciascuna tranche, così come definiti nei successivi paragrafi.

6.1 Anticipo

È facoltà del Comune beneficiario chiedere l'**anticipazione di quota parte del contributo**, del valore **pari al 10% della Strategia**, che può essere chiesto ed erogato a seguito della formale sottoscrizione della Convenzione con l'Amministrazione regionale ed all'assunzione da parte di Regione Lombardia del decreto di impegno delle relative risorse.

Con riferimento alla quota della Strategia finanziata a valere sulle risorse del PR FESR 2021-2027/risorse autonome regionali e sulle risorse del PR FSE+ 2021-2027 di Regione Lombardia, l'erogazione dell'anticipo è avvenuta a seguito della formale sottoscrizione della Convenzione originaria ed all'assunzione da parte di Regione Lombardia del decreto di impegno delle relative risorse a valere sui Programmi Regionali/risorse autonome regionali; con riferimento alla quota della Strategia finanziata a valere sulle risorse dell'Accordo, l'erogazione avverrà invece a seguito della sottoscrizione di apposito atto aggiuntivo alla Convenzione attuativa ed all'assunzione da parte di Regione Lombardia del decreto di impegno delle relative risorse a valere sull'Accordo

6.2 Acconti

Gli **acconti erogabili** sono tre:

- **primo acconto, pari al 30% del valore della Strategia**, aggiornato al netto dei ribassi d'asta e di altre eventuali economie di spesa, che potrà essere erogato a fronte della rendicontazione di spese sostenute per un importo pari ad almeno il 90% della somma erogata nella fase precedente (anticipo) e previa presentazione di un rapporto di avanzamento della Strategia con il dettaglio relativo alle singole operazioni. L'importo della tranche erogata in fase di anticipo sommato alla presente tranche non potrà comunque superare il 40% del valore della Strategia, aggiornato al netto dei ribassi d'asta e di altre eventuali economie di spesa;
- **secondo acconto, pari al 30% del valore della Strategia**, aggiornato al netto dei ribassi d'asta e di altre eventuali economie di spesa, che potrà essere erogato a fronte della rendicontazione di spese sostenute per un importo pari ad almeno il 90% della somma erogata nelle fasi precedenti (anticipo + primo acconto) e previa presentazione di un rapporto di avanzamento della Strategia con il dettaglio relativo alle singole operazioni. L'importo delle tranches erogate in fase di anticipo e primo acconto, sommato alla presente tranche, **non potrà comunque superare il 70% del valore della Strategia**, aggiornato al netto dei ribassi d'asta e di altre eventuali economie di spesa;
- **terzo acconto, pari al 20% del valore della Strategia**, aggiornato al netto dei ribassi d'asta e delle eventuali economie di spesa, che potrà essere erogato a fronte della rendicontazione di spese sostenute per un importo pari ad almeno il 90% della somma erogata nelle fasi precedenti (anticipo + primo acconto + secondo acconto) e previa presentazione di un rapporto di avanzamento della Strategia con il dettaglio relativo alle singole operazioni.



L'importo delle tranches erogate a titolo di anticipo, primo acconto e secondo acconto, sommato alla presente tranche, **non potrà comunque superare il 90% del valore della Strategia**, aggiornato al netto dei ribassi d'asta e di altre eventuali economie di spesa.

Come anticipato anche al par. 5.1, il Comune può procedere a **tramettere la rendicontazione ed effettuare richiesta di primo, secondo o terzo acconto** quando avrà proceduto, cumulativamente su più operazioni, ad **inserire sul sistema spese sostenute per un importo pari ad almeno il 90% delle somme erogate** nelle fasi precedenti.

Le spese sostenute rendicontate al fine di ottenere gli acconti possono riguardare solo **operazioni per le quali è già stata effettuata** da parte degli uffici regionali **l'istruttoria tecnico formale** di cui all'art. 5 della Convenzione, con esito positivo.

Per garantire che il **calcolo dell'acconto** richiesto **tenga conto dei ribassi d'asta e di altre eventuali economie** di spesa relative alle singole operazioni e impattanti sul valore della Strategia, il Comune è tenuto a verificare che i **Quadri economici/Piani dei conti delle operazioni ancora in corso** sono stati **aggiornati in esito all'espletamento delle gare**, secondo la procedura dettagliata al par. 7.

In sede di **richiesta di acconto**, effettuata mediante il Sistema Informativo **Bandi e Servizi**, il Comune beneficiario è tenuto a presentare, unitamente alla documentazione di cui al par. 5:

- il **rapporto di avanzamento** della Strategia con il dettaglio relativo alle singole operazioni, da redigere in base al format che sarà reso disponibile dall'Amministrazione regionale tramite il sistema informativo Bandi e Servizi, nell'ambito della quale il Comune beneficiario è tenuto a dare conto dei risultati ottenuti nel corso dell'attuazione, della misura del conseguimento degli obiettivi prefissati e di ogni eventuale scostamento o variazione intervenuti; inoltre, con specifico riferimento alle operazioni di natura immateriale a valere sul PR FSE+, il Comune beneficiario è tenuto a dare riscontro in merito alle azioni intraprese al fine di garantire l'applicazione dei principi orizzontali, in linea con quanto descritto nell'ambito delle schede progetto presentate;
- **per le operazioni di natura materiale finanziate a valere sul PR FESR/risorse autonome regionali/risorse FSC** che risultano concluse e le cui spese risultano interamente rendicontate (laddove tale documentazione non sia già stata presentata nelle richieste precedenti):
 - il **verbale di ultimazione lavori** e il **certificato di collaudo o di regolare esecuzione dell'opera**, sottoscritto dal tecnico abilitato e regolarmente approvato dall'ente beneficiario, attestante che l'opera è stata eseguita in conformità al progetto presentato ed ammesso a finanziamento, alle voci di spesa ed agli importi ammessi al finanziamento, come riportati nel decreto di concessione o alla eventuale variante in corso d'opera regolarmente comunicata e/o autorizzata; eventuale ulteriore documentazione relativa all'operazione conclusa (es. provvedimenti di approvazione del certificato di collaudo o regolare esecuzione da parte dell'organo competente per normativa/statuto, certificato di agibilità, dichiarazione da parte del RUP di piena fruibilità, funzionalità e apertura al pubblico delle opere) dovrà invece essere tenuta a disposizione agli atti;



- per le sole operazioni appartenenti alla **macrocategoria “Interventi di efficientamento energetico di edifici pubblici” e “Interventi di nuova costruzione di edifici pubblici”** oppure ad un’operazione mista per cui in sede di istruttoria tecnico formale sono stati richiesti l’APE ante operam e/o la simulazione di APE post operam, APE post operam dell’intero edificio redatta utilizzando la procedura di calcolo CENED+2.0 datata e sottoscritta da tecnico iscritto all’albo regionale dei certificatori energetici e rispettivo file di calcolo XML, attestante gli indici prestazionali e la classe energetica finali a progetto realizzato;
- una **relazione attestante il rispetto degli impegni presi con riferimento al principio DNSH**, corredata dalla documentazione utile a confermare il rispetto di tali impegni (ad esempio, per gli interventi di efficientamento energetico, riqualificazione, nuova costruzione di edifici, presentazione di etichette o certificazioni di prodotto relative alle apparecchiature installate per l’erogazione dell’acqua che ne garantiscano le prestazioni in termini di risparmio idrico, con riferimento ad esempio alle prime due classi della European Water Label), anche in linea con le eventuali ulteriori indicazioni che saranno fornite in materia a livello europeo o nazionale, **e che confermi che l’attuazione degli interventi sia avvenuta in linea con quanto stabilito in esito al percorso valutativo svolto con riferimento alla verifica di resilienza climatica**, documentato nell’ambito dell’apposita Relazione, giustificando eventuali modifiche alle misure di adattamento previste;
- il provvedimento di approvazione della spesa sostenuta, eventualmente comprensivo del Quadro economico finale relativo all’operazione, coerente con quanto effettivamente rendicontato, validamente datato e firmato;
- **documentazione fotografica** attestante il rispetto degli obblighi di pubblicità – targa apposta.
- **per le operazioni di natura materiale finanziate a valere sul PR FESR/risorse autonome regionali/risorse FSC** che risultano ancora in corso di attuazione e le cui spese non sono ancora interamente rendicontate:
 - una dichiarazione del RUP validamente datata e firmata dallo stesso che attesti l’avvenuta liquidazione delle stesse.
- **per le operazioni di natura materiale finanziate a valere sul PR FESR/risorse autonome regionali/risorse FSC**, in sede di prima rendicontazione dell’operazione:
 - una dichiarazione resa dal Comune beneficiario attestante la disponibilità di risorse e meccanismi finanziari necessari a coprire i costi di manutenzione e di gestione dell’infrastruttura realizzata per i 5 anni successivi alla conclusione dell’operazione, in linea con l’art. 73, c.2, let. d) del Regolamento (UE) n. 1060/2021, anche a garanzia del rispetto del principio di stabilità delle operazioni; la dichiarazione non deve essere resa per operazioni appartenenti alla macrocategoria “Interventi di potenziamento delle dotazioni naturali degli spazi pubblici (manutenzione ed ampliamento del verde urbano)” in quanto risulta già fornito in sede di presentazione del progetto un piano di manutenzione del verde che preveda almeno 5 anni di interventi necessari per garantire la riuscita/l’affrancamento degli impianti a verde/vegetali.



- **per tutte le operazioni** rendicontate in connessione alla richiesta di acconto, indipendentemente dalla fonte di finanziamento e dallo stato di attuazione:
 - la **dichiarazione resa da eventuali soggetti attuatori che espongono spese che certifichi il trattamento dell'IVA;**
 - la **dichiarazione in merito alla cumulabilità del finanziamento da parte del Comune beneficiario e/o del soggetto attuatore** e, se del caso, l'attestazione che riporta quali documenti di spesa presentati, con evidenza del relativo importo, sono stati utilizzati anche per l'ottenimento di altre forme di contribuzione pubblica e per quale importo;
- le **coordinate bancarie** per la liquidazione del contributo, in particolare in caso di attuazione di operazioni in partenariato pubblico privato (vedasi par. 12.1.3), la cui quota di contributo dovrà essere liquidata su apposito conto di garanzia.

L'erogazione del contributo avviene **in esito ai controlli effettuati** sulla documentazione presentata, compresa la documentazione giustificativa delle spese sostenute da parte del Comune beneficiario e dei soggetti attuatori nell'ambito dell'attuazione delle operazioni e rendicontate a Regione ai fini dell'erogazione del contributo, posto che siano state rispettate le condizioni previste in relazione alla quota di spesa ammissibile rendicontata. Si ricorda che per ciascuna delle operazioni finanziate, anche laddove la quota percentuale di cofinanziamento a valere sul PR FESR/risorse autonome regionali/risorse FSC o FSE+ sia inferiore al 100%, è richiesta la rendicontazione del valore totale dell'investimento ammissibile (il valore delle spese ammissibili complessive dell'intervento). Nel caso in cui le spese rendicontate e validate a chiusura di ciascuna operazione siano inferiori all'investimento ammesso, il contributo erogabile sarà infatti rideterminato in modo proporzionale. Non si prevedono invece variazioni in aumento del contributo concesso.

In fase di acconto, le **risorse finanziarie vengono erogate a valere sui PR FESR/risorse autonome regionali e PR FSE+** e sul FSC **in quota percentuale proporzionale** alla copertura finanziaria garantita da tali fonti alla Strategia, ricalcolata al netto dei ribassi d'asta e delle eventuali economie di spesa.

6.3 Saldo

Il **saldo, pari al 10% del valore della Strategia**, aggiornato al netto dei ribassi d'asta e delle eventuali economie di spesa, potrà essere **erogato a fronte dell'attuazione e conclusione delle operazioni** della Strategia e della **rendicontazione** di tutte le spese sostenute nell'ambito di tali operazioni, e previa presentazione di una relazione finale sull'attuazione della Strategia.

I Comuni beneficiari sono tenuti a presentare richiesta di saldo **entro 90 giorni dal termine ultimo per la realizzazione della Strategia** (data di conclusione indicata in Convenzione).

In sede di richiesta del saldo, effettuata mediante il Sistema Informativo **Bandi e Servizi**, il Comune beneficiario è tenuto a presentare, unitamente alla documentazione di cui al par. 5:

- la **relazione finale** sull'attuazione della Strategia con il dettaglio relativo alle singole operazioni, da redigere in base al format che sarà reso disponibile dall'Amministrazione regionale, nell'ambito della quale il Comune beneficiario è tenuto a dare conto dei risultati ottenuti terminata l'attuazione della Strategia nel suo complesso, della misura del conseguimento degli obiettivi prefissati e di ogni eventuale scostamento o variazione



interventuti; inoltre, con specifico riferimento alle operazioni di natura immateriale a valere sul PR FSE+, il Comune beneficiario è tenuto a dare riscontro in merito alle azioni intraprese al fine di garantire l'applicazione dei principi orizzontali, in linea con quanto descritto nell'ambito delle schede progetto presentate;

- **per le operazioni di natura materiale finanziate a valere sul PR FESR/risorse autonome regionali/risorse FSC** che risultano concluse e le cui spese risultano interamente rendicontate (laddove tale documentazione non sia già stata presentata nelle richieste precedenti):
 - il **verbale di ultimazione lavori** e il **certificato di collaudo o di regolare esecuzione dell'opera**, sottoscritto dal tecnico abilitato e regolarmente approvato dall'ente beneficiario, attestante che l'opera è stata eseguita in conformità al progetto presentato ed ammesso a finanziamento, alle voci di spesa ed agli importi ammessi al finanziamento, come riportati nel decreto di concessione o alla eventuale variante in corso d'opera regolarmente comunicata e/o autorizzata; eventuale ulteriore documentazione relativa all'operazione conclusa (es. provvedimenti di approvazione del certificato di collaudo o regolare esecuzione da parte dell'organo competente per normativa/statuto, dichiarazione da parte del RUP di piena fruibilità, funzionalità e apertura al pubblico delle opere) dovrà invece essere tenuta a disposizione agli atti;
 - per le sole operazioni appartenenti alla **macrocategoria "Interventi di efficientamento energetico edifici pubblici" e "Interventi di nuova costruzione di edifici pubblici" oppure ad un'operazione mista per cui in sede di istruttoria tecnico formale sono stati richiesti l'APE ante operam e/o la simulazione di APE post operam, APE post operam** dell'intero edificio redatta utilizzando la procedura di calcolo CENED+2.0 datata e sottoscritta da tecnico iscritto all'albo regionale dei certificatori energetici e rispettivo file di calcolo XML, attestante gli indici prestazionali e la classe energetica finali a progetto realizzato;
 - una **relazione attestante il rispetto degli impegni presi con riferimento al principio DNSH**, corredata dalla documentazione utile a confermare il rispetto di tali impegni (ad esempio, per gli interventi di efficientamento energetico, riqualificazione, nuova costruzione di edifici, presentazione di etichette o certificazioni di prodotto relative alle apparecchiature installate per l'erogazione dell'acqua che ne garantiscano le prestazioni in termini di risparmio idrico, con riferimento ad esempio alle prime due classi della European Water Label), anche in linea con le eventuali ulteriori indicazioni che saranno fornite in materia a livello europeo o nazionale, **e che confermi che l'attuazione degli interventi sia avvenuta in linea con quanto stabilito in esito al percorso valutativo svolto con riferimento alla verifica di resilienza climatica**, documentato nell'ambito dell'apposita Relazione, giustificando eventuali modifiche alle misure di adattamento previste;
 - il provvedimento di approvazione della spesa sostenuta, eventualmente comprensivo del Quadro economico finale relativo all'operazione, coerente con quanto effettivamente rendicontato, validamente datato e firmato;
 - **documentazione fotografica** attestante il rispetto degli obblighi di pubblicità – targa apposta.



- **per le operazioni di natura materiale finanziate a valere sul PR FESR/risorse autonome regionali/risorse FSC**, in sede di prima rendicontazione dell'operazione:
 - una dichiarazione resa dal Comune beneficiario attestante la disponibilità di risorse e meccanismi finanziari necessari a coprire i costi di manutenzione e di gestione dell'infrastruttura realizzata per i 5 anni successivi alla conclusione dell'operazione, in linea con l'art. 73, c.2, let. d) del Regolamento (UE) n. 1060/2021, anche a garanzia del rispetto del principio di stabilità delle operazioni; la dichiarazione non deve essere resa per operazioni appartenenti alla macrocategoria "Interventi di potenziamento delle dotazioni naturali degli spazi pubblici (manutenzione ed ampliamento del verde urbano)" in quanto risulta già fornito in sede di presentazione del progetto un piano di manutenzione del verde che preveda almeno 5 anni di interventi necessari per garantire la riuscita/l'affrancamento degli impianti a verde/vegetali.
- **per tutte le operazioni** rendicontate in connessione alla richiesta di saldo, indipendentemente dalla fonte di finanziamento:
 - la **dichiarazione resa da eventuali soggetti attuatori che espongono spese che certifichi il trattamento dell'IVA;**
 - la **dichiarazione in merito alla cumulabilità dei finanziamenti da parte del Comune beneficiario e/o del soggetto attuatore** e, se del caso, l'attestazione che riporta quali documenti di spesa presentati, con evidenza del relativo importo, sono stati utilizzati anche per l'ottenimento di altre forme di contribuzione pubblica e per quale importo;
- le **coordinate bancarie** per la liquidazione del contributo, in particolare in caso di attuazione di operazioni in partenariato pubblico privato (vedasi par. 12.1.3), la cui quota di contributo dovrà essere liquidata su apposito conto di garanzia.

L'erogazione del contributo avviene **in esito ai controlli effettuati** sulla documentazione presentata, compresa la documentazione giustificativa delle spese sostenute da parte del Comune beneficiario e dei soggetti attuatori nell'ambito dell'attuazione delle operazioni e rendicontate a Regione ai fini dell'erogazione del contributo. Si ricorda che per ciascuna delle operazioni finanziate, anche laddove la quota percentuale di cofinanziamento a valere sul PR FESR/risorse autonome regionali/risorse FSC o FSE+ sia inferiore al 100%, è richiesta la rendicontazione del valore totale dell'investimento ammissibile (il valore delle spese ammissibili complessive dell'intervento). Nel caso in cui le spese rendicontate e validate a chiusura di ciascuna operazione siano inferiori all'investimento ammesso, il contributo erogabile sarà infatti rideterminato in modo proporzionale. Non si prevedono invece variazioni in aumento del contributo concesso.

In fase di saldo, **sarà garantita la corrispondenza delle quote di risorse complessivamente erogate sui PR FESR/risorse autonome regionali e PR FSE+ e sul FSC e la fonte di finanziamento prevista per le operazioni** che sono state rendicontate.



7 PROCEDURA PER LE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE RELATIVE A GARE ESPLETATE DAI COMUNI BENEFICIARI

7.1 Documentazione da presentare e tempistica

Il Comune beneficiario, in esito alla conclusione di ciascuna delle eventuali procedure d'appalto attivate per l'acquisizione di lavori/servizi da parte dello stesso Comune o altri soggetti attuatori nell'ambito dell'operazione finanziata, deve procedere **tempestivamente a seguito dell'avvenuta contrattualizzazione e comunque entro la fine del quadrimestre di riferimento** (entro il 30 aprile, il 31 agosto ed il 31 dicembre) **o prima di procedere a richiesta di acconto** come previsto al par. 6.2, all'aggiornamento dei Quadri economici/Piani dei conti delle operazioni.

Si precisa che tale aggiornamento non è dovuto con riferimento all'affidamento di incarichi correlati alla procedura di gara principale, quali ad esempio gli incarichi relativi alla progettazione.

A tal fine, assieme al **Quadro economico/Piano dei conti dell'operazione aggiornato** in riferimento a eventuali ribassi, il Comune beneficiario sarà tenuto a **presentare tramite il Sistema Informativo Bandi e Servizi** la seguente documentazione:

- **provvedimento di indizione** della procedura di gara;
- **provvedimento di aggiudicazione**;
- **contratto** d'appalto stipulato;
- **verbale di consegna lavori**, laddove applicabile;
- **Check list Appalti** che attesta il rispetto delle procedure adottate (in applicazione del codice degli appalti D.lgs n. 50/2016 o 36/2023, a seconda di quale fosse in vigore al momento dell'affidamento dei lavori/servizi) firmata dal Legale Rappresentante o da altro soggetto formalmente delegato, utilizzando i modelli resi disponibili.

L'ulteriore documentazione relativa allo svolgimento della procedura (vedasi l'elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo riportato nell'Allegato 6) dovrà, invece, essere tenuta a disposizione agli atti dal soggetto che ha attivato la procedura e fornita a fronte di eventuali richieste nell'ambito dei controlli di cui al par. 10.

7.2 Economie e ribassi d'asta

Conseguite a qualsiasi titolo e in particolare derivanti dai ribassi, d'asta le economie generatesi nell'attuazione delle operazioni **ritornano nella disponibilità programmatoria di Regione**, comportando una riduzione del valore della Strategia per un importo pari al valore delle economie generatesi. Pertanto, in sede di controllo delle rendicontazioni, **non saranno considerate ammissibili le spese sostenute con le economie derivanti dalle procedure di aggiudicazione**.

Si ricorda che, con riferimento all'importo della singola operazione, laddove la quota percentuale del cofinanziamento a valere sul PR FESR/risorse autonome regionali/risorse FSC o sul FSE+ risulti



inferiore al 100%, tali economie saranno ridistribuite in proporzione sull'operazione, mantenendo in tale modo fissa la percentuale di cofinanziamento.

Nell'attuazione delle Strategie i Comuni beneficiari sono tenuti a comunicare a Regione Lombardia, in esito alla conclusione delle procedure di gara attivate, le **economie derivanti dai ribassi d'asta**, attraverso la procedura descritta al paragrafo precedente.

Ai fini della rideterminazione del valore della Strategia, saranno inoltre tenute in considerazione economie derivanti da eventuali **rideterminazioni** del valore delle operazioni effettuate **in esito all'istruttoria tecnico formale**, o rilevate **a conclusione delle singole operazioni**.

Permane in ogni caso la **possibilità** per l'Amministrazione regionale di valutare l'assegnazione dell'importo a valere sui PR FESR/risorse autonome regionali/risorse FSC e PR FSE+ reso disponibile dalle economie generatesi ad un **rifinanziamento delle Strategie**.

Rideterminazione del valore di operazioni completamente attuate tramite procedure di appalto che prevedono l'applicazione del tasso forfettario del 7% a copertura dei costi indiretti

Sia nel caso in cui il Comune beneficiario **abbia posto a base di gara o comunque affidato l'importo previsto nell'ambito del QTE/Piano dei conti per le voci di costo relative ai lavori o servizi** oggetto dell'appalto, **sia nel caso che abbia proceduto ponendo a base di gara o comunque affidando un importo superiore** (ad esempio pari all'importo totale dell'operazione previsto dal relativo piano finanziario), **l'eventuale ribasso d'asta sarà applicato rispetto all'importo del QTE/Piano dei conti**, rideterminando così in modo proporzionale anche l'importo calcolato applicando il tasso forfettario del 7% e destinato alla copertura dei costi indiretti.



7.3 Rideterminazione del valore della Strategia e del relativo contributo

Sulla base delle informazioni e della documentazione trasmessa tramite piattaforma Bandi e Servizi, Regione Lombardia provvede a **rideterminare il valore della Strategia a seguito dei ribassi d'asta o di altre situazioni che**, in corso di attuazione, **comportano il conseguimento di economie** rispetto alla pianificazione finanziaria originale delle singole operazioni.

Gli importi derivanti da economie o ribassi d'asta dovranno pertanto essere tenuti in considerazione nel raggiungimento delle soglie percentuali delle erogazioni del contributo descritte al par. 6.

Le tabelle di seguito riportano un **esempio di rideterminazione delle tranche erogabili** in funzione dell'insorgenza di economie:

	Anticipo	Primo acconto ²	Secondo acconto	Terzo acconto	Saldo
Valore originario della Strategia³	10.000.000,00 €	10.000.000,00 €	10.000.000,00 €	10.000.000,00 €	10.000.000,00 €
Importo ribassi/economie comunicati	0,00 €	200.000,00 €	400.000,00 €	500.000,00 €	600.000,00 €
Valore aggiornato della Strategia	10.000.000,00 €	9.800.000,00 €	9.600.000,00 €	9.500.000,00 €	9.400.000,00 €
% tranche	10%	30%	30%	20%	10%
Importo tranche	1.000.000,00 €	2.920.000,00 €	2.800.000,00 €	1.830.000,00 €	850.000,00 €
Importo cumulativo	1.000.000,00 €	3.920.000,00 €	6.720.000,00 €	8.550.000,00 €	9.400.000,00 €
% valore aggiornato della Strategia	10%	40%	70%	90%	100%

² Il calcolo dell'importo della tranche relativa al primo acconto è effettuato prevedendo che l'importo cumulativo erogabile non superi il 40% del valore aggiornato della Strategia.

³ A titolo esemplificativo, da intendersi quale valore del contributo a valere sui PR FESR/risorse autonome regionali e PR FSE+ e sul FSC, rideterminato nel corso del tempo a seguito dei ribassi d'asta o altre economie rilevate.



Si specifica che la rideterminazione del valore della Strategia e del relativo contributo non avrà impatti sull'importo dell'azione di governance attivata all'interno della stessa. L'importo previsto per tale azione nell'ambito della Strategia definitiva approvata e successivamente confermato con la presentazione della relativa scheda progetto (importo max 2% del budget della Strategia, al netto delle risorse FSC; max 300.000) non sarà infatti oggetto di riparametrazione al variare del valore della Strategia in esito alla rilevazione di economie o ribassi d'asta a valere sulle diverse operazioni che la compongono.

8 MONITORAGGIO

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6 della Convenzione, il Comune beneficiario si impegna rispetto alle attività di monitoraggio dell'avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle operazioni finanziate nell'ambito della Strategia, attraverso il Sistema Informativo Bandi e Servizi, per garantire la trasmissione dei dati alla Banca Dati Unitaria del MEF-IGRUE.

8.1 Monitoraggio procedurale e finanziario

Con riferimento al monitoraggio procedurale e finanziario, nell'ambito delle **procedure delineate all'interno del presente documento**, con particolare riferimento alle comunicazioni obbligatorie relative alle gare espletate ed alla rendicontazione delle spese, i Comuni beneficiari saranno tenuti a **fornire dati e informazioni necessari a verificare lo stato di avanzamento** procedurale e finanziario delle singole operazioni e della Strategia nel suo complesso. In particolare, per quanto riguarda l'aggiornamento dei dati relativi alle fasi procedurali degli interventi, forniti dai Comuni nella fase di presentazione delle schede progetto, è richiesto un aggiornamento bimestrale e comunque prima di procedere a richiesta di acconto, tramite apposito modulo disponibile a sistema.

8.2 Monitoraggio fisico e valorizzazione degli indicatori

Con riferimento al monitoraggio fisico, i Comuni beneficiari saranno tenuti a **fornire i dati necessari alla valorizzazione degli indicatori** previsti a livello della singola operazione.

8.2.1 PR FESR

Per le operazioni di natura materiale a valere sul PR FESR 2021-2027/risorse autonome regionali/risorse FSC è prevista la valorizzazione di **specifici indicatori di output** identificati in base alla **macrocategoria di intervento** di riferimento dell'operazione, così come riportati in dettaglio nella Tabella *"Indicatori di output: Azioni di natura materiale (FESR)"* dell'Allegato 2.

In sede di presentazione delle **schede progetto** relative alle singole operazioni, i Comuni beneficiari delle Strategie sono tenuti a stimare i **valori previsionali** che assumeranno tali indicatori al termine dell'operazione. A conclusione dell'intervento, i Comuni beneficiari saranno tenuti a fornire il **dato aggiornato sulla base dell'effettiva realizzazione** dell'operazione.

Inoltre, al fine di misurare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi collegati alle Strategie, è prevista la rilevazione degli **indicatori di risultato** definiti nell'ambito del PR FESR, con riferimento all'obiettivo specifico RSO5.1. Al fine di procedere con la quantificazione di tali indicatori si prevede la rilevazione, attraverso specifici moduli del sistema informativo, sia degli eventuali valori di base



(o di riferimento) dell'indicatore, laddove applicabili alla fattispecie coperta dall'operazione (ad es., in caso si misuri la capacità di un'infrastruttura modernizzata), sia dei valori finali che si raggiungono dopo il completamento dell'operazione.

8.2.2 PR FSE+

Per le operazioni di natura immateriale a valere sul PR FSE+ è prevista la valorizzazione di **specifici indicatori di output** identificati in base alla **macrocategoria di intervento** di riferimento dell'operazione, così come riportati in dettaglio nella Tabella *"Indicatori di output: Azioni di natura immateriale (FSE+)"* dell'Allegato 2, nonché la valorizzazione di tutti gli indicatori comuni di output dei PR FSE+ previsti ai sensi dell'Allegato I del Regolamento (UE) 2021/1057.

In sede di presentazione delle **schede progetto** relative alle singole operazioni, i Comuni beneficiari delle Strategie sono tenuti a quantificare una **stima previsionale del numero di destinatari attesi**, specificando il numero di donne e le categorie di destinatari prevalenti all'interno dell'intervento. Successivamente, i Comuni beneficiari saranno tenuti a raccogliere i **dati relativi ai singoli partecipanti** all'intervento attraverso la compilazione di una apposita **scheda di rilevazione dei dati dei partecipanti agli interventi cofinanziati dal PR FSE+ 2021-2027** (12.2.4); il Comune beneficiario è tenuto a conservare agli atti la scheda opportunamente compilata, anche qualora l'operazione risulta attuata da eventuali soggetto attuatori, ai fini della prova nel caso di eventuali controlli.

I dati raccolti dovranno inoltre essere trasmessi a Regione Lombardia in formato aggregato, nel corso dell'attuazione degli interventi o comunque entro la loro conclusione, valorizzando gli indicatori riportati nell'apposito modulo disponibile a sistema sulla base del numero di destinatari coinvolti in ciascuna operazione. Ai fini dell'aggregazione delle informazioni relative ai singoli destinatari si specifica che ciascun destinatario contribuisce una sola volta alla valorizzazione dei relativi indicatori per ciascuna operazione.

Con specifico riferimento agli **interventi di animazione territoriale**, i Comuni beneficiari sono tenuti a quantificare una stima previsionale del **numero di soggetti che si prevede di coinvolgere** nell'ambito dell'intervento, specificando le categorie di soggetti prevalenti. Successivamente, entro la conclusione degli interventi, i Comuni beneficiari saranno tenuti a fornire i dati relativi al **numero di soggetti effettivamente coinvolti**.

Con specifico riferimento agli interventi di innovazione sociale che saranno attuati attraverso bandi, sarà inoltre necessario quantificare l'indicatore relativo al numero di micro, piccole e medie imprese sostenute, laddove rilevante rispetto al target del bando.

Inoltre, al fine di misurare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi collegati alle Strategie, è prevista la rilevazione degli **indicatori di risultato** definiti nell'ambito del PR FSE+, con riferimento all'obiettivo specifico cui è collegata l'operazione.

8.2.3 Azioni di governance

Per le **azioni di governance** è prevista la valorizzazione dell'indicatore specifico relativo ai **progetti di assistenza tecnica che** misura il numero di incarichi che si ritiene di dover attivare per garantire una corretta esecuzione della Strategia al completamento dell'intervento sostenuto.



8.3 Monitoraggio ambientale

Il Comune beneficiario, a conclusione della Strategia, sarà inoltre tenuto alla compilazione dei **moduli del sistema informativo funzionali alla rilevazione delle informazioni utili al monitoraggio ambientale**, predisposti dall'Autorità Ambientale di Regione Lombardia, con specifico riferimento agli interventi che lo richiederanno.

9 MODIFICA DELLE STRATEGIE

Sarà possibile richiedere **modifiche delle Strategie**, fermo restando l'obbligo di mantenere invariati gli elementi caratterizzanti la Strategia e nei limiti del contributo massimo riconosciuto alla stessa con riferimento a ciascuna fonte di finanziamento, solo ed esclusivamente nei seguenti casi:

- **introduzione di nuove operazioni, in caso di sostituzione di operazioni già presenti oppure in caso di rifinanziamento delle Strategie**, anche utilizzando gli importi che si sono resi disponibili a seguito delle economie generatesi, come specificato al par. 7.3;
- **variazioni del valore complessivo delle singole operazioni.**

In entrambi i casi, le eventuali **richieste** devono essere **debitamente motivate** e accompagnate da un prospetto in cui si raffronti la situazione iniziale con la nuova proposta, al fine di consentire la verifica della coerenza con i requisiti originali e la continuità e l'efficacia delle operazioni finanziate.

Le **modifiche** delle Strategie **che non comportano variazioni di obiettivi strategici e di spesa totale non richiedono la sottoscrizione di una nuova Convenzione**, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1 della Convenzione sottoscritta tra Regione Lombardia e i Comuni beneficiari.

Eventuali **modifiche relative alle operazioni** finanziate nell'ambito delle Strategie, riguardanti variazioni delle attività ed eventuali riallocazioni delle risorse previste dal Quadro economico/Piano dei conti tra le diverse voci di spesa per importi superiori al 10% del valore complessivo approvato per l'operazione vengono sottoposte all'approvazione da parte di Regione Lombardia, fermo restando l'obbligo di mantenere invariato il valore complessivo approvato per l'operazione.

Eventuali **modifiche del cronoprogramma attuativo** e delle tempistiche di attuazione delle attività, **laddove sostanziali** e in grado di impattare anche sul cronoprogramma di spesa, dovranno essere **oggetto di una apposita informativa** a Regione.

L'eventuale necessità di procedere alla riallocazione delle risorse previste dal Quadro economico/Piano dei conti tra le diverse voci di spesa non costituisce una modifica dell'operazione.

Per quanto riguarda le operazioni di natura materiale, sono ammissibili riallocazioni tra le diverse voci di spesa in linea con eventuali varianti intervenute in corso d'opera comunicate preventivamente a Regione Lombardia. Per le voci di spesa per cui sono previsti massimali calcolati sulla base dell'importo della macro-voce Lavori⁴ è possibile apportare tali variazioni entro il limite

⁴ Spese tecniche per indagini, studi e analisi, rilievi, incarichi esterni di progettazione, verifica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza ecc.; Spese aggiuntive legate alla pubblicazione di bandi di concorso di progettazione o



dell'importo massimo ammissibile, da calcolarsi sulla base dell'importo della macro-voce Lavori valorizzato nell'ambito del Quadro economico approvato in esito all'istruttoria di Regione Lombardia, fermo restando comunque il rispetto della normativa applicabile.

Per quanto invece riguarda le operazioni di natura immateriale e le azioni di governance, sono ammissibili riallocazioni tra le diverse voci di spesa che siano pari o inferiori al 10% dell'importo previsto dal Quadro economico/Piano dei conti per la singola voce. Per la voce di spesa "Mobili, attrezzature e veicoli" non è tuttavia possibile apportare variazioni in aumento, in quanto l'importo previsto dal Piano dei conti per tale voce rappresenta l'importo massimo ammissibile.

10 CONTROLLI

Nel rispetto della normativa vigente, nel corso dell'attuazione della Strategia nel suo complesso, nonché per tutta la durata dei vincoli di destinazione relativi alle singole operazioni, di cui all'art. 65 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, **possono essere disposti in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi**, finalizzati ad accertare la regolarità delle procedure seguite e degli interventi realizzati con il contributo pubblico erogato.

A tal fine, il Comune beneficiario/soggetto attuatore è tenuto a **conservare**, presso la sua sede, e rendere pienamente e tempestivamente accessibile, laddove richiesto dalle competenti strutture regionali, nazionali e comunitarie, **tutta la documentazione relativa alle operazioni** finanziate nell'ambito della Strategia, al fine di consentire lo svolgimento dei necessari controlli.

Il Comune beneficiario/soggetto attuatore, pertanto, si impegna a conservare tale documentazione **per un periodo pari a 10 anni** a partire dal 31 dicembre dell'anno di ricezione dell'ultima erogazione del contributo.

Si riepilogano di seguito i **principali soggetti titolati allo svolgimento dei controlli**:

- Le **Autorità di Gestione dei PR FESR e FSE+**, in coerenza a quanto disposto all'art. 72 del Reg. (UE) n. 1060/2021, sono responsabili dello svolgimento delle verifiche di gestione (**controlli di primo livello**), sia desk (amministrativi) che in loco per le operazioni finanziate nell'ambito delle Strategie a valere sui rispettivi programmi;
- Il **Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione** è responsabile dello svolgimento delle verifiche di gestione (**controlli di primo livello**), sia desk (amministrativi) che in loco per le operazioni finanziate nell'ambito delle Strategie che prevedono l'integrazione delle risorse FSC;
- in ottemperanza all'art. 77, l'**Autorità di Audit** dei PR FESR e FSE+ è responsabile dei **controlli di secondo livello**, in quanto responsabile dello svolgimento degli audit dei sistemi, degli audit delle operazioni e degli audit dei conti, al fine di fornire alla Commissione Europea una garanzia indipendente del funzionamento efficace dei sistemi di gestione e controllo e della

all'affidamento di servizi di progettazione partecipata a supporto della progettazione tecnica o per la progettazione di interventi su beni culturali sottoposti a tutela; Incentivi per funzioni tecniche (art. 113, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016); Imprevisti sui lavori.



legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione medesima nell'ambito delle Strategie finanziate a valere sui relativi programmi;

- infine, **ulteriori controlli di secondo livello** possono essere effettuati dalla **Commissione** e da altri Organismi di controllo UE e nazionali.

I controlli sono volti ad attestare **le operazioni e le spese finanziate** come **legali e regolari** nonché ad accertare la loro **conformità alla normativa** comunitaria, nazionale e regionale vigente, pertanto sono diretti a:

- verificare la messa in opera e l'applicazione dei meccanismi di gestione e controllo funzionali a garantire un utilizzo efficace e corretto dei fondi dell'Unione, conformemente al principio di una sana gestione finanziaria;
- verificare la corretta esecuzione delle azioni finanziate;
- assicurarsi che le spese finanziate si fondino su documenti giustificativi verificabili e siano corrette e regolari;
- prevenire, individuare e rettificare le irregolarità, nonché recuperare gli importi indebitamente versati compresi, se del caso, gli interessi di mora.

Per quanto riguarda il **vincolo di destinazione**, il Regolamento (UE) n. 1060/2021 all'articolo 65 - *Stabilità delle operazioni* - stabilisce che **le operazioni finanziate non debbano**, in un determinato arco di tempo, **subire modifiche sostanziali in grado di alterarne natura o utilizzo**.

Il Comune beneficiario è quindi tenuto a rimborsare il contributo ricevuto nell'ambito della Strategia in relazione ad una specifica operazione laddove si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- cessazione o rilocalizzazione dell'attività agevolata fuori del territorio regionale;
- cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa oppure ad un organismo di diritto pubblico;
- modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

11 DISPOSIZIONI FINALI

11.1 Principio DNSH

L'accesso ai finanziamenti nell'ambito del dispositivo europeo di Ripresa e Resilienza (RRF) è condizionato dal fatto che i Piani nazionali (PNRR) devono includere misure che concorrano concretamente alla transizione ecologica per il 37% delle risorse previste e che, in nessun caso, violino il **principio del Do No Significant Harm (DNSH)**, ossia non devono arrecare un danno significativo all'ambiente (Regolamento UE 2021/241).

La Commissione europea ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione del principio DNSH **anche nell'ambito della politica di coesione** (vedasi la nota esplicativa congiunta di DG REGIO e DG EMPL EGESIF_21-0025-00 27/09/2021); tale principio deve, pertanto, essere rispettato con riferimento alle operazioni sostenute dai fondi di cui al Regolamento (UE) n. 1060/2021, **inclusi i fondi FESR e FSE+**.



Per quanto riguarda il **FESR**, per ciascuna delle macrocategorie di intervento che sono state previste dal Vademecum per l'attuazione delle Strategie di sviluppo urbano sostenibile 2021-2027, vengono indicate le **caratteristiche specifiche dell'intervento** funzionali a garantire il rispetto del principio DNSH. Il possesso di tali caratteristiche costituisce un **requisito fondamentale ai fini dell'istruttoria** tecnico formale dell'operazione, in assenza delle quali l'operazione non potrà essere valutata come coerente con i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PR FESR.

A chiusura delle singole operazioni, il Comune beneficiario è inoltre tenuto a dimostrare il rispetto degli impegni presi con riferimento al principio DNSH, presentando **idonea documentazione in sede di richiesta di acconto e saldo**, come previsto ai par. 6.2 e 6.3. Laddove tali impegni non siano stati rispettati, Regione potrà procedere alla rideterminazione **del contributo** in relazione alla gravità della violazione, anche in linea con le eventuali indicazioni che saranno fornite a livello europeo o nazionale in merito alle conseguenze del mancato rispetto del principio DNSH.

Per quanto riguarda il **FSE+**, dopo aver verificato l'impatto e la conformità del PR FSE+ al principio DNSH, le **tipologie di azioni** proposte sono state giudicate **compatibili** con lo stesso, in quanto non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo in ragione della loro natura.

11.2 Pubblicità

Con riferimento agli **obblighi in materia di informazione e comunicazione** di cui agli artt. 46-47-48-49-50 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, il Comune beneficiario è tenuto a:

- **accettare l'inclusione nell'elenco delle operazioni** pubblicato dall'Amministrazione regionale in ottemperanza all'art. 49, comma 3;
- **rendere evidente il sostegno del FESR/FSE+ all'operazione** riportando l'emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche stabilite dall'Allegato IX al Regolamento, unitamente ad un riferimento all'Unione, al fondo e alle altre fonti finanziarie che sostengono l'operazione;
- durante l'attuazione del progetto, ai sensi dell'art. 50 **informare il pubblico sul sostegno ottenuto** fornendo sul proprio sito web, laddove esistente, e sui siti di social media ufficiali del Comune una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità ed i risultati, evidenziando altresì il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione, dallo Stato e dalla Regione;
- **apporre una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione** in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
- laddove l'operazione consista nel finanziamento di infrastrutture o di lavori di costruzione o di installazione di attrezzature acquistate per le quali l'investimento pubblico complessivo supera il valore di 500.000 euro a valere sul FESR e 100.000 euro a valere sul FSE+, **esporre un cartellone o una targa permanente di dimensioni rilevanti in un luogo facilmente visibile al pubblico**;
- per le operazioni che non rientrano nella fattispecie sopra descritta, **esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o**



un display elettronico equivalente recante le informazioni sull'operazione per evidenziare il sostegno ricevuto;

- tenuto conto che le Strategie sono state individuate quali “operazioni di importanza strategica” nell’ambito della programmazione 2021-2027 di Regione Lombardia, **organizzare un evento o attività di comunicazione specifica con il coinvolgimento della Commissione Europea e di Regione Lombardia.**

Qualora il Comune beneficiario non rispetti gli obblighi di cui all’articolo 47 (emblema dell’Unione) e le disposizioni sopra enunciate o nel caso in cui non siano state messe in atto azioni correttive, Regione Lombardia applica misure, tenuto conto del principio di proporzionalità, **operando decurtazioni fino al 3% del sostegno** dei fondi all’operazione interessata.

11.3 Rinunce e decadenze

In caso di mancata attuazione totale o parziale della Strategia, Regione Lombardia potrà procedere alla **revoca totale o parziale del finanziamento concesso** al Comune beneficiario.

Tenuto conto che l'obiettivo generale è l'attuazione della Strategia e che tale obiettivo potrebbe essere raggiunto anche a fronte del mancato completamento di una o più operazioni in cui la stessa si declina, si rappresentano di seguito alcune fattispecie:

- **non vengono attuate una o più operazioni per un valore inferiore o pari al 30% del valore totale** della Strategia, eventualmente rideterminato a seguito di economie o ribassi d’asta: si procede alla **revoca parziale** del contributo concesso, pari all’importo riferito alle sole operazioni non attuate, in quanto la Strategia può ritenersi attuata nel suo complesso, posto che in tal modo non vengano meno gli obiettivi specifici e gli elementi caratterizzanti la Strategia stessa;
- **non vengono attuate una o più operazioni per un valore superiore al 30% del valore totale** della Strategia, eventualmente rideterminato a seguito di economie o ribassi d’asta: si procede alla **revoca totale** del contributo concesso, in quanto la Strategia non può ritenersi attuata nel suo complesso;
- **non vengono attuate le operazioni immateriali a valere sul PR FSE+, ma solo le operazioni materiali a valere sul PR FESR/risorse autonome regionali/risorse FSC (o viceversa);** si procede alla **revoca totale** del contributo concesso, in quanto la Strategia non può ritenersi attuata nel suo complesso, **venendo a mancare l’integrazione tra FESR e FSE+.**

Costituiscono **ulteriori cause di revoca e rideterminazione del finanziamento:**

- il **mancato rispetto del vincolo di destinazione** delle operazioni finanziate, di cui all'art. 65 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, per cui si rimanda al par. 10: in tal caso, si applicano revoche parziali secondo il principio di proporzionalità in base al periodo di inadempienza rispetto al periodo del vincolo;
- il **mancato rispetto della disciplina sugli appalti** riscontrato in sede di verifiche e accertamenti, anche successivi alla conclusione dell’operazione: in tal caso, si applicano revoche parziali o totali e rideterminazioni secondo il principio di proporzionalità, sulla base



delle disposizioni contenute nell'ambito della Decisione della Commissione Europea C (2019) 3452 del 14 maggio 2019 in materia di rettifiche finanziarie;

- il **mancato rispetto del principio DNSH** in fase di attuazione dell'operazione, come anticipato al par. 11.1;
- la **mancata comunicazione e conseguente re-immissione** nel circuito di riprogrammazione delle fonti finanziarie di riferimento **di economie generate** nell'attuazione delle operazioni ed in particolare delle economie generate a seguito di ribassi d'asta: in tal caso, come anticipato al par. 7.2, eventuali spese sostenute con le economie non saranno considerate ammissibili, ed il contributo sarà rideterminato di conseguenza;
- la **presenza di rilevanti difformità tra l'operazione effettivamente attuata e quella oggetto dell'istruttoria tecnico formale**, fatte salve eventuali modifiche chieste dal Comune in corso di attuazione come previsto al par. 9: in tal caso la Regione, accertata la rilevante difformità in sede di verifiche e accertamenti, dispone la revoca o la rideterminazione del contributo concesso in relazione all'ammissibilità delle singole spese sostenute;
- la **presenza di eventuali disallineamenti rispetto alla spesa programmata**, che dovessero mettere a rischio il raggiungimento dei target di spesa previsti dai PR FESR/FSE+ e dall'Accordo per lo sviluppo e la coesione relativamente alle risorse FSC causando pertanto il disimpegno delle relative risorse: in tal caso la Regione valuterà di disporre una revoca o una rideterminazione del contributo a valere sulla Strategia per sopravvenuta indisponibilità di dette risorse.

In caso il Comune intenda rinunciare all'attuazione della Strategia e di conseguenza ai contributi previsti per le operazioni finanziate nell'ambito della stessa, è tenuto a comunicare tempestivamente tale decisione a Regione Lombardia che procederà, pertanto, alla revoca totale del finanziamento concesso.



12 ALLEGATI

12.1 ALLEGATO 1 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI FINANZIATE NELL'AMBITO DELLE STRATEGIE

Come anticipato al par. 2 delle Linee Guida, le differenti operazioni che compongono le Strategie possono essere attuate secondo le **modalità ritenute più efficaci** dai Comuni beneficiari.

Nello specifico, i Comuni potranno scegliere di attuare le operazioni attraverso le seguenti modalità:

- **forme di coprogettazione con gli Enti del Terzo settore**, in linea con la normativa di settore applicabile in tema di rapporti tra P.A. ed Enti del Terzo Settore;
- **altre forme di partenariato** con i soggetti attuatori già individuati nell'ambito della Strategia o altri soggetti già individuati all'atto di presentazione della scheda progetto o da individuarsi successivamente;
- **partenariato pubblico privato**;
- **assegnazione di appalti** per la realizzazione di opere o la fornitura di servizi **tramite procedure ad evidenza pubblica o affidamenti ad enti in house**;
- **pubblicazione di bandi** per la selezione di beneficiari.

Tali modalità di attuazione sono descritte più nel dettaglio nel presente Allegato.

12.1.1 Forme di coprogettazione con gli enti del Terzo Settore

12.1.1.1 L'individuazione dei soggetti coinvolti nell'attuazione

La co-progettazione è individuata dal legislatore come **strumento ordinario** dell'azione amministrativa attraverso la quale si sostanziano **forme di partenariato pubblico/privato** che presentano i seguenti elementi costitutivi:

- principi comuni (art. 55, comma 1 CTS);
- ambito soggettivo di applicazione (P.A.);
- ambito oggettivo di applicazione (attività di interesse generale, di cui all'art. 5 CTS);
- rispetto dei principi del procedimento amministrativo, di cui alla legge n. 241/1990.

Tale istituto trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell'impegno privato nella funzione sociale.

Ai sensi dell'art. 6 del Codice dei contratti pubblici, sono estranee all'applicazione del Codice quelle forme di co-progettazione attivate con gli Enti del Terzo Settore (ETS) il cui istituto è **disciplinato dagli artt. 55 e 56 del D.lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo Settore (CTS))** e che deve essere attuato in conformità alle indicazioni contenute nel decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021, che approva le **Linee guida sul rapporto tra P.A. ed Enti del Terzo Settore** negli artt. 55-57 del D.lgs. n.117/2017, e nel rispetto delle previsioni della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, con particolare riferimento alle previsioni relative allo svolgimento dei procedimenti amministrativi di cui all'art. 6-bis della predetta legge, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento, nonché di prevenzione dei conflitti di interesse.



Le **caratteristiche degli enti** che possono essere coinvolti nell'attuazione delle operazioni attraverso questo strumento sono le seguenti:

- Enti a carattere privato;
- Finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;
- Assenza dello scopo di lucro;
- Svolgimento in via principale o esclusiva di attività di interesse generale (possibilità di svolgere attività diverse, secondarie e strumentali entro i limiti fissati con D.M.);
- Azione volontaria; erogazione gratuita di beni, danaro e servizi; produzione o scambio di beni o servizi;
- **Iscrizione al RUNTS** (caratteristica qualificante degli ETS ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CTS).

Sono da ritenersi esclusi dal novero dei soggetti che possono essere coinvolti in percorsi di co-progettazione:

- le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. n.165 del 30 marzo 2001;
- le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro;
- gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dagli enti di cui ai precedenti punti.

Il **percorso di co-progettazione** si articola nelle **seguenti fasi**, di seguito brevemente descritte e per il cui dettaglio si rimanda alle Linee guida sul rapporto tra P.A. ed Enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del D.lgs. n.117/2017 precedentemente menzionate:

- Avvio del procedimento con atto del dirigente della P.A., anche su iniziativa degli ETS e a seguito dell'attività di co-programmazione;
- Pubblicazione dell'avviso e dei relativi allegati;
- Svolgimento delle sessioni di co-progettazione;
- Conclusione della procedura ad evidenza pubblica;
- Sottoscrizione della convenzione.

Avvio del procedimento con atto del dirigente della PA

La collaborazione fra P.A. ed ETS, in funzione "sussidiaria", è attivabile per la costruzione di progetti di intervento, ma anche di servizi.

Di norma, è la P.A. in quanto "precedente" ad indire il procedimento, sulla base di un apposito provvedimento con il quale viene indicato il Codice Unico di Progetto (CUP), di cui alla relativa



disciplina vigente, ed individuato il responsabile del procedimento, ai sensi degli art. 5 e 6 della legge n.241/1990, e, successivamente, avviato il procedimento, previa approvazione dei relativi atti.

Pubblicazione di un avviso e dei relativi allegati

In conformità alle indicazioni contenute nelle Linee guida gli **elementi minimi di un avviso di co-progettazione** devono essere:

- finalità del procedimento;
- oggetto del procedimento;
- durata del partenariato;
- quadro progettuale ed economico di riferimento;
- requisiti per la partecipazione e cause di esclusione, con particolare riguardo alla disciplina in materia di conflitti di interesse;
- fasi del procedimento e modalità di svolgimento;
- criteri di valutazione delle proposte, anche finalizzate a sostenere – nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità – la continuità occupazionale del personale dipendente degli ETS;
- conclusione del procedimento.

All'avviso, inoltre, possono essere allegati i seguenti **atti e documenti**:

- documento progettuale di massima e/o progetto preliminare;
- schema di convenzione, regolante i rapporti di collaborazione fra Amministrazione procedente ed ETS, anche ai fini del rispetto degli obblighi, previsti dalla disciplina vigente, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- modello di domanda di partecipazione e relative dichiarazioni (inclusa espressa liberatoria in favore in favore dell'Amministrazione procedente in ordine ad eventuali responsabilità legate alla proprietà intellettuale delle proposte presentate);
- eventuale modello di proposta (progettuale ed economica).

Svolgimento delle sessioni di co-progettazione

Sempre ai sensi del citato decreto lo svolgimento delle sessioni di co-progettazione, ferme restando le eventuali previsioni e/o indicazioni regionali e locali, si sostanziano nella prassi in **due modalità fra loro alternative**:

- l'attivazione del **tavolo di co-progettazione con gli ETS utilmente collocati nella graduatoria finale** o, comunque, la cui proposta progettuale sia stata valutata positivamente;
- l'**ammissione di tutti gli ETS partecipanti**, purché in possesso dei requisiti previsti dall'avviso, alla coprogettazione.

Conclusione della procedura ad evidenza pubblica

Le sessioni di co-progettazione vengono verbalizzate dal responsabile del procedimento.

Qualora in chiusura del lavoro di co-progettazione si dovesse manifestare un **accordo unanime** fra gli ETS rispetto ad un dato assetto progettuale e laddove il possibile esito sia ritenuto



dall'amministrazione precedente rispondente all'interesse pubblico, il relativo verbale potrebbe esplicitare che è esso redatto anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge n. 241/1990, ovvero che **il verbale costituisce accordo integrativo o sostitutivo** del provvedimento finale dell'ente pubblico.

Sottoscrizione della convenzione

Dopo la chiusura del procedimento e, comunque, prima dell'avvio delle attività, le parti (amministrazione precedente e ETS, singoli o associati) sottoscrivono una apposita convenzione, con la quale regolano i reciproci rapporti.

La convenzione disciplina gli **elementi salienti dell'esecuzione delle attività** di progetto, quali:

- la durata del partenariato;
- gli impegni comuni e quelli propri di ciascuna parte, incluso il rispetto della disciplina vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il quadro economico risultante dalle risorse, anche umane, messe a disposizione dalla PA e da quelle offerte dagli ETS nel corso del procedimento;
- le eventuali garanzie e coperture assicurative richieste agli ETS (tenuto conto della rilevanza degli impegni e delle attività di progetto);
- le eventuali sanzioni e le ipotesi di revoca del contributo a fronte di gravi irregolarità o inadempimenti degli ETS;
- la disciplina in ordine alla VIS (valutazione di impatto sociale) per come risultante dagli atti della procedura;
- i termini e le modalità della rendicontazione delle spese;
- i limiti e le modalità di revisione della convenzione, anche a seguito dell'eventuale riattivazione della co-progettazione;
- la disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in applicazione della disciplina vigente.

La **conclusione del percorso** di co-progettazione può **precedere il momento della presentazione della scheda progetto** relativa all'operazione finanziata nell'ambito della Strategia, **o avvenire successivamente** a tale momento.

Nel primo caso gli ETS individuati come partner andranno comunicati già in fase di presentazione della scheda progetto, in cui si dovranno indicare l'anagrafica e il ruolo di ciascun partner, mentre **nel secondo caso tali informazioni andranno fornite prima di procedere all'inserimento di spese afferenti all'operazione** ed in fase di presentazione dell'operazione andrà indicata solo la volontà di attuare l'operazione per il tramite della co-progettazione. In ogni caso in sede di rendicontazione il Comune beneficiario dovrà confermare l'assetto partenariale con il quale sta dando attuazione all'operazione.



12.1.1.2 Rendicontazione delle spese e trasferimento delle risorse

Il trasferimento delle risorse da parte di Regione Lombardia ai Comuni beneficiari, ai sensi di quanto previsto dall'art.8 della Convenzione, è strettamente connesso all'attività di rendicontazione effettuata dal Comune, che dovrà avvenire nel rispetto di quanto disciplinato dalle Linee Guida.

Negli interventi realizzati per il tramite della co-progettazione, **il Comune, in qualità di soggetto capofila del partenariato** costituito con gli ETS individuati, è tenuto a presentare la **rendicontazione di tutte le spese sostenute dal Comune stesso e dagli ETS selezionati in qualità di soggetti attuatori** mediante l'inserimento della **documentazione giustificativa** sul Sistema Informativo **Bandi e Servizi**. La rendicontazione di tutte le spese dovrà avvenire **in funzione dell'opzione di rendicontazione prescelta** dal Comune, nell'ambito della cui applicazione rientrano infatti le spese sostenute da tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione dell'operazione (Comune e ETS).

A tal fine, gli ETS dovranno pertanto presentare al soggetto capofila una rendicontazione analitica delle spese e delle attività svolte, corredata dalla documentazione necessaria a comprovare la spesa sostenuta nell'attuazione delle operazioni finanziate. In ragione della natura giuridica dell'istituto della co-progettazione e del rapporto di collaborazione che si attiva con gli ETS, **le risorse erogate agli ETS sono infatti da ricondurre ai contributi** disciplinati dall'art. 12 della legge 241/1990, dunque **non equiparabili all'erogazione di un corrispettivo** nell'ambito di un rapporto sinallagmatico, quale sarebbe, invece, il rapporto che si costituirebbe tra il Comune e l'ETS nell'ambito di un affidamento di un contratto pubblico.

Rispetto al **rapporto tra Comune e ETS** si specifica che:

- **non è configurabile come delega** a terzi;
- **gli ETS operano senza possibilità di ricarichi** e sono assoggettati a rendicontazione a costi reali delle spese da loro effettuate, a prescindere da eventuali obblighi di fatturazione interna.

Si ricorda che tutta la documentazione di spesa presentata in sede di rendicontazione, inclusa quindi quella relativa alle spese sostenute direttamente dagli ETS in qualità di soggetti attuatori, sarà sottoposta a **controlli amministrativi**, funzionali all'erogazione del contributo ai Comuni beneficiari della Strategia secondo le modalità e le tempistiche definite al par. 6 delle Linee Guida, in linea con le modalità di controllo che saranno definite all'interno del Sistema di Gestione e Controllo approvato per il Programma a valere sul quale è finanziata l'operazione.

Sarà cura del Comune, nell'ambito delle **convenzioni sottoscritte con gli ETS** in esito alla conclusione del percorso di co-progettazione, normare i flussi finanziari tra Comune e ETS selezionati, definendo quali siano le **modalità di trasferimento delle risorse** per l'attuazione dell'operazione (inclusa l'eventuale anticipazione).



12.1.2 Altre forme di partenariato

12.1.2.1 L'individuazione dei soggetti coinvolti nell'attuazione

I Comuni beneficiari che vogliono attivare **forme di collaborazione diverse dalla co-progettazione** possono istituire partenariati finalizzati alla realizzazione delle singole operazioni che compongono la Strategia.

Il partenariato potrà essere la forma di collaborazione/compartecipazione con ulteriori soggetti con i quali il Comune condivide finalità e obiettivi di una operazione e i quali partecipano attivamente alle diverse fasi dell'operazione in attuazione del principio di partenariato di cui al Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, che si basa su un **approccio di governance a più livelli** e assicura il coinvolgimento degli enti locali e degli altri enti istituzionali, del partenariato economico e sociale e della società civile.

Presupposto essenziale per la costituzione di un partenariato è l'**individuazione dei soggetti coinvolti**, dei **rispettivi ruoli**, della **definizione delle attività da svolgere** nell'ambito dell'operazione finanziata. In caso di **soggetti pubblici**, il Comune dovrà individuare l'**ente territorialmente e funzionalmente competente** sulla base del ruolo da assumere nell'ambito dell'operazione. In caso di **soggetti privati**, il Comune dovrà invece ricorrere ad una apposita **procedura di evidenza pubblica** (es. manifestazione di interesse aperta a tutti i soggetti in possesso di determinati requisiti e attivi sul territorio) applicando i principi generali di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza.

Anche il **vincolo giuridico** fra il Comune ed i soggetti individuati può variare in base alle fattispecie, potendo essere **insorto precedentemente alla presentazione della scheda progetto** relativa all'operazione finanziata, e limitarsi all'operazione stessa oppure essere di più ampia portata, o **insorgere successivamente** alla presentazione della scheda progetto.

Nel primo caso i soggetti partner individuati andranno comunicati già nella fase di presentazione della scheda progetto, in cui si dovranno indicare l'anagrafica e il ruolo di ciascun partner, mentre **nel secondo caso tali informazioni andranno fornite prima di procedere all'inserimento di spese afferenti all'operazione** ed in fase di presentazione dell'operazione andrà indicata solo la volontà di attuare l'operazione per il tramite di un partenariato da costituire. In ogni caso in sede di rendicontazione il Comune beneficiario dovrà confermare l'assetto partenariale con il quale sta dando attuazione all'operazione.

12.1.2.2 Rendicontazione delle spese e trasferimento delle risorse

Il trasferimento delle risorse da parte di Regione Lombardia ai Comuni beneficiari, ai sensi di quanto previsto dall'art.8 della Convenzione, è strettamente connesso all'attività di rendicontazione effettuata dal Comune, che dovrà avvenire nel rispetto di quanto disciplinato dalle Linee Guida.

Negli interventi realizzati in partenariato, **il Comune, in qualità di soggetto capofila del partenariato** è tenuto a presentare la **rendicontazione di tutte le spese sostenute dal Comune stesso e dai partner selezionati in qualità di soggetti attuatori** mediante l'inserimento della **documentazione giustificativa** sul Sistema Informativo **Bandi e Servizi**. La rendicontazione di tutte le spese dovrà avvenire **in funzione dell'opzione di rendicontazione prescelta** dal Comune, nell'ambito della cui



applicazione rientrano infatti le spese sostenute da tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione dell'operazione (Comune e soggetti partner).

A tal fine, i soggetti partner dovranno pertanto presentare al soggetto capofila una rendicontazione analitica delle spese e delle attività svolte, corredata dalla documentazione necessaria a comprovare la spesa sostenuta nell'attuazione delle operazioni finanziate.

Rispetto al **rapporto tra Comune e soggetti partner** si specifica che:

- **non è configurabile come delega** a terzi;
- **i partner operano senza possibilità di ricarichi** e sono assoggettati a rendicontazione a costi reali delle spese da loro effettuate, a prescindere da eventuali obblighi di fatturazione interna.

Si ricorda che tutta la documentazione di spesa presentata in sede di rendicontazione, inclusa quindi quella relativa alle spese sostenute direttamente dai soggetti partner in qualità di soggetti attuatori, sarà sottoposta a **controlli amministrativi**, funzionali all'erogazione del contributo ai Comuni beneficiari della Strategia secondo le modalità e le tempistiche definite al par. 6 delle Linee Guida, in linea con le modalità di controllo che saranno definite all'interno del Sistema di Gestione e Controllo approvato per il Programma a valere sul quale è finanziata l'operazione.

Sarà cura del Comune, nell'ambito dello **specifico atto di costituzione del partenariato** sottoscritto con i soggetti partner, normare i flussi finanziari tra Comune e partner selezionati, definendo quali siano le **modalità di trasferimento delle risorse** per l'attuazione dell'operazione (inclusa l'eventuale anticipazione).

12.1.3 Partenariato pubblico privato

Il partenariato pubblico privato (d'ora in avanti, PPP) è definito dall'art. 174 del libro IV del nuovo Codice dei contratti pubblici, il cui comma 1 mette in evidenza le caratteristiche che devono sussistere congiuntamente affinché un'operazione economica possa qualificarsi come PPP:

- tra un **ente concedente** e uno o più **operatori economici privati** viene instaurato un **rapporto contrattuale di lungo periodo** per raggiungere un risultato di interesse pubblico;
- la copertura dei fabbisogni finanziari connessi alla realizzazione del progetto proviene in misura significativa da **risorse reperite dalla parte privata**, anche in ragione del rischio operativo assunto dalla medesima;
- alla **parte privata** spetta il compito di **realizzare e gestire il progetto**, mentre alla **parte pubblica** quello di **definire gli obiettivi e di verificarne l'attuazione**;
- il **rischio operativo** connesso alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi viene allocato **in capo al soggetto privato**.

I contratti di PPP possono essere stipulati solo da enti concedenti qualificati ai sensi dell'art. 63 del Codice e si distinguono tra PPP contrattuale e PPP istituzionale.

L'istituto del PPP di tipo **contrattuale** (comma 3) comprende le figure della concessione (*corporate financing* e *project financing*), della locazione finanziaria e del contratto di disponibilità, nonché gli altri contratti stipulati dalla Pubblica amministrazione con operatori economici privati che abbiano



i contenuti di cui al comma 1 e siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela. Per la disciplina del PPP contrattuale, valgono le disposizioni di cui ai Titoli II, III e IV della Parte II per quanto riguarda l'affidamento e l'esecuzione dei contratti, ed ai successivi artt. 177, 178 e 179 per le modalità di allocazione del rischio operativo, la durata del contratto di PPP, le modalità di determinazione della soglia e i metodi di calcolo del valore stimato.

Il PPP di tipo **istituzionale**, invece, si realizza attraverso la creazione di un **ente partecipato** congiuntamente dalla parte privata e da quella pubblica ed è disciplinato dal D.lgs. n.175 del 19 agosto 2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e dalle altre norme speciali di settore.

La normativa stabilisce che le Pubbliche amministrazioni adottino il programma triennale delle esigenze pubbliche idonee ad essere soddisfatte attraverso forme di PPP, che il ricorso al PPP sia preceduto da una **valutazione preliminare di convenienza e fattibilità**; preveda una serie di meccanismi per l'approfondimento della valutazione preliminare e/o per la predisposizione dello schema di contratto di PPP; l'ente concedente eserciti il controllo sull'attività dell'operatore economico e, sentito quest'ultimo, nomini un **responsabile unico del progetto di PPP** tra soggetti dotati di idonee competenze tecniche che coordini e controlli l'esecuzione del contratto sotto il profilo tecnico e contabile.

I Comuni beneficiari possono dunque ricorrere per la selezione degli operatori economici qualificati cui affidare la realizzazione delle Strategie a contratti di PPP, come definito e disciplinato nel vigente Codice dei contratti pubblici e dal Regolamento (UE) 2021/1060 del 24 giugno 2021.

Nel caso di un'operazione di PPP, le spese per la realizzazione degli interventi, sostenute e pagate dal partner privato in qualità di soggetto attuatore, possono essere considerate **sostenute e pagate** dal Comune beneficiario e da quest'ultimo rendicontate sul Sistema Informativo **Bandi e Servizi** per la formalizzazione della **richiesta di pagamento del contributo** a Regione Lombardia, a condizione che siano ottemperate le seguenti condizioni:

- il Comune beneficiario abbia sottoscritto un accordo PPP con un partner privato;
- il Comune beneficiario abbia comunicato il partner privato individuato a Regione Lombardia in fase di presentazione della scheda progetto o nell'ambito della prima rendicontazione utile.

Le spese del partner privato dichiarate dal Comune beneficiario sono sottoposte ai medesimi controlli di ammissibilità delle spese sostenute dal Comune beneficiario.

Non sono ammessi costi del personale del partner privato.

Per le operazioni di PPP Regione Lombardia esegue i pagamenti a un conto di garanzia, per la cui definizione si rinvia all'art. 2, punto 39 del Regolamento (UE) 2021/1060, istituito appositamente a nome del Comune beneficiario per essere utilizzato in conformità dell'accordo di PPP (art. 74 Reg. (UE) 2021/1060).

Il Comune beneficiario titolare del conto di garanzia ha l'obbligo di informare Regione Lombardia, che ne faccia richiesta scritta, circa **l'ammontare dei fondi erogati e il saldo del conto di garanzia**.



Il Comune beneficiario ha, altresì, l'obbligo di **informare preventivamente** Regione Lombardia in caso di sostituzione del partner privato.

12.1.4 Assegnazione di appalti

Il Comune beneficiario può scegliere di attuare le operazioni attraverso l'assegnazione di appalti per la **realizzazione di opere** o la **fornitura di servizi** tramite **procedure ad evidenza pubblica o affidamenti ad enti in house**.

Nello specifico, la singola operazione potrà essere integralmente o parzialmente attuata attraverso tale modalità, **anche prevedendo più di una procedura** ad evidenza pubblica e/o affidamento, comunque nel rispetto di quanto previsto dalla normativa specifica in materia di appalti. Qualora scelga di attuare l'operazione attraverso la presente modalità di attuazione, il Comune beneficiario dovrà prestare **attenzione al corretto inquadramento delle spese** sostenute nell'ambito dell'appalto all'interno delle voci di spesa ammissibili, in particolare laddove sia stata selezionata una delle opzioni di semplificazione dei costi descritte al par. 4.2.

Con riferimento alla presente modalità di attuazione, si richiama inoltre quanto previsto al par. 7 relativamente alla **procedura per le comunicazioni obbligatorie relative alle gare espletate**.

12.1.5 Pubblicazione di bandi

In ultimo, il Comune beneficiario può scegliere di attuare le operazioni prevedendo la **promozione di bandi di erogazione di contributi diretti** finalizzati a sostenere la realizzazione di **specifici progetti** presentati da soggetti terzi (es. imprese, Enti del Terzo Settore, etc.).

Tali progetti, **selezionati dal Comune** in linea con quanto previsto dall'art. 29 del Regolamento (UE) n. 1060/2011, **si configureranno a loro volta come operazioni** finanziate nell'ambito della Strategia e i soggetti che li presentano si configureranno come soggetti beneficiari.

Con riferimento alla presente modalità di attuazione, si rimanda ad ulteriori indicazioni che verranno fornite da Regione Lombardia.



12.2 ALLEGATO 2 - INDICAZIONI PER LA RILEVAZIONE DEGLI INDICATORI DI MONITORAGGIO

12.2.1 Indicatori di output: Azioni di natura materiale (FESR)

Fondo	Macrocategoria di intervento	Indicatori di output	Unità di Misura
FESR	1. Interventi di efficientamento energetico di edifici pubblici	RCO18 - Edifici pubblici con una prestazione energetica migliorata	Numero di abitazioni
		RCO19 - Edifici pubblici con una prestazione energetica migliorata	Metri quadri
		RCO65 - Capacità degli alloggi sociali nuovi o modernizzati	Numero di persone
		RCO66 - Capacità delle classi nelle strutture per la cura dell'infanzia nuove o modernizzate	Numero di persone
		RCO67- Capacità delle classi nelle strutture scolastiche nuove o modernizzate	Numero di persone
	2. Interventi di riqualificazione di edifici pubblici	ISO411 - Edifici pubblici riqualificati	Metri quadri
		RCO65 - Capacità degli alloggi sociali nuovi o modernizzati	Numero di persone
		RCO66 - Capacità delle classi nelle strutture per la cura dell'infanzia nuove o modernizzate	Numero di persone
		RCO67- Capacità delle classi nelle strutture scolastiche nuove o modernizzate	Numero di persone
	3. Interventi per la costruzione di nuovi edifici pubblici	ISO412 - Nuovi edifici pubblici	Metri quadri
		RCO65 - Capacità degli alloggi sociali nuovi o modernizzati	Numero di persone
		RCO66 - Capacità delle classi nelle strutture per la cura dell'infanzia nuove o modernizzate	Numero di persone
		RCO67- Capacità delle classi nelle strutture scolastiche nuove o modernizzate	Numero di persone
		RCO19 - Edifici pubblici con una prestazione energetica migliorata	Metri quadri
	4. Interventi di riqualificazione degli	RCO114 - Spazio aperto creato o riabilitato in aree urbane	Metri quadri



Fondo	Macrocategoria di intervento	Indicatori di output	Unità di Misura
	spazi aperti (piazze, parcheggi, strade, mobilità sostenibile)	RCO58 - Infrastruttura ciclistica dedicata supportata	Km
	5. Interventi di potenziamento delle dotazioni naturali degli spazi pubblici (manutenzione ed ampliamento del verde urbano)	RCO114 - Spazio aperto creato o riabilitato in aree urbane	Metri quadri



MODALITÀ DI RILEVAZIONE

Campo	Indicatore
Codice indicatore	ISO411
Nome indicatore	Edifici pubblici riqualificati
Unità di misura	Metri quadri
Baseline	0
Target intermedio al 2024	>=0
Target finale al 2027	>0
Definizione e concetti	L'indicatore misura la superficie netta degli edifici pubblici oggetto di interventi di riqualificazione grazie al sostegno ricevuto.
Fonte dei dati	Intervento finanziato
Tempistica di rilevazione	Al completamento dell'output dell'intervento sostenuto

Campo	Indicatore
Codice indicatore	ISO412
Nome indicatore	Nuovi Edifici pubblici
Unità di misura	Metri quadri
Tipo di indicatore	Output
Baseline	0
Target intermedio al 2024	>=0
Target finale al 2027	>0
Definizione e concetti	L'indicatore misura la <u>superficie</u> netta dei nuovi edifici pubblici costruiti grazie al sostegno ricevuto.



Campo	Indicatore
Fonte dei dati	Intervento finanziato
Tempistica di rilevazione	Al completamento dell'output dell'intervento sostenuto

Campo	Indicatore
Codice indicatore	RCO18
Nome indicatore	Abitazioni con una prestazione energetica migliorata
Codice e nome sintetico dell'indicatore (nome degli open data)	RCO18 Energia: Abitazioni con una prestazione energetica migliorata
Unità di misura	Abitazioni
Tipo di indicatore	Output
Baseline	0
Target intermedio al 2024	>=0
Target finale al 2027	>0



Campo	Indicatore
Definizione e concetti	<p>L'indicatore misura il numero di abitazioni con un miglioramento delle prestazioni energetiche grazie al sostegno finanziario erogato. Il miglioramento della prestazione energetica è da intendersi in termini di miglioramento della classificazione energetica dell'abitazione di almeno una classe energetica e deve essere documentato sulla base dei certificati di prestazione energetica (APE). La classificazione energetica in questione è basata sulla definizione del certificato di prestazione energetica nazionale, in linea con la Direttiva 2010/31/UE.</p> <p>Un'abitazione è definita come "un locale o un insieme di locali in un edificio permanente o una parte strutturalmente separata di un edificio che (...) è progettato per essere abitato da una famiglia durante tutto l'anno".</p> <p>L'indicatore riguarda anche l'edilizia sociale, nel qual caso dovrebbe essere utilizzato anche l'indicatore RCO65 "Capacità degli alloggi sociali nuovi o modernizzati".</p> <p>Questo indicatore non riguarda le abitazioni che rientrano in RCO123 "Abitazioni che beneficiano di caldaie e impianti di riscaldamento alimentati a gas naturale in sostituzione di impianti a combustibili fossili solidi".</p>
Fonte dei dati	Intervento finanziato
Tempistica di rilevazione	Completamento dell'output e rilascio del certificato di prestazione energetica.



Campo	Indicatore
Codice indicatore	RCO19
Nome indicatore	Edifici pubblici con una prestazione energetica migliorata
Codice e nome sintetico dell'indicatore	RCO19 Energia: Edifici pubblici con una prestazione energetica migliorata
Unità di misura	Metri quadri
Tipo di indicatore	Output
Baseline	0
Target intermedio al 2024	>=0
Target finale al 2027	>0
Definizione e concetti	<p>L'indicatore misura la superficie netta degli edifici pubblici che conseguono una migliore prestazione energetica grazie al sostegno ricevuto. Il miglioramento della prestazione energetica deve essere inteso in termini di miglioramento della classificazione energetica dell'edificio pubblico di almeno una classe energetica, e deve essere documentato da certificati di prestazione energetica (APE). La classificazione energetica considerata riflette la definizione del Certificato di Prestazione Energetica nazionale, in linea con la Direttiva 2010/31/UE.</p> <p>L'indicatore non include: l'edilizia sociale (poiché questa è inserita in RCO18). scuole o ospedali privati di proprietà di investitori privati. Il sostegno a tali società private deve essere riportato come sostegno alle imprese utilizzando RCO01, ecc.</p>
Fonte dei dati	Intervento finanziato
Tempistica di rilevazione	Al completamento dell'output e all'emissione del certificato di prestazione energetica.



Campo	Indicatore
Codice indicatore	RCO58
Nome indicatore	Infrastrutture dedicate ai ciclisti beneficiarie di un sostegno
Codice e nome sintetico dell'indicatore	RCO58 Trasporto Urbano: infrastrutture dedicate ai ciclisti beneficiarie di un sostegno
Unità di misura	Km
Tipo di indicatore	Output
Baseline	0
Target intermedio al 2024	>=0
Target finale al 2027	>0
Definizione e concetti	L'indicatore misura la lunghezza delle infrastrutture ciclabili dedicate costruite di recente o significativamente migliorate grazie alla realizzazione dei progetti sostenuti. Le infrastrutture ciclabili dedicate comprendono strutture ciclabili separate dalle strade destinate al traffico veicolare o da altre parti della stessa strada con mezzi strutturali (cordoli, barriere), strade ciclabili, gallerie ciclabili, ecc. Per le infrastrutture ciclabili con corsie separate a senso unico (es: su ogni lato di una strada), la lunghezza viene misurata come lunghezza della corsia.
Fonte dei dati	Intervento finanziato
Tempistica di rilevazione	Al completamento dell'output dell'intervento sostenuto



Campo	Indicatore
Codice indicatore	RCO65
Nome indicatore	Capacità degli alloggi sociali nuovi o modernizzati
Codice e nome sintetico dell'indicatore	RCO65 Infra sociali: Capacità degli alloggi sociali nuovi o modernizzati
Unità di misura	Numero di persone
Tipo di indicatore	Output
Baseline	0
Target intermedio al 2024	>=0
Target finale al 2027	>0
Definizione e concetti	<p>L'indicatore misura il numero massimo di Numero di persone che possono essere ospitate in strutture di edilizia sociale di nuova costruzione o modernizzate. L'edilizia sociale si riferisce ad alloggi concessi da enti governativi o da organizzazioni senza scopo di lucro a cittadini a basso reddito o con esigenze particolari. Si prevede che tutti i nuovi alloggi sociali e la maggior parte degli alloggi sociali ristrutturati comporteranno una riqualificazione energetica.</p> <p>L'indicatore non comprende progetti per la manutenzione e le riparazioni.</p>
Fonte dei dati	Intervento finanziato
Tempistica di rilevazione	Al completamento dell'output dell'intervento sostenuto



Campo	Indicatore
Codice indicatore	RCO66
Nome indicatore	Capacità delle classi nelle strutture per la cura dell'infanzia nuove o modernizzate
Codice e nome sintetico dell'indicatore	RCO66 Istruzione: Capacità delle classi delle strutture per le cura dell'infanzia
Unità di misura	Numero di persone
Tipo di indicatore	Output
Baseline	0
Target intermedio al 2024	>=0
Target finale al 2027	>0
Definizione e concetti	L'indicatore misura la capacità delle classi in termini di numero massimo di posti nelle strutture per la cura dell'infanzia nuove o modernizzate. La capacità delle classi deve essere calcolata in conformità alla normativa nazionale, ma non deve includere insegnanti, genitori, personale ausiliario o altri soggetti che possano utilizzare le strutture. Le strutture per la cura dell'infanzia come gli asili nido e le scuole materne sono concepite per i bambini dalla nascita fino all'inizio dell'istruzione primaria. L'indicatore comprende le strutture per la cura dell'infanzia di nuova costruzione o modernizzate (per esempio, per aumentare gli standard di igiene e sicurezza); la modernizzazione non include la riqualificazione energetica o la manutenzione e le riparazioni.
Fonte dei dati	Intervento finanziato
Tempistica di rilevazione	Al completamento dell'output dell'intervento sostenuto



Campo	Indicatore
Codice indicatore	RCO67
Nome indicatore	Capacità delle classi nelle strutture scolastiche nuove o modernizzate
Codice e nome sintetico dell'indicatore	RCO67 Istruzione: capacità delle classi nelle strutture scolastiche
Unità di misura	Numero di persone
Tipo di indicatore	Output
Baseline	0
Target intermedio al 2024	>=0
Target finale al 2027	>0
Definizione e concetti	L'indicatore misura la capacità delle classi in termini di numero massimo di alunni/studenti che è possibile iscrivere per utilizzare le strutture scolastiche. La capacità delle classi deve essere calcolata in conformità alla legislazione nazionale, ma non deve comprendere insegnanti, genitori, personale ausiliario o altre. Numero di persone che possano ugualmente utilizzare le strutture. Le strutture scolastiche, quali scuole e università, possono essere di nuova costruzione o modernizzate. La modernizzazione non comprende la riqualificazione energetica o la manutenzione e le riparazioni.
Fonte dei dati	Intervento finanziato
Tempistica di rilevazione	Al completamento dell'output dell'intervento sostenuto



Campo	Indicatore
Codice indicatore	RCO114
Nome indicatore	Spazi aperti creati o ripristinati in aree urbane
Codice e nome sintetico dell'indicatore	RCO114 Spazi aperti creati o ripristinati in aree urbane
Unità di misura	Metri quadri
Tipo di indicatore	Output
Baseline	0
Target intermedio al 2024	>=0
Target finale al 2027	>0
Definizione e concetti	L'indicatore misura la superficie degli spazi pubblici aperti accessibili rinnovati/di nuova realizzazione. L'indicatore include gli spazi pubblici aperti secondo la definizione dell'ONU: "tutti i luoghi di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, accessibili e fruibili da tutti, gratuitamente e senza scopo di lucro". Gli spazi pubblici aperti possono includere parchi, giardini di comunità, piccoli parchi, piazze, piazze, sponde dei fiumi, spiagge, ecc. L'indicatore non comprende interventi significativi coperti da altri indicatori comuni (ovvero laddove l'obiettivo primario è ad esempio l'ammodernamento delle strade, il ripristino del territorio, ecc.). Sono escluse le manutenzioni e le riparazioni.
Fonte dei dati	Intervento finanziato
Tempistica di rilevazione	Al completamento dell'output dell'intervento sostenuto

12.2.2 Indicatori di output: Azioni di natura immateriale (FSE+)



Fondo	Macrocategoria di intervento	Priorità	Obiettivo Specifico (OS)	Azione	Indicatore di output	Unità di misura
FSE+	1. Interventi per l'occupazione	1.Occupazione	ESO4.1.	a.1	EECO02 - Disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo	Numero di persone
					EECO01 - Numero totale di partecipanti	Numero di persone
		4. Occupazione giovanile	Occupazione giovanile	a.4	EECO07 - Numero di giovani di età compresa tra 18 e 29 anni	Numero di persone
					EECO01 - Numero totale di partecipanti	Numero di persone
	2. Interventi per il sostegno a percorsi di istruzione post-secondari	2. Istruzione e formazione	ESO4.6.	f.2	EECO01 - Numero totale di partecipanti	Numero di persone
	3. Interventi per lo sviluppo di servizi educativi e formativi di qualità	2. Istruzione e formazione	ESO4.6.	f.4	EECO01 - Numero totale di partecipanti	Numero di persone
	4. Interventi per l'inclusione socio-lavorativa di persone in condizione di fragilità	3. Inclusione sociale	ESO4.8.	h.1	PSOI03 - Numero di persone in condizione di fragilità	Numero di persone
					EECO12 - Partecipanti con disabilità	Numero di persone



Fondo	Macrocategoria di intervento	Priorità	Obiettivo Specifico (OS)	Azione	Indicatore di output	Unità di misura
					EECO01 - Numero totale di partecipanti	Numero di persone
	5. Interventi per l'integrazione di servizi abitativi e sociali	3. Inclusione sociale	ESO4.11.	k.1	PSOI04 - Nuclei familiari	Numero di nuclei familiari
EECO01 - Numero totale di partecipanti					Numero di persone	
	6. Interventi per lo sviluppo di servizi di assistenza socio-sanitaria e socio-assistenziale	3. Inclusione sociale	ESO4.11.	k.2	PSOI04 - Nuclei familiari	Numero di nuclei familiari
EECO01 - Numero totale di partecipanti					Numero di persone	
	7. Interventi di innovazione sociale e di animazione territoriale	3. Inclusione sociale	ESO4.11.	k.4	PSOI04 - Nuclei familiari	Numero di nuclei familiari
EECO01 - Numero totale di partecipanti					Numero di persone	
Per interventi di animazione territoriale PSOISUS - Soggetti coinvolti					Numero di soggetti	
Per attuazione tramite bandi EECO19 - Numero di micro, piccole e medie imprese					Numero di imprese	



Fondo	Macrocategoria di intervento	Priorità	Obiettivo Specifico (OS)	Azione	Indicatore di output	Unità di misura
					sostenute (comprese le società cooperative e le imprese sociali)”	
	8. Interventi per servizi di sostegno a persone a rischio di esclusione sociale	3. Inclusione sociale	ES04.12	I.1	PSOI07 - Numero di persone in condizione di fragilità	Numero di persone
EECO01 - Numero totale di partecipanti					Numero di persone	



MODALITÀ DI RILEVAZIONE

Campo	Indicatore
Codice indicatore	EECO01
Nome indicatore	Numero totale di partecipanti
Codice e nome sintetico dell'indicatore	EECO01 – Numero totale dei partecipanti
Unità di misura	Numero di persone
Ripartizione	Per genere (uomini/donne)
Tipo di indicatore	Output
Baseline	0
Target intermedio al 2024	>=0
Target finale al 2027	>0
Definizione e concetti	Persone che beneficiano direttamente di un'operazione del FSE+. Le altre persone non sono considerate partecipanti.
Fonte dei dati	Intervento finanziato
Tempistica di rilevazione	Al completamento dell'output dell'intervento sostenuto

Campo	Indicatore
Codice indicatore	EECO02
Nome indicatore	Disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo
Codice e nome sintetico dell'indicatore	EECO02 – Disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo
Unità di misura	Numero di persone



Campo	Indicatore
Ripartizione	Per genere (uomini/donne)
Tipo di indicatore	Output
Baseline	0
Target intermedio al 2024	>=0
Target finale al 2027	>0
Definizione e concetti	I disoccupati sono persone solitamente senza lavoro, disponibili a lavorare e che cercano attivamente lavoro. Le persone considerate disoccupati iscritti ai centri per l'impiego secondo le definizioni nazionali sono sempre incluse in questa categoria anche se non soddisfano tutti e tre i criteri. L'indicatore si riferisce alla situazione sul mercato del lavoro dei partecipanti nel momento in cui entrano a far parte dell'intervento del FSE+.
Fonte dei dati	Intervento finanziato
Tempistica di rilevazione	Al completamento dell'output dell'intervento sostenuto



Campo	Indicatore
Codice indicatore	EECO07
Nome indicatore	Numero di giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni
Codice e nome sintetico dell'indicatore	EECO07 - giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni
Unità di misura	Numero di persone
Ripartizione	Per genere (uomini/donne)
Tipo di indicatore	Output
Baseline	0
Target intermedio al 2024	>=0
Target finale al 2027	>0
Definizione e concetti	Il numero di partecipanti di età compresa tra i 18 e i 29 anni al momento in cui entrano a far parte di un'operazione del FSE+. L'indicatore si riferisce all'età dei partecipanti nel momento in cui entrano a far parte dell'intervento del FSE+.
Fonte dei dati	Intervento finanziato
Tempistica di rilevazione	Al completamento dell'output dell'intervento sostenuto

Campo	Indicatore
Codice indicatore	EECO12
Nome indicatore	Partecipanti con disabilità
Codice e nome sintetico dell'indicatore	EECO12 – Partecipanti con disabilità
Unità di misura	Numero di persone
Ripartizione	Per genere (uomini/donne)



Campo	Indicatore
Tipo di indicatore	Output
Baseline	0
Target intermedio al 2024	>=0
Target finale al 2027	>0
Definizione e concetti	I "partecipanti con disabilità" sono persone registrate come disabili secondo le definizioni nazionali.
Fonte dei dati	Intervento finanziato
Tempistica di rilevazione	Al completamento dell'output dell'intervento sostenuto

Campo	Indicatore
Codice indicatore	EECO19
Nome indicatore	Numero di micro, piccole e medie imprese sostenute (comprese le società cooperative e imprese sociali)
Codice e nome sintetico dell'indicatore	EECO19 – numero di micro, piccole e medie imprese sostenute
Unità di misura	Numero di imprese
Tipo di indicatore	Output
Baseline	0
Target intermedio al 2024	>=0
Target finale al 2027	>0
Definizione e concetti	Si considera impresa ogni soggetto, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica, comprese le società cooperative e le imprese dell'economia sociale. La categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250



Campo	Indicatore
	persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. L'indicatore verrà valorizzato solo nel caso in cui l'intervento preveda l'attuazione tramite bando di selezione delle operazioni da finanziare.
Fonte dei dati	Intervento finanziato
Tempistica di rilevazione	Al completamento dell'output dell'intervento sostenuto

Campo	Indicatore
Codice indicatore	PSOI03 e PSOI07
Nome indicatore	Numero di persone in condizione di fragilità
Codice e nome sintetico dell'indicatore	PSOI03 - Numero di persone in condizione di fragilità PSOI07 - Numero di persone in condizione di fragilità
Unità di misura	Numero di persone
Rilevazione	Per genere (uomini/donne)
Tipo di indicatore	Output
Baseline	0
Target intermedio al 2024	>=0
Target finale al 2027	>0
Definizione e concetti	Si considerano le persone in condizione di fragilità (come, ad esempio, in situazione o a rischio di esclusione sociale e/o di marginalità) che beneficiano direttamente di una operazione del FSE+.
Fonte dei dati	Intervento finanziato
Tempistica di rilevazione	Al completamento dell'output dell'intervento sostenuto



Campo	Indicatore
Codice indicatore	PSO104
Nome indicatore	Nuclei familiari
Codice e nome sintetico dell'indicatore	PSO104 – Nuclei familiari
Unità di misura	Numero di nuclei familiari
Tipo di indicatore	Output
Baseline	0
Target intermedio al 2024	>=0
Target finale al 2027	>0
Definizione e concetti	Si considerano i nuclei familiari che beneficiano direttamente di un'operazione del FSE+. Nel caso in cui più partecipanti afferisca allo stesso nucleo familiare, il nucleo viene conteggiato una sola volta ai fini del calcolo degli indicatori.
Fonte dei dati	Intervento finanziato
Tempistica di rilevazione	Al completamento dell'output dell'intervento sostenuto

Campo	Indicatore
Codice indicatore	PSOISUS
Nome indicatore	Soggetti coinvolti
Codice e nome sintetico dell'indicatore	PSOISUS – soggetti coinvolti
Unità di misura	Numero di soggetti
Tipo di indicatore	Output



Campo	Indicatore
Baseline	0
Target intermedio al 2024	>=0
Target finale al 2027	>0
Definizione e concetti	Si considerano “soggetti coinvolti” i soggetti attivi sul territorio coinvolti nell’ambito di interventi di animazione territoriale. Nel caso in cui lo stesso soggetto partecipi a più attività nell’ambito dello stesso intervento, il soggetto dovrà essere conteggiato una sola volta ai fini del calcolo dell’indicatore. L’indicatore verrà valorizzato solo per gli interventi di animazione territoriale.
Fonte dei dati	Intervento finanziato
Tempistica di rilevazione	Al completamento dell’output dell’intervento sostenuto

12.2.3 Indicatore di output: azioni di governance

Campo	Indicatore
Codice indicatore	ISO413
Nome indicatore	Progetti di assistenza tecnica
Codice e nome sintetico dell’indicatore	ISO413 – Progetti di assistenza tecnica
Unità di misura	Numero
Tipo di indicatore	Output
Baseline	0
Target intermedio al 2024	>=0
Target finale al 2027	>0



Campo	Indicatore
Definizione e concetti	L'indicatore misura il numero di Progetti/incarichi che si ritiene di dover attivare per garantire competenze e strumenti specifici per una corretta esecuzione della Strategia di sviluppo urbano sostenibile.
Fonte dei dati	Intervento finanziato
Tempistica di rilevazione	Al completamento dell'output dell'intervento sostenuto



12.2.4 Schede di rilevazione dei dati dei partecipanti agli interventi cofinanziati dal PR FSE+ 2021-2027

12.2.4.1 Scheda di rilevazione dei dati dei partecipanti maggiorenni agli interventi cofinanziati dal PR FSE + 2021-2027

Il presente modello contiene tutti i dati che i beneficiari sono tenuti a raccogliere durante il periodo di attuazione dell'intervento finanziato dal PR FSE+ 2021-2027 al fine di trasmettere a Regione Lombardia le informazioni aggregate relative ai partecipanti al progetto necessarie per l'adempimento degli obblighi di monitoraggio del programma. Tutte le sezioni sono obbligatorie ad eccezione di quella che raccoglie le informazioni sulle eventuali condizioni di vulnerabilità. Il partecipante può infatti dichiarare di non volere fornire all'Amministrazione le informazioni relative alla condizione di vulnerabilità. La raccolta delle informazioni relative ai partecipanti agli interventi è parte degli obblighi derivanti dall'ammissione ad un contributo a valere sul PR Lombardia FSE+ 2021-2027. I dati alimenteranno in modo aggregato gli indicatori di output del programma per la verifica del conseguimento dei target intermedi e finali. Il beneficiario è inoltre tenuto a far prendere visione e sottoscrivere al partecipante l'autorizzazione al trattamento dei dati e la relativa informativa.

Il sottoscritto _____

cognome e nome del/della richiedente

sexso M F

nato/a a _____ (provincia _____) il giorno ____/____/____

Comune o Stato estero di nascita sigla

residente a _____ (provincia _____)

domiciliato a _____ (provincia _____) via _____ n. _____
(se il domicilio è diverso dalla residenza)

telefono _____/_____

indirizzo di posta elettronica / posta elettronica certificata (PEC) _____



codice fiscale

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

consapevole che ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni accertate dall'amministrazione precedente verranno applicate le sanzioni penali previste, nonché ove applicabile, l'eventuale decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera, ai fini della partecipazione all'iniziativa finanziata dal PR Lombardia FSE+ 2021-2027.

DICHIARA

Di avere cittadinanza:

- Italiana
- di un paese appartenente all'Unione europea
- di un paese terzo (selezionare in caso di cittadinanza di un paese non appartenente all'Unione europea o nel caso persona apolide o di cittadinanza indeterminata)

Di essere genitore:

- SI
- NO

In caso positivo:

- di un minore (0-18 anni)
- di un giovane (18-25 anni)

Di essere

Partecipante senz'atetto o colpito/a da esclusione abitativa (*si tratta di dati personali in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679*)

- SI
- NO

Partecipante provenienti da zone rurali (*si tratta di dati personali in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679*)

- SI
- NO

**Di essere in possesso del seguente titolo di studio (scelta singola):**

- diploma di istruzione secondaria di primo grado o inferiore (ISCED 0-2) *(si tratta di dati personali in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679)*
- diploma di istruzione secondaria di secondo grado (ISCED 3) *(si tratta di dati personali in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679)*
- diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) *(si tratta di dati personali in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679)*
- diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) *(si tratta di dati personali in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679)*

Di essere nella seguente condizione in relazione alla partecipazione al mercato del lavoro (scelta singola):

- disoccupato/a *(si tratta di dati personali in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679)*
 - Fino a 6 mesi (≤ 6)
- disoccupato/a di lungo periodo *(si tratta di dati personali in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679)*
 - Da 6 mesi a 12 mesi
 - Da 12 mesi e oltre
- lavoratore/trice *(si tratta di dati personali in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679)*
- lavoratore/trice autonomo *(si tratta di dati personali in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679)*
- persona inattiva (che non è occupato né in cerca di occupazione) *(si tratta di dati personali in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679)*

Di non trovarsi in una condizione di vulnerabilità

Di trovarsi in una o più delle seguenti condizioni di vulnerabilità (scelta multipla):



(I dati riportati comprendono una categoria speciale di dati personali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679)

- persona con disabilità
- persona in condizione di fragilità economica
- persona in una o più delle seguenti condizioni di fragilità
 - persona sottoposta a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria
 - problemi di salute fisica
 - problemi di salute psichica
 - problemi di dipendenza connessi all'uso di alcool, di sostanze o altro
 - persona a rischio di esclusione sociale
 - persona a rischio di grave emarginazione
 - persona appartenente a minoranze (comprese le comunità emarginate come i Rom)

- Di non volere fornire informazioni in merito alla condizione di vulnerabilità**

Da compilarsi qualora il richiedente non intenda fornire le informazioni sulla condizione di vulnerabilità:

Il/La sottoscritto/a [completare con il nominativo del partecipante] non intende fornire all'Amministrazione le informazioni relative alla condizione di vulnerabilità della domanda di iscrizione agli interventi del Programma FSE+ 2021-2027.

- Consenso al trattamento dei propri dati personali e sensibili**

Il/la sottoscritto/a [completare con il nominativo del partecipante] autorizza _____ al trattamento dei dati personali, inclusi i dati sensibili, definiti all'art. 2-sexies del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii e all'art.9 par.1 del Regolamento (UE) n.679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 come "Categorie particolari di dati personali" che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona" e i dati personali relativi a condanne penali e reati definiti dall'art. 10 del suddetto Regolamento e dall'art. 2-octies del D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii, indicati per le finalità di cui al bando/avviso pubblico in oggetto.



Il/La sottoscritto/a dichiara che la firma apposta sul presente documento viene considerata come presa visione dell'informativa in attuazione al Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE n. 2016/679).

12.2.4.2 Scheda di rilevazione dei dati dei partecipanti minorenni agli interventi cofinanziati dal PR FSE + 2021-2027

Il presente modello contiene tutti i dati che i beneficiari sono tenuti a raccogliere durante il periodo di attuazione dell'intervento finanziato dal PR FSE+ 2021-2027 al fine di trasmettere a Regione Lombardia le informazioni aggregate relative ai partecipanti al progetto necessarie per l'adempimento degli obblighi di monitoraggio del programma. Tutte le sezioni sono obbligatorie ad eccezione di quella che raccoglie le informazioni sulle eventuali condizioni di vulnerabilità. Il partecipante può infatti dichiarare di non volere fornire all'Amministrazione le informazioni relative alla condizione di vulnerabilità. La raccolta delle informazioni relative ai partecipanti agli interventi è parte degli obblighi derivanti dall'ammissione ad un contributo a valere sul PR Lombardia FSE+ 2021-2027. I dati alimenteranno in modo aggregato gli indicatori di output del programma per la verifica del conseguimento dei target intermedi e finali. Il beneficiario è inoltre tenuto a far prendere visione e sottoscrivere al partecipante l'autorizzazione al trattamento dei dati e la relativa informativa.

Il/la richiedente (nome e Cognome)

Codice fiscale

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

telefono /

indirizzo di posta elettronica / posta elettronica certificata (PEC)

In qualità di (selezionare scelta):

- Genitore/soggetto esercente la responsabilità genitoriale
- tutore legale
- altro _____



- SI
 NO

Partecipante provenienti da zone rurali *(si tratta di dati personali in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679)*

- SI
 NO

È in possesso del seguente titolo di studio (scelta singola):

- diploma di istruzione secondaria di primo grado o inferiore (ISCED 0-2) *(si tratta di dati personali in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679)*
- diploma di istruzione secondaria di secondo grado (ISCED 3) *(si tratta di dati personali in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679)*
- diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) *(si tratta di dati personali in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679)*
- (Non applicabile)* diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) *(si tratta di dati personali in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679)*

È nella seguente condizione in relazione alla partecipazione al mercato del lavoro (scelta singola):

- disoccupato/a *(si tratta di dati personali in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679)*
- Fino a 6 mesi (<=6)
- disoccupato/a di lungo periodo *(si tratta di dati personali in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679)*
- Da 6 mesi a 12 mesi
- Da 12 mesi e oltre
- lavoratore/trice *(si tratta di dati personali in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679)*



lavoratore/trice autonomo (si tratta di dati personali in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679)

persona inattiva (che non è occupato né in cerca di occupazione) (si tratta di dati personali in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679)

Di non trovarsi in una condizione di vulnerabilità

Si trova in una o più delle seguenti condizioni di vulnerabilità (scelta multipla):

(I dati riportati comprendono una categoria speciale di dati personali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679)

persona con disabilità

persona in condizione di fragilità economica

persona in una o più delle seguenti condizioni di fragilità

persona sottoposta a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria

problemi di salute fisica

problemi di salute psichica

problemi di dipendenza connessi all'uso di alcool, di sostanze o altro

persona a rischio di esclusione sociale

persona a rischio di grave emarginazione

persona appartenente a minoranze (comprese le comunità emarginate come i Rom)

Di non volere fornire informazioni in merito alla condizione di vulnerabilità del minore

Da compilarsi qualora il richiedente non intenda fornire le informazioni sulla condizione di vulnerabilità:

Il/La sottoscritto/a [completare con il nominativo del genitore/tutore/altro] non intende fornire all'Amministrazione le informazioni relative alla condizione di vulnerabilità della domanda di iscrizione agli interventi del Programma FSE+ 2021-2027.

Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili del minore

Il/la sottoscritto/a [completare con il nominativo del genitore/tutore/altro] nato a _____ (_____) il _____ residente a _____ in via _____ n. _____, città _____ (_____), in qualità di genitore del /tutore che esercita la potestà sul / _____ minore



_____ autorizza _____ al trattamento dei dati personali, inclusi i dati sensibili così come definiti all'art.9 par.1 del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 come "Categorie particolari di dati personali" che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona indicati per le finalità di cui al bando/avviso pubblico in oggetto e secondo le condizioni applicabili previste ai sensi dell'art.8. del citato Regolamento e dell'art. 2-quinquies del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

Il/La sottoscritto/a dichiara che la firma apposta sul presente documento viene considerata come presa visione dell'informativa in attuazione al Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE n. 2016/679).



12.2.5 Informativa privacy Regione Lombardia



Regione Lombardia

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI STRATEGIE DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE

AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL GDPR

Il presente documento ha lo scopo di informarla circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito "Regolamento"), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il "Codice Privacy"), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all'art. 13 e 14 del Regolamento.

Ai sensi dell'art. 13 par. 3 e dell'art. 14, par. 4 del Regolamento UE 679/2016, qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.

1. Il Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

2. Finalità e base giuridica del trattamento.

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:



Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
<p>I Suoi dati personali sono trattati al fine di attuare correttamente le diverse fasi del procedimento amministrativo, di rendicontazione e controllo delle azioni delle Strategie Urbane di Sviluppo Urbano Sostenibile, finanziate a valere sul FSE+ 2021/2027, FESR 2021-2027, FSC 2021-2027 e risorse autonome regionali; nonché per ottemperare all'obbligo di trasmissione dei dati necessari, in forma anonima e aggregata, dei alla CE e MEF/IGRUE.</p>	<p>Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del Trattamento ai sensi dell'art. 6, par.1, lett. e) del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679 (GDPR), nonché dell'art. 2-ter del D.Lgs. 196/2003, aggiornato con D.Lgs. 101/2028 (Codice Privacy).</p> <p>Il trattamento di categorie particolari di dati personali, necessario per motivi di interesse pubblico, avviene in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 9, comma 2, lett. g) GDPR, nonché art. 2-sexies del Codice Privacy e art. 10 GDPR.</p> <p>Il trattamento dei dati avviene, altresì, in linea con le previsioni della normativa di riferimento per l'attuazione di interventi cofinanziati dal PR FSE+2021-2027 e dal PR FESR 2021-2027/FSC 2021-2027:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Regolamento (UE) 2021/1060, recante le disposizioni comuni e le regole finanziarie applicabili ai fondi SIE, compresi il FSE+ e il FESR; - il Regolamento (UE) 2021/1057, che istituisce il FSE+; 	<p>Dati comuni: anagrafici – nome cognome, data di nascita, residenza, livello di istruzione, posizione occupazionale, percorso professionale, stato civile, composizione del nucleo familiare.</p> <p>Categorie particolari di dati: Condizione di disabilità, Condizione sociale, Condizione di vulnerabilità, Condizione di fragilità, stato di salute.</p> <p>Parti relative alla scheda di rilevazione dei dati dei partecipanti agli interventi cofinanziati dal PR FSE + 2021-2027.</p> <p>Dati e informazioni sulla rappresentanza legale e titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica e delle persone giuridiche private.</p> <p>Dati giudiziari: sussistenza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.</p> <p>Dati relativi a spese di rendicontazione del personale: buste paga, cedolini e/o giustificativi di spesa, contratti di lavoro o documenti equivalenti, Certificazione Unica.</p>



	<ul style="list-style-type: none"> - il Regolamento (UE) n. 1058/2021 che istituisce il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); - il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei; - il PR Lombardia FSE+ 2021-2027, approvato con Decisione di esecuzione C (2022)5302 del 17 luglio 2022; - il PR Lombardia FESR 2021-2027, approvato con decisione di esecuzione C (2022) 5671 final del 01.08.22; - Delibera CIPESS n. 23 del 23 aprile 2024 che assegna le risorse FSC 21-27 a Regione Lombardia; - il D.P.R. marzo 2025, n. 66 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027; - la DGR n. XI/6987/2022 "Programmazione europea 2021 – 2027: Strategie di sviluppo urbano sostenibile. Percorso di approvazione e schema di convenzione attuativa"; - Accordo di Partenariato approvato con Decisione di 	
--	--	--



	esecuzione della CE il 15 luglio 2022.	
--	--	--

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei Suoi dati personali, è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

5. Trattamento, comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti in ordine a misure, accorgimenti, *modus operandi*, volti alla concreta tutela dei suoi dati personali e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati saranno trattati per obblighi di legge, finalità istituzionali e per gli adempimenti previsti nell'ambito delle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile, dai Comuni beneficiari delle Strategie in qualità di Titolari Autonomi del Trattamento dei dati.

Inoltre, i Suoi dati personali, potranno essere comunicati a soggetti terzi, appositamente nominati in qualità di Responsabili del trattamento, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.

A tale riguardo si precisa che Regione Lombardia ha nominato, altresì, come Responsabili del trattamento dei dati:

ARIA S.p.A.: soggetto gestore delle piattaforme informatiche Edma e Bandi e Servizi (BeS);

EY Advisory S.p.A.: soggetto affidatario del servizio di Assistenza Tecnica per l'attuazione delle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile riferite alla Programmazione Europea 2021-2027.

Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, i suddetti soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

I suoi dati personali non saranno diffusi.



6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. Tempi di conservazione.

I Suoi dati personali saranno conservati per un tempo non superiore a 10 (dieci) anni dalla data di conclusione della Strategia indicata nella Convenzione sottoscritta tra Regione Lombardia e il Comune titolare della Strategia per l'attuazione della stessa. Ciò in osservanza di quanto stabilito all'art. 5, comma 1, lett. e), del GDPR e art. 2220 c.c., in modo da consentire tutti gli adempimenti conseguenti previsti nelle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile e dagli obblighi di legge, nonché l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico di cui è investito il Titolare.

8. I diritti degli interessati.

Il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza, dell'identità personale e del diritto alla protezione dei dati personali.

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- **Diritto di accesso (art. 15)**
- **Diritto alla rettifica o alla cancellazione (art. 16)**
- **Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)**
- **Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)**

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo: presidenza@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo piazza Città di Lombardia n. 1 Milano, Direzione Generale Presidenza.

9. Reclamo all'Autorità di controllo.

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante



(www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@regione.lombardia.it.

11. Modifiche.

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.



12.3 ALLEGATO 3 - INDICAZIONI PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DEI DESTINATARI

Nell'ambito della realizzazione delle **operazioni di tipo immateriale a valere sul FSE+**, il Comune beneficiario/soggetto attuatore è responsabile di accertarsi che i **destinatari coinvolti nelle attività risultino effettivamente in possesso dei requisiti previsti** per le diverse tipologie di intervento di riferimento.

Pertanto, in fase di presa in carico delle persone nell'ambito delle singole operazioni, il Comune beneficiario/soggetto attuatore deve **effettuare la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti** tramite la **consultazione di sistemi informativi regionali** e **l'acquisizione di specifica documentazione**.

Nel dettaglio, i requisiti oggetto di verifica fanno riferimento ai destinatari delle seguenti tipologie di intervento:

➤ **Interventi per l'occupazione**

I destinatari di riferimento per gli interventi volti al sostegno dell'occupazione sono le **persone disoccupate**, o comunque a **rischio di espulsione, inoccupate e inattive**, nonché i **giovani**, che rappresentano il target di una priorità di intervento nell'ambito del PR FSE+ 2021-2027.

Si specifica che i partecipanti alle operazioni finanziate a valere sulla presente tipologia di intervento **non devono risultare destinatari di servizi analoghi** a quelli finanziati attraverso le SUS **nell'ambito di altri interventi di politica attiva** oggetto di finanziamenti pubblici.

Priorità 1. Occupazione, ESO4.1, Azione a.1

I **disoccupati/inoccupati**, in linea con le disposizioni definite a livello nazionale del D.lgs. n. 150/2015, sono soggetti **privi di impiego o lavoratori il cui reddito da lavoro risulta inferiore alla soglia dell'incapienza secondo la disciplina fiscale** (D.P.R. 917/86, art. 13) che dichiarano la propria immediata disponibilità allo svolgimento di un'attività lavorativa e alla partecipazione ad iniziative per la ricerca attiva del lavoro tramite il rilascio telematico di una **Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro** (di seguito anche "**DID**"). Il Comune beneficiario o il soggetto attuatore ha la responsabilità di accertarsi del fatto che la persona risulti in possesso dei requisiti previsti attraverso il Sistema Informativo Unitario Lavoro (di seguito denominato "**SIUL**") e di acquisire la documentazione necessaria.

Nello specifico, il Comune beneficiario o il soggetto attuatore verifica, anche con il supporto degli enti accreditati coinvolti nell'erogazione delle attività, in linea con quanto previsto dal Vademecum per l'attuazione delle SUS, **che la persona abbia rilasciato la DID**. Qualora la persona ne sia priva, gli enti accreditati coinvolti nell'erogazione delle attività la supporta nel rilascio.

Inoltre, come previsto dall'art. 20 del D.lgs. 150/2015, lo stato di disoccupazione viene confermato, a seguito del rilascio della DID, con la **stipula del Patto di Servizio Personalizzato**, nel quale vengono indicate le attività che la persona si impegnerà a svolgere per la ricerca di un'occupazione. La definizione del PSP può avvenire tramite il coinvolgimento degli operatori accreditati al lavoro nell'ambito delle attività progettuali finanziate attraverso le SUS.

Il Comune beneficiario/soggetto attuatore **conserva agli atti i documenti relativi alla DID e al PSP** del destinatario ai fini della prova nel caso di eventuali controlli svolti da Regione Lombardia.



Con riferimento alle **persone a rischio di espulsione**, si intendono in particolare i soggetti **occupati sospesi**, ossia i lavoratori percettori di indennità di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro, ad esclusione dei percettori di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO). Nello specifico, si rimanda alla Tabella 1 per la verifica dei requisiti e delle relative modalità di verifica.

Gli **inattivi** sono i soggetti che **non risultano classificati come occupati che non sono attivamente alla ricerca di una occupazione**, ossia non presentano una DID attiva al momento dell'adesione all'intervento.

Il Comune beneficiario/soggetto attuatore è tenuto quindi a verificare che i **soggetti destinatari risultino effettivamente privi di impiego al momento dell'adesione** nell'ambito dell'operazione. Tale verifica viene effettuata tramite SIUL, anche con il supporto degli enti accreditati alla formazione e lavoro coinvolti nell'erogazione delle attività, al fine di controllare, sulla base dei dati relativi alle Comunicazioni Obbligatorie (COB), **che non vi siano rapporti di lavoro in essere** al momento dell'avvio delle attività progettuali.

Priorità 4. Occupazione giovanile, ESO4.1, Azione a.4

Per quanto riguarda la categoria relativa ai **giovani**, ossia le persone di **età compresa tra i 15 e i 35 anni compiuti**, la verifica del requisito legato all'età sarà effettuata al momento della presa in carico della persona sulla base di una **copia del documento di identità o di riconoscimento in corso di validità**.

Il Comune beneficiario/soggetto attuatore conserva agli atti una copia del documento di identità o di riconoscimento in corso di validità del destinatario ai fini della prova nel caso di eventuali controlli svolti da Regione Lombardia.

Tabella 1 – Macrocategoria “Interventi per l’occupazione”: sintesi delle tipologie di destinatari e delle modalità di verifica

Destinatari	Descrizione	Modalità e documentazione di verifica
Disoccupati Inoccupati	Soggetti privi di impiego o lavoratori il cui reddito da lavoro risulta inferiore alla soglia dell'incapienza secondo la disciplina fiscale (D.P.R. 917/86, art. 13) che hanno rilasciato la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) e hanno stipulato un Patto di Servizio Personalizzato (PSP), ai sensi del D.Lgs. n. 150/2015.	Sistema informativo SIUL da cui si evince la presenza di una DID in stato "attivo" e stato di disoccupazione fornito da ANPAL. <ul style="list-style-type: none"> Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) Patto di Servizio Personalizzato (PSP)
Soggetti inattivi	Soggetti che non risultano classificati come occupati che non sono attivamente alla ricerca di una occupazione, ossia non presentano una DID e un PSP attivo al momento dell'adesione.	Sistema informativo SIUL da cui si evince l'assenza di un rapporto di lavoro in essere attraverso la verifica delle COB.



Destinatari	Descrizione	Modalità e documentazione di verifica
Giovani	Soggetti di età compresa tra i 15 e i 35 anni compiuti.	<ul style="list-style-type: none"> Copia del documento di identità o di riconoscimento in corso di validità
Occupati sospesi	Occupati sospesi in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) per le causali previste dal D. lgs. 148/2015.	<ul style="list-style-type: none"> Copia del verbale di esame congiunto in sede pubblica, regionale o ministeriale (Ministero del Lavoro e delle politiche sociali) a seconda territorialità dell'azienda della causale per la concessione della CIGS; Lettera del datore di lavoro che comunichi al lavoratore di essere sospeso in CIGS; <p>Solo per contratti di solidarietà (Art. 21, comma 1, lettera c D.lgs 148/2015 e Art. 25 bis comma 2 lett. c D.lgs 148/2015):</p> <ul style="list-style-type: none"> Copia del Contratto di Solidarietà; Lettera del datore di lavoro che comunichi al lavoratore di essere sospeso.
	Occupati sospesi in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) per cessazione attività di cui all'art. 44, D.L. 109/2018.	<ul style="list-style-type: none"> Copia del verbale di esame congiunto in sede pubblica ministeriale (Ministero del Lavoro e delle politiche sociali); Lettera del datore di lavoro che comunichi al lavoratore di essere sospeso in CIGS.
	Occupati sospesi con Fondi di solidarietà (Assegno di integrazione salariale /Assegno di solidarietà) di cui al Titolo II del D.Lgs. n. 148/15.	<ul style="list-style-type: none"> Copia del verbale di accordo tra le parti; Lettera del datore di lavoro che comunichi al lavoratore di essere sospeso.



➤ **Interventi per lo sviluppo di servizi educativi e formativi di qualità**
Priorità 2. Istruzione e Formazione, ESO4.6, Azione f.4

I destinatari di riferimento delle operazioni volte al sostegno dello sviluppo di servizi educativi e formativi di qualità sono: gli **studenti**, i **docenti** e, in generale, i **giovani**, con particolare attenzione ai soggetti più fragili.

Per la **verifica del possesso dei requisiti di studente o docente**, il Comune beneficiario/soggetto attuatore richiede agli Istituti scolastici impattati dalle attività progettuali finanziate a valere sulle SUS una **dichiarazione** che riporti l'**elenco esaustivo degli studenti partecipanti e dei docenti coinvolti** nelle attività. Con specifico riferimento agli **studenti minorenni**, laddove non risulti possibile per l'Istituto scolastico coinvolto la predisposizione di un elenco completo degli studenti iscritti partecipanti alle attività, sarà ritenuta valida anche una **dichiarazione sottoscritta dal genitore dello studente o dal soggetto esercente la responsabilità genitoriale**.

Il Comune beneficiario/soggetto attuatore conserva agli atti tali dichiarazioni ai fini della prova nel caso di eventuali controlli svolti da Regione Lombardia.

Con riferimento alla categoria dei **giovani**, intesi come persone di età compresa tra i 15 e i 35 anni compiuti, la verifica del requisito legato all'età sarà effettuato al momento della presa in carico della persona sulla base di una **copia del documento di identità o di riconoscimento in corso di validità**.

Il Comune beneficiario/soggetto attuatore conserva agli atti una copia del documento di identità o di riconoscimento in corso di validità del destinatario ai fini della prova nel caso di eventuali controlli svolti da Regione Lombardia.

Tabella 2 – Macrocategoria “Interventi per lo sviluppo di servizi educativi e formativi di qualità”: sintesi delle tipologie di destinatari e delle modalità di verifica

Destinatari	Descrizione	Modalità e documentazione di verifica
Studenti	Soggetti formalmente iscritti a un corso di studi dell'Istituto scolastico impattato dalle SUS.	<ul style="list-style-type: none"> Dichiarazione dell'Istituto scolastico impattato dalle SUS che riporti l'elenco esaustivo degli studenti partecipanti; Dichiarazione sottoscritta dal genitore dello studente minorenne o dal soggetto esercente la responsabilità genitoriale.
Docenti	Soggetti formalmente occupati in attività di insegnamento presso l'Istituto scolastico impattato dalle SUS.	<ul style="list-style-type: none"> Dichiarazione dell'Istituto scolastico impattato SUS che riporti l'elenco esaustivo dei docenti coinvolti.



Destinatari	Descrizione	Modalità e documentazione di verifica
Giovani	Soggetti di età compresa tra i 15 e i 35 anni compiuti.	<ul style="list-style-type: none"> Copia del documento di identità o di riconoscimento in corso di validità.

12.4 ALLEGATO 4 - MODELLO DI PROSPETTO DI CALCOLO DEL COSTO ORARIO



PROSPETTO DI CALCOLO DEL COSTO ORARIO	
Cognome e nome del lavoratore	
CF lavoratore	
Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato	
% Part-time	
Data assunzione del lavoratore	
Qualifica contrattuale	
Livello di inquadramento	
A. RETRIBUZIONE	
A1. Somma delle retribuzioni mensili lorde relative a mensilità	€
A2. Tredicesima mensilità (quota maturata nelle n mensilità disponibili)	€
A3. Eventuale quattordicesima mensilità (quota maturata nelle n mensilità disponibili)	€
A4. Eventuali maggiorazioni legate ai turni	€
A5. Arretrati (purché direttamente collegati alle n mensilità disponibili)	€
A6. Quota di TFR annuo maturato	€
Totale lordo annuo (A)	€
B. ONERI SOCIALI E PREVIDENZIALI (A CARICO DEL DATORE DI LAVORO)	
B1. INPS	€
B2. INAIL	€
B3. Fondi obbligatori previsti dal C.C.N.L. (es. fondi pensione dirigenti e quadri)	€
B4. Fondi di previdenza complementare/assistenza sanitaria integrativa	€
B5. Altri costi sostenuti per il personale	€
Totale oneri sociali e previdenziali (B)	€
C. COSTO ANNUO LORDO TOTALE (C=A+B)	
	€
D. TEMPO DI LAVORO (1.720 ore)	
Parametro 1.720 ore (riproporzionato alla % di impiego in caso di part-time)	
E. COSTO MEDIO ORARIO (E=C/D)	
	€



Indicazioni per la compilazione del prospetto di calcolo del costo orario per il personale dipendente

Il prospetto di calcolo del costo orario deve essere compilato per ciascuna risorsa umana legata al Comune beneficiario/soggetto attuatore da un contratto di lavoro subordinato o attraverso altri rapporti di lavoro assimilabili al lavoro dipendente secondo la normativa nazionale, al fine di determinare il costo medio orario da utilizzare per la rendicontazione delle spese. Il prospetto sopra riportato è strutturato in applicazione dell'opzione di costo semplificato di cui all'art. 55, par. 2, lett. a) del Regolamento (UE) n. 1060/2021, adottata dalle presenti Linee Guida per la rendicontazione delle spese relative al personale interno.

Retribuzione (A)

Per quanto riguarda la sezione 'A. Retribuzione' deve essere esplicitato, al punto A1., il numero di mensilità che concorrono alla determinazione del costo lordo del lavoro per ciascuna risorsa di personale e il valore della retribuzione. Laddove disponibile, si raccomanda di utilizzare come base di calcolo l'arco temporale corrispondente all'anno solare (da gennaio a dicembre) precedente all'avvio dell'impiego della risorsa nel progetto o, in ogni caso, un periodo di 12 mensilità. Si potrà fare riferimento ad una diversa copertura del periodo temporale nei casi di seguito riportati:

- la risorsa di personale impiegata nel progetto risulta contrattualizzata dal Comune beneficiario/soggetto attuatore da un periodo inferiore ad un anno. In tale caso, vengono utilizzate per il calcolo le n mensilità lavorate disponibili;
- per alcune delle mensilità relative all'annualità precedente, sono intervenute talune situazioni eccezionali (ad esempio, prolungati periodi di malattia, maternità, congedi parentali, etc.) in virtù delle quali, l'inclusione nella base di calcolo, non consentirebbe di ottenere un valore pienamente indicativo dell'effettivo costo lordo del lavoro. Tali mensilità possono essere escluse dalla base di calcolo (considerando pertanto un numero di mensilità inferiore a 12).

Alla voce A1., viene riportato il valore corrispondente al totale delle retribuzioni lorde relative alle mensilità che concorrono al calcolo. L'importo della tredicesima corrisposta viene indicato al punto A2, mentre l'eventuale quattordicesima viene valorizzata al punto A3. Ai successivi punti devono essere indicati rispettivamente gli importi relativi ad eventuali maggiorazioni legate ai turni (punto A4.) e agli arretrati relativi alle attività svolte nelle mensilità considerate per il calcolo (punto A5.). Al punto A6., viene, infine, riportato il valore della quota di TFR (sempre con riferimento alle sole mensilità incluse nel calcolo).

Nel caso di personale assunto contestualmente all'avvio del progetto, per la valorizzazione delle voci previste dal prospetto di calcolo, occorre riferirsi a quanto indicato nel contratto di lavoro. Per tali risorse, data l'assenza di una base dati storica, le parti variabili della retribuzione di cui ai punti A4., A5. e A6. non vengono valorizzate, mentre la quota di TFR (di cui al punto A7.) viene



determinata secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento (o dallo stesso contratto di lavoro).

Oneri sociali e previdenziali (B)

Rispetto invece alla sezione 'B. Oneri sociali e previdenziali', vengono valorizzati i contributi previdenziali INPS a carico dell'azienda (al punto B1.), l'assicurazione contro gli infortuni INAIL (al punto B2.), i fondi obbligatori previsti dal C.C.N.L. (al punto B3.) ed eventuali fondi di previdenza complementare e di assistenza sanitaria integrativa (al punto B4.). Al punto B5., vengono infine indicati altri costi eventualmente sostenuti per il personale (welfare aziendale, corsi di formazione, addestramento, etc.).

Tutti gli importi indicati nelle Sezioni A e B del prospetto di calcolo del costo orario, dovranno essere comprovati attraverso la presentazione della documentazione richiesta dalle presenti Linee Guida per ciascuna mensilità che concorre al calcolo.

Calcolo del Costo annuo lordo totale (C)

Nel caso in cui sia stato considerato per il calcolo un **periodo pari ad un anno**, l'importo risultante al punto C. "Costo annuo lordo totale" sarà dato dalla somma del totale degli elementi retributivi (di cui al punto A) e del totale degli oneri sociali e previdenziali (di cui al punto B):

$$C. \text{ Costo annuo lordo totale} = \text{Totale annuo lordo} + \text{totale oneri sociali e previdenziali}$$

Laddove la base di calcolo si riferisca ad un periodo di durata inferiore ad un anno, il costo annuo lordo totale viene determinato riparametrando il costo lordo totale (A+B) delle n mensilità considerate ad un periodo di 12 mensilità:

$$C. \text{ Costo annuo lordo totale} = \frac{(\text{Totale annuo lordo} + \text{Totale oneri sociali e previdenziali})}{n \text{ mensilità considerate}} \times 12$$

Calcolo del Costo medio orario (E)

Il costo medio orario, **in caso di impiego full-time**, viene determinato dal rapporto tra il costo annuo lordo (di cui al punto C) ed il parametro delle 1.720 ore (di cui al punto D):

$$E. \text{ Costo medio orario (full - time)} = \frac{\text{Costo annuo lordo totale}}{1.720}$$



Il parametro delle 1.720 ore deve essere riproporzionato, **in caso di impiego part-time**, sulla base della percentuale prevista dal contratto di lavoro:

E. Costo medio orario (part – time)

$$= \frac{\text{Costo annuo lordo totale}}{\text{Tempo di lavoro 1.720 ore} \times \% \text{ di impiego part – time}}$$



12.5 ALLEGATO 5 - FAC SIMILE TIMESHEET



TIME SHEET MENSILE RIEPILOGATIVO			
Nome			
Cognome			
Figura professionale			
Attività/ mansione svolta			
Comune beneficiario/soggetto attuatore			
Titolo progetto			
ID _____ CUP _____			
Mese e anno			
Ore lavorate			Attività svolta
Progetto	Altri progetti a valere sulle Strategie nel corso dello stesso periodo	Totale ore giornaliere	



gg/mm/aa	0,00	0,00	0	
gg/mm/aa	0,00	0,00	0	
gg/mm/aa	0,00	0,00	0	
gg/mm/aa	0,00	0,00	0	
gg/mm/aa	0,00	0,00	0	
gg/mm/aa	0,00	0,00	0	
gg/mm/aa	0,00	0,00	0	
gg/mm/aa	0,00	0,00	0	
gg/mm/aa	0,00	0,00	0	
gg/mm/aa	0,00	0,00	0	
gg/mm/aa	0,00	0,00	0	
Relazione sintetica sulle attività svolte/prodotti				
Data				
Firma del lavoratore				
Firma del legale rappresentante o dal responsabile del progetto				



identificato dal Comune beneficiario/soggetto attuatore				



12.6 ALLEGATO 6 – ULTERIORE DOCUMENTAZIONE RELATIVA AGLI ACQUISTI DI BENI, SERVIZI E LAVORI

Come specificato anche ai par. 5.4 e 7.1, eventuale ulteriore documentazione relativa agli acquisti di beni, servizi e lavori per cui non è richiesto il caricamento in Bandi e Servizi dovrà comunque essere tenuta a disposizione agli atti dal Comune beneficiario e fornita a fronte di eventuali richieste nell'ambito dei controlli di cui al par. 10. Tale documentazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comprende:

- Per le eventuali procedure d'appalto attivate per l'acquisizione di lavori/servizi:
 - Atto di nomina del RUP ed eventuale atto di nomina del Direttore dell'Esecuzione e relative dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi;
 - Evidenza dell'avvenuta pubblicazione online della documentazione di gara nelle sezioni dedicate alle procedure di affidamento dei siti web istituzionali del Capofila dell'Ambito/ente strumentale;
 - Autodichiarazione dell'operatore economico sul possesso dei requisiti di partecipazione alla gara e modulo di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - Documentazione attestante la verifica da parte della stazione appaltante del possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti di ordine generale ai sensi degli artt. 94 e ss. del D.lgs. 36/2023 e degli altri requisiti di partecipazione alla gara di cui agli artt. 99 e ss. del D.lgs. 36/2023, ove presente. In caso di assenza dei suddetti controlli, documentazione che dimostri l'estrazione di un campione e l'esistenza di una metodologia in uso alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 36/2023;
 - Atto di nomina della Commissione di Valutazione, laddove prevista, e relative dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi dei commissari;
 - Verbali delle sedute condotte dalla Commissione di Valutazione, con l'indicazione dell'esito definitivo;
 - Offerte tecniche ed economiche pervenute;
 - Evidenza dell'avvenuta pubblicazione online della documentazione relativa all'aggiudicazione;
 - Fascicolo di gara all'interno della piattaforma elettronica di negoziazione eventualmente utilizzata;
 - Eventuale ulteriore documentazione menzionata nella Check list Appalti;
 - Eventuali variazioni in corso di prestazione e conseguenti atti giuridici per contratti relativi all'esecuzione di servizi/lavori;
 - Eventuale autorizzazione al subappalto nonché altra documentazione attestante ulteriori forme di affidamento/prestazioni di cui all'art. 119, commi 2 e 3 del D.lgs. 36/2023;
 - Eventuale contratto di subappalto;



- Eventuale documentazione a supporto della procedura di autorizzazione del subappalto;
- Eventuale documentazione attestante il possesso da parte dei subappaltatori dei requisiti di ordine generale ai sensi degli artt. 94 e ss. del D.lgs. 36/2023 e degli altri requisiti di partecipazione alla gara di cui agli artt. 99 e ss. del D.lgs. 36/2023;
- Eventuale ulteriore documentazione attestante l'esecuzione dei servizi/lavori (es. rapporti, relazioni o verbali sull'attività svolta ed eventuali prodotti rilasciati nell'ambito del servizio).
- Per l'acquisizione di beni:
 - documentazione attestante il metodo e il prospetto di calcolo illustrativo dell'imputazione pro-quota del costo del bene al progetto, in caso di uso non esclusivo del bene a valere sull'operazione.

Serie Ordinaria n. 27 - Giovedì 03 luglio 2025

D.G. Sviluppo economico

D.d.u.o. 25 giugno 2025 - n. 9019
2021IT16RFP010 - «Misura "Investimenti - Linea sviluppo aziendale" in attuazione della d.g.r. 7595 del 15 dicembre 2022 - PR FESR 2021-2027 - Azione 1.3.3 «Sostegno agli investimenti delle PMI» - ID bando RLO12023031703 - CUP E42E22001190009 - 22° provvedimento di non ammissibilità

LA DIRIGENTE DELLA U.O. «SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI E ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE E COOPERAZIONE»

Visti:

- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un Codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) valido anche per la programmazione 2021-2027;
- il d.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22, «Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020», ove applicabile;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi nonché al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- l'Accordo di Partenariato presentato dal Governo italiano e adottato a seguito di negoziato dalla Commissione europea con Decisione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (di seguito, per brevità, «i Fondi SIE») e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi al fine di affrontare il problema della disoccupazione e a incentivare la competitività e la crescita economica;

Richiamati:

- il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 (PR FESR 2021-2027) adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione europea C (2022) 5671 final del 1 agosto 2022;
- la d.g.r. 5 settembre 2022, n. XI/6884, di presa d'atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5302 del 17 luglio 2022) e del Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 (con decisione di esecuzione CE C(2022)5671 del 1 agosto 2022) e contestuale approvazione dei documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica del PR FESR 2021-2027;

Visti:

- la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11, «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività»;
- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, approvato con la d.c.r. del 20 giugno 2023, n. XII/42;
- la d.g.r. 30 settembre 2024, n. XII/3116 «Presenza d'atto della riprogrammazione del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia, in adesione alla piattaforma STEP di cui al Regolamento (UE) 2024/795, come da Decisione di esecuzione C(2024) 6655 del 18 settembre 2024»;

Richiamata la legge regionale 8 agosto 2022, n. 17, «Assessment al bilancio 2022 - 2024 con modifiche di leggi regionali» che, all'art. 4, comma 5, lett. b), istituisce e conferisce in gestione a Finlombarda s.p.a., autorizzandone la gestione fuori bilancio ai sensi dell'Allegato 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, («Legge di contabilità e finanza pubblica»), il «Fondo investimenti imprese» destinato al supporto di nuovi investimenti produttivi

realizzati dalle imprese al fine di rafforzarne la competitività, con una dotazione iniziale di euro 115.000.000,00, comprensiva dei costi di gestione;

Dato atto che il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 di Regione Lombardia (PR FESR 2021-2027) prevede nell'ambito dell'Asse 1 - «Un'Europa più competitiva e intelligente», l'Obiettivo Specifico 1.3 - «Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi» e l'Azione 1.3.3 «Sostegno agli investimenti delle PMI» che prevede, tra l'altro, investimenti negli asset materiali e immateriali delle imprese al fine di favorire il rafforzamento della loro flessibilità produttiva ed organizzativa, anche in ottica di crescita dimensionale, e il potenziamento della relativa resilienza agli shock endogeni ed esogeni;

Visti altresì in tema di aiuti di Stato:

- la Comunicazione 2016/C/262/01 della Commissione europea del 19 luglio 2016 sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107, par. 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (di seguito TFUE);
- la Comunicazione 2008/C 155/02 della Commissione europea del 20 giugno 2008 sull'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. - di seguito GBER - (modificato dal Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023 e prorogato fino al 31 dicembre 2026), che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 TFUE e in particolare:
 - i principi imposti dagli artt. 1 («Campi di applicazione»), art. 2 («Definizioni»), art. 4 («Soglie di notifica»), art. 5 («Trasparenza degli aiuti»), art. 6 («Effetti di incentivazione»), art. 7 («Intensità di aiuto e costi ammissibili»), art. 8, par. 3, lett. a) («Cumulo»), art. 9 («Pubblicazione e informazione»), art. 11 («Relazioni») e art. 12 («Controllo»);
 - l'art. 17 («Aiuti agli investimenti a favore delle PMI»);
 - l'art. 14 («Aiuti a finalità regionale agli investimenti»), par. 1, 2, 3, 4 lett. a), 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 primo periodo e 16;
- l'art. 107, par. 3, lett. a) e c), TFUE, ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a sostenere lo sviluppo di talune regioni svantaggiate all'interno dell'Unione Europea (c.d. Aiuti di Stato a finalità regionale);
- la Comunicazione C(2021)2594 final del 19 aprile 2021 con cui la Commissione europea ha adottato gli Orientamenti in materia di Aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027 (di seguito Orientamenti) contenenti i criteri per l'individuazione delle aree ammissibili di cui all'art. 107, par. 3, lett. a) e c), TFUE e le condizioni alle quali gli aiuti di Stato a finalità regionale possono essere ritenuti compatibili con il mercato interno;
- la Decisione C(2021)8655 final del 2 dicembre 2021 relativa al caso SA.100380 (2021/N) con cui la Commissione europea ha approvato la mappa delle zone soggette alla deroga di cui all'art. 107, par. 3, lett. a) TFUE;
- la Decisione C(2022)1545 final del 18 marzo 2022 relativa al caso SA.101134 (2021/N) con cui la Commissione europea ha approvato la modifica della Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia applicabile dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2027 integrando nella Carta stessa le zone soggette alla deroga di cui all'art. 107, par. 3, lett. c) TFUE, tra cui rientrano le aree della Lombardia;
- il Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 TFUE agli aiuti «de minimis» e, in particolare, l'art. 1 («Campo di applicazione»), l'art. 2 («Definizioni») e, in particolare, quella di «impresa unica», l'art. 3 («Aiuti «de minimis»»), l'art. 4 («Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo»), l'art. 5 («Cumulo»), l'art. 6 («Monitoraggio e comunicazione») che sostituisce integralmente il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013;

Richiamati:

- la d.g.r. 15 dicembre 2022, n. XI/7595, che, tra l'altro ha:
 - istituito la misura «Investimenti - Linea Sviluppo Aziendale» suddivisa in due aree: Area 1 «Sviluppo aziendale Lombardia», Area 2 «Sviluppo aziendale nelle aree destinate degli aiuti a finalità regionale», con una dotazione finanziaria di € 115.000.000,00, a valere sulla dotazione

iniziale del «Fondo investimenti imprese», comprensiva delle commissioni di gestione del fondo;

- individuato Finlombarda s.p.a. quale soggetto gestore del «Fondo Investimenti imprese» e della misura «Investimenti - Linea Sviluppo Aziendale»;
- il decreto 29 marzo 2023, n. 4640, con cui è stato approvato l'avviso della misura «Investimenti - Linea Sviluppo Aziendale» in attuazione della d.g.r. n. 7595/2022;
- il decreto 30 giugno 2023, n. 9842 di adozione del Sistema di Gestione e Controllo del PR FESR 2021-2027 - (Si.Ge.Co.) e ss.mm.ii.;
- la d.g.r. 15 gennaio 2024, n. XII/1752, con cui è stato disposto di integrare con il Comune di Campione d'Italia l'elenco dei Comuni della Lombardia, di cui all'Allegato 1 della d.g.r. 4 aprile 2022, n. XI/6225, che rientrano nelle zone 107.3.c in cui possono essere concessi gli Aiuti a finalità regionale o altri aiuti settoriali oggetto di maggiorazioni di intensità di aiuto;
- il decreto 29 dicembre 2023, n. 20900, di sospensione degli sportelli per la presentazione delle domande sulle misure «Investimenti - Linea Sviluppo Aziendale» e «Linea Green» previste dalla d.g.r. del 15 dicembre 2022, n. 7595 - PR FESR 2021-2027;
- il decreto 1 febbraio 2024, n. 1928, «Misure «Investimenti - Linea Green» e «Investimenti - Linea Sviluppo aziendale» approvate con i decreti 29 marzo 2023, n. 4640 e 4648 - «Disposizioni conseguenti all'adozione del Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»»;
- il decreto 2 febbraio 2024, n. 1990, di riapertura degli sportelli per la presentazione delle domande di partecipazione a valere sugli avvisi delle misure «Investimenti - Linea sviluppo Aziendale» e «Investimenti - Linea Green» con cui sono stati anche aggiornati i testi di entrambe le misure;

Richiamate:

- la Convenzione Quadro tra la Giunta Regionale e Finlombarda s.p.a. e registrata nel Repertorio convenzioni e contratti regionali il 13 gennaio 2022 al n. 12948/RCC, in vigore sino al 31 dicembre 2024;
- la Convenzione Quadro tra la Giunta Regionale e Finlombarda s.p.a. per il triennio 2025-2027, sottoscritta il 4 febbraio 2025 e registrata nel Repertorio convenzioni e contratti regionali il 5 febbraio 2025 al n. 13742/RCC;

Considerato che:

- con il decreto 29 maggio 2023, n. 7972, si è provveduto ad approvare lo schema di Accordo di Finanziamento per la gestione dello Strumento finanziario, denominato «Misura Investimenti - Linea Sviluppo aziendale» - Obiettivo Specifico 1.3, Azione 1.3.3;
- l'Accordo di Finanziamento per la gestione dello Strumento finanziario, denominato «Misura Investimenti - Linea Sviluppo aziendale» - Obiettivo Specifico 1.3, Azione 1.3.3, è stato sottoscritto da Regione Lombardia e da Finlombarda s.p.a. il 5 giugno 2023;

Dato atto che la già citata d.g.r. 15 dicembre 2022, n. XI/7595, ha:

- stabilito che sulla misura «Investimenti - Linea Sviluppo Aziendale» l'agevolazione è concessa:
 - per le PMI ubicate in Lombardia in aree diverse da quelle destinatarie degli aiuti a finalità regionale è attuata in alternativa, a scelta del beneficiario:
 - nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 TFUE agli aiuti «de minimis» alle imprese;
 - nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 TFUE e, in particolare, nell'alveo dell'art. 17 («Aiuti agli investimenti a favore delle PMI») e nel rispetto dei principi imposti dagli artt. da 1 a 12;
 - per le MidCap con sede operativa in Lombardia in aree diverse da quelle destinatarie degli aiuti a finalità regionale, nel rispetto del Regolamento «de minimis»;
 - per le PMI o MidCap ubicate nelle aree destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alla notifica SA.101134 (2021/N) «Modifica della carta degli aiuti a finalità regio-

nale per l'Italia (1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2027)», ai sensi dell'art. 14 («Aiuti a finalità regionale agli investimenti»), parr. 1, 2, 3, 4 lett. a), 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 primo periodo e 16 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i.;

- demandato a successivo provvedimento l'adeguamento dell'inquadramento aiuti a seguito dell'approvazione del nuovo Regolamento GBER e del nuovo Regolamento «de minimis»;
 - per modifiche ampliative, con una eventuale deliberazione della Giunta regionale e successiva comunicazione in SANI2;
 - per modifiche restrittive, obbligatoriamente applicabili, con provvedimento del dirigente competente e successiva comunicazione in SANI2;

Richiamata la d.g.r. 28 dicembre 2023, n. XII/1700, che, a seguito dell'approvazione del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 TFUE agli aiuti «de minimis», ha adeguato, tra le altre, le misure «Investimenti - Linea Green» e «Investimenti - Linea Sviluppo Aziendale», già inquadrate nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, in particolare aumentando i massimali concedibili fino a € 300.000,00 nell'arco di tre anni dalla concessione;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 58, par. 4, del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, lo strumento, denominato «Misura Investimenti - Linea Sviluppo aziendale» è uno strumento finanziario sotto forma di garanzia combinato con una sovvenzione nell'ambito del medesimo investimento;

Dato atto che l'art. C.2 dell'Avviso («Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse») prevede che l'agevolazione sia concessa mediante una procedura valutativa a sportello secondo l'ordine cronologico di invio al protocollo delle domande di partecipazione sulla piattaforma Bandi Online (ora Bandi e Servizi), e prevede una fase di istruttoria formale e, per le domande che la superano, una fase di valutazione tecnica;

Dato atto che:

- l'istruttoria è svolta da Finlombarda s.p.a. in qualità di Soggetto Gestore, secondo le modalità indicate agli artt. B.3 («Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità»), C.3.a («Modalità e tempi del procedimento»), C.3.b («Verifica di ammissibilità delle domande») C.3.c («Valutazione delle domande») e C.3.d («Integrazione documentale») dell'Avviso di cui al decreto 29 marzo 2023, n. 4640 e al decreto 2 febbraio 2024, n. 1990, e nell'Accordo di Finanziamento;
- l'art. C.3.d dell'Avviso stabilisce che:
 - nell'ambito della verifica di ammissibilità e della valutazione delle domande, Regione Lombardia, anche per il tramite del Gestore, si riserva la facoltà di richiedere ai Soggetti richiedenti i chiarimenti e/o le integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, che comunque non possono essere superiori a 15 giorni solari e consecutivi dalla data della richiesta (in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2 comma 7 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.);
 - in tale ipotesi, i termini temporali dell'istruttoria si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. Nel caso in cui la documentazione integrativa sia richiesta a pena di inammissibilità, la mancata risposta del Soggetto richiedente entro il termine stabilito costituisce causa di non ammissibilità della domanda di partecipazione al bando;

Considerato che, ai sensi dell'art. C.3 e dell'Avviso, il responsabile del procedimento, salvo eventuali approfondimenti istruttori, approva con proprio provvedimento gli elenchi delle domande ammesse e non ammesse all'Agevolazione;

Preso atto dell'esito negativo, corredato dalle relative motivazioni, dell'istruttoria effettuata da Finlombarda s.p.a., ai sensi dell'art. C.3.d, riferita alla domanda con ID 6715283 presentata da Acquaviva s.p.a. Società Benefit (C.F. 03792180980) indicata nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto l'Allegato A che riporta la suddetta domanda non ammessa con la relativa motivazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che all'impresa Acquaviva s.p.a. Società Benefit indicata nel suddetto Allegato A è stato inviato il preavviso di non ammissibilità con l'indicazione della motivazione, concedendo

Serie Ordinaria n. 27 - Giovedì 03 luglio 2025

15 giorni dal ricevimento dello stesso per la trasmissione di eventuali controdeduzioni;

Dato atto che non sono pervenute controdeduzioni al preavviso di non ammissibilità da parte dall'impresa Acquaviva s.p.a. Società Benefit (domanda con ID 6715283);

Ritenuto, pertanto, di non ammettere all'agevolazione prevista dalla misura «Investimenti – Linea Sviluppo Aziendale» la domanda con ID 6715283 presentata da Acquaviva s.p.a. società benefit per le motivazioni indicate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è diritto dell'interessato esperire ricorso giurisdizionale al T.A.R., secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL;

Viste:

- la d.g.r. 13 luglio 2023, n. XII/628 che ha approvato il IX Provvedimento organizzativo del 2023 di aggiornamento dell'assetto organizzativo e di assegnazione degli incarichi per le strutture organizzative della Direzione Generale Sviluppo Economico e ha attribuito la responsabilità del Programma FESR 2021-2027 per le misure di competenza della stessa Direzione generale al Dirigente della Unità Organizzativa «Programmazione Comunitaria, Commercio e raccordo con la DG UR»;
- la d.g.r. 3 giugno 2024, n. XII/2431 che ha approvato l'VIII Provvedimento organizzativo del 2024 confermando la responsabilità per le misure di competenza della Direzione generale Sviluppo economico del PR FESR 2021-2027 al Dirigente della Unità Organizzativa «Programmazione Comunitaria, Commercio e raccordo con la DG UR»;

Richiamato il decreto 26 marzo 2025, n. 4092 con il quale il Responsabile del PR FESR 2021-2027 per le misure di competenza della Direzione generale Sviluppo economico ha delegato al dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa «Sostegno agli investimenti e all'innovazione delle imprese e cooperazione» la responsabilità dell'azione 1.3.3 «Sostegno agli investimenti delle PMI – Misura Investimenti – Linea Sviluppo aziendale» del PR FESR 2021-2027 per le attività relative all'approvazione del bando, selezione e concessione;

Attestato che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento, ad esclusione dell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sul sito regionale dedicato alla Programmazione europea (<https://fesr.regione.lombardia.it/it/pc2127/prlombardiasfesr2021-2027>) e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Visti gli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle Pubbliche Amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Dato atto altresì che il presente provvedimento:

- non rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- è assunto nei termini procedurali previsti dall'art. C.3.a, comma 2, dell'Avviso;

Viste:

- la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» ed il Regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 1, «Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni»;
- la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20, «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

DECRETA

1. Di non ammettere all'agevolazione prevista dalla misura «Investimenti – Linea Sviluppo Aziendale» la domanda con ID 6715283 presentata da Acquaviva s.p.a. Società Benefit, per le motivazioni indicate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di dare atto, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che, avverso il presente provvedimento, è diritto dell'interessato sopra indicato esperire ricorso giurisdizionale al T.A.R., secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della

Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL.

3. Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ad esclusione dell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sul sito regionale dedicato alla Programmazione europea (<https://fesr.regione.lombardia.it/it/pc2127/prlombardiasfesr2021-2027>) e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

5. Di trasmettere il presente provvedimento a Acquaviva s.p.a. Società Benefit e a Finlombarda s.p.a. per gli adempimenti di competenza.

La dirigente
Maria Carla Ambrosini

D.G. Turismo, marketing territoriale e moda

D.d.u.o. 26 giugno 2025 - n. 9130

POC Lombardia 2014-2020 - Approvazione del bando Strutture ricettive storiche e di qualità - 2025 (ai sensi della d.g.r. XII/4406 del 20 maggio 2025)

LA DIRIGENTE DELLA U.O.

PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DELLA FILIERA TURISTICA

Richiamata la d.g.r. n. XII/4406 del 20 maggio 2025 «POC Lombardia 2014-2020 - approvazione dei criteri attuativi del bando Strutture ricettive storiche e di qualità - 2025» che:

- approva l'iniziativa a sostegno delle strutture ricettive storiche e di qualità, nell'ambito del Programma Operativo Complementare - POC Lombardia 2014 - 2020 - ASSE 2 «Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese» -Linea d'azione 2.1 «Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo», i cui elementi essenziali sono definiti, ai fini della relativa attuazione, dall'allegato A), parte integrante e sostanziale del provvedimento;
- dà atto che la dotazione finanziaria dell'iniziativa «Strutture ricettive storiche e di qualità - 2025» è pari a € pari ad € 5.011.568,72 e trova copertura sul capitolo 07.01.203.017100 «POC 2014 2020 Turismo Contributi agli investimenti a altre imprese» del bilancio regionale 2026, che presenta la necessaria disponibilità;
- prevede l'eventuale incremento della dotazione finanziaria della misura allineando le previsioni annuali del bilancio 2025-2027 sul capitolo di spesa e, con provvedimenti di variazione in termini compensativi, la spesa al piano dei conti ai fini dell'adozione dell'impegno contabile a favore dei beneficiari;
- stabilisce che gli aiuti di cui al presente provvedimento siano concessi ed erogati nel rispetto del Reg. (UE) 2831/2023 artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti)
- richiama il decreto 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» e in particolare il Capo III «Obblighi di registrazione nel Registro nazionale aiuti» e il capo IV «Verifiche operate tramite il Registro nazionale aiuti»;
- demanda al dirigente pro tempore della Unità Organizzativa Programmazione e sviluppo della filiera turistica della Direzione Generale Direzione turismo, marketing territoriale e moda:
 - l'approvazione del bando attuativo dei criteri di cui alla deliberazione e, conseguentemente, la concessione delle agevolazioni ivi previste;
 - l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
 - i necessari atti contabili e amministrativi;

Considerato che in attuazione della Linea d'azione 2.1 «Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo» - ASSE 2 «Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese» del Programma Operativo Complementare - POC Lombardia 2014 - 2020, è stato definito il bando «Strutture ricettive storiche e di qualità - 2025», come da allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la comunicazione del 6 giugno 2025 della Direzione competente in materia di semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e ss.mm.ii.;

Acquisiti, rispetto alla suddetta iniziativa, i pareri favorevoli:

- della Direzione competente in materia di semplificazione in data 19 giugno 2025
- dell'Autorità per le pari opportunità in data 19 giugno 2025
- dell'Autorità ambientale in data 24 giugno 2025
- dell'Autorità responsabile del POC Lombardia in data 25 giugno 2025, prof. n. P3.2025.0003466 del 25 giugno 2025.

Ritenuto di approvare, in attuazione della d.g.r. n. XII/4406/2025:

- l'allegato 1 «Bando Strutture ricettive storiche e di qualità - 2025», parte integrante e sostanziale del presente atto con una dotazione pari a 5.011.568,72 euro;
- i moduli A-B-C-D-E-, in qualità di modulistica di partecipazione al bando, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto conseguentemente di disporre che le domande di partecipazione a valere sul bando dovranno essere presentate esclusivamente per mezzo della piattaforma bandi e servizi rag-

giungibile all'indirizzo www.bandiregione.lombardia.it a partire dalle ore 15:00 del giorno 1° ottobre 2025 fino alle ore 15:00 del giorno 18 dicembre 2025;

Dato atto che nel provvedimento organizzativo di cui alla d.g.r. 4425 del 26 maggio 2025 e alla d.g.r. 4547 del 16 giugno 2025 al dirigente pro-tempore:

- dell'Unità Organizzativa Sviluppo delle filiere del turismo, del design e della moda della Direzione Generale Turismo, marketing territoriale e moda è stata attribuita, tra le altre, la competenza in merito ad eventuali azioni di cui viene riconosciuta la competenza nell'ambito di Programmi Operativi Complementari;
- della struttura giuridico, controlli e liquidazione delle agevolazioni della Direzione Generale Turismo, marketing territoriale e moda sono stati attribuiti, tra le altre, la competenza di gestione delle rendicontazioni e delle liquidazioni delle misure FESR di competenza della Direzione e coordinamento delle attività di controllo e realizzazione del Piano annuale dei controlli;

Ritenuto, altresì:

- di individuare, in qualità di responsabile della Struttura attuatrice del POC - Asse 2 «Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese» -Linea d'azione 2.1 «Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo» la competenza delle seguenti fasi, nell'ambito del processo di gestione della misura «Strutture ricettive storiche e di qualità - 2025» di cui al presente atto, nei dirigenti di seguito indicati:
 - selezione e concessione (verifica di ammissibilità delle domande, valutazione delle domande, integrazione documentale relativa alla fase della valutazione delle domande, concessione dell'agevolazione, adempimenti normativa aiuti, comunicazione esiti, cambio titolarità agevolazione, variazioni societarie, verifiche documentali previste per le fasi del procedimento di competenza e atti conseguenti, adempimenti relativi alle verifiche in loco e atti conseguenti) al dirigente pro tempore della Unità Organizzativa Sviluppo delle filiere del turismo, del design e della moda della Direzione Generale Turismo, marketing territoriale e moda in virtù della competenza tematica;
 - verifica documentale e liquidazione della spesa (erogazione dell'agevolazione, integrazione documentale relativa alla fase di istruttoria delle richieste di erogazione, adempimenti normativa aiuti, verifiche documentali previste per le fasi del procedimento di competenza e atti conseguenti comprese le rideterminazioni, verifiche per il mantenimento dei requisiti oltre la chiusura del progetto, adempimenti relativi alla decadenza a seguito rendicontazione e atti conseguenti) al dirigente pro tempore della Struttura Giuridico, controlli e liquidazione delle agevolazioni della Direzione Generale Turismo, marketing territoriale e moda in virtù della relativa competenza;
- di comunicare il presente provvedimento all'Autorità responsabile del POC Lombardia 2014-2020 e agli incaricati delle funzioni delegate;

Dato atto che la concessione dei contributi:

- è rivolta alle PMI come definite nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e s.m.i., che alla data di presentazione della domanda possiedono i requisiti previsti dalla misura;
- non è rivolta:
 - ai settori esclusi di cui all'articolo 1 par. 1 e 2 del Regolamento (UE) n. 2831/2023;

- alle imprese che si trovano in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al decreto legislativo n.14 del 12 gennaio 2019 «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155» e s.m.i.;

Dato atto che, qualora l'importo dell'agevolazione concedibile per il singolo beneficiario sia superiore al massimale «de minimis» disponibile, l'importo dell'agevolazione sarà rideterminato fino alla concorrenza del massimale «de minimis» ancora disponibile per il singolo beneficiario, ai sensi del decreto 31 maggio 2017, n. 115, art. 14, comma 4, a fronte di un investimento presentato e ammesso invariato;

Dato atto che, per garantire il rispetto del divieto del doppio finanziamento, la medesima spesa ammissibile può ricevere il sostegno da più fondi SIE e fonti finanziarie differenti a condizione che non sia rimborsata due volte (ossia per un importo superio-

Serie Ordinaria n. 27 - Giovedì 03 luglio 2025

re al 100% della spesa) nel rispetto delle disposizioni di cumulo, della normativa vigente e della regolamentazione di riferimento;

Dato atto che gli obblighi di trasmissione al Registro nazionale aiuti delle informazioni e dei dati individuati dal suddetto regolamento, previsti dall'art. 2 comma 2 del decreto direttoriale 28 luglio 2017, sono in carico al dirigente pro tempore della Unità Organizzativa Sviluppo delle filiere del turismo, del design e della moda della Direzione Generale Turismo, marketing territoriale e moda;

Dato atto che:

- il dirigente pro tempore dell'Unità Organizzativa Sviluppo delle filiere del turismo, del design e della moda della Direzione Generale Turismo, marketing territoriale e moda è il responsabile degli adempimenti relativi agli obblighi di registrazione nel registro nazionale aiuti per la fase di selezione e concessione ai sensi dell'art. 8 e 9 tutti i commi del d.m. 115/2017 secondo la segregazione delle competenze richiamata;
- il dirigente pro tempore della Struttura Giuridico, controlli e liquidazione delle agevolazioni della Direzione Generale Turismo, marketing territoriale e moda è il responsabile degli adempimenti relativi agli obblighi di registrazione nel registro nazionale aiuti per la fase di verifica documentale e liquidazione della spesa ai sensi dell'art. 9 commi 6-7 del d.m. 115/2017 secondo la segregazione delle competenze richiamata;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 della legge 136/2010, relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Ritenuto di determinare il termine di conclusione del procedimento relativo alla concessione in 120 giorni dalla data di presentazione della domanda, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo 5 della l.r. n. 1/2012, in riferimento alla complessità del procedimento, in relazione ai carichi di lavoro ed alle modalità organizzative degli uffici;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Stabilito di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, sul sito istituzionale e sul Portale Bandi e Servizi - www.bandi.regione.lombardia.it;

Viste:

- la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura e i provvedimenti organizzativi che definiscono gli assetti operativi vigenti degli uffici delle direzioni della Giunta regionale;
- la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche e integrazioni nonché il regolamento di contabilità della Giunta regionale;

DECRETA

1. di approvare, in attuazione della d.g.r. n. XII/4406:

- l'allegato A «Bando Strutture ricettive storiche e di qualità - 2025», parte integrante e sostanziale del presente atto con una dotazione pari a 2025» pari a 5.011.568, 72 euro;
- i moduli A-B-C-D-E, in qualità di modulistica di partecipazione al bando, parti integranti e sostanziali del presente atto;

2. di disporre che le domande di partecipazione a valere sul bando dovranno essere presentate esclusivamente per mezzo della piattaforma Bandi e Servizi raggiungibile all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it a partire dalle ore 15:00 del giorno 1° ottobre 2025 fino alle ore 15:00 del giorno 18 dicembre 2025;

3. di dare atto che la dotazione finanziaria del bando di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto, ammonta a 5.011.568, 72 euro e trova copertura sul capitolo 07.01.203.017100 «POC 2014 2020 Turismo «Contributi agli investimenti a altre imprese» del bilancio regionale 2026, che presenta la necessaria disponibilità;

4. di stabilire che le concessioni avverranno sulla base del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Monitoraggio e comunicazione);

5. di individuare, in funzione dell'applicazione del principio di separazione delle funzioni, così come disciplinato dall'art. 71 e

seguenti del Regolamento (EU) 2021/1060, la competenza delle seguenti fasi nei dirigenti di seguito indicati:

- selezione e concessione (verifica di ammissibilità delle domande, valutazione delle domande, integrazione documentale relativa alla fase della valutazione delle domande, concessione dell'agevolazione, adempimenti normativa aiuti, comunicazione esiti, cambio titolarità agevolazione, variazioni societarie, verifiche documentali previste per le fasi del procedimento di competenza e atti conseguenti, adempimenti relativi alle verifiche in loco e atti conseguenti) al dirigente pro tempore della Unità Organizzativa Sviluppo delle filiere del turismo, del design e della moda della Direzione Generale Turismo, marketing territoriale e moda in virtù della competenza tematica;
- verifica documentale e liquidazione della spesa (erogazione dell'agevolazione, integrazione documentale relativa alla fase di istruttoria delle richieste di erogazione, adempimenti normativa aiuti, verifiche documentali previste per le fasi del procedimento di competenza e atti conseguenti comprese le rideterminazioni, verifiche per il mantenimento dei requisiti oltre la chiusura del progetto, adempimenti relativi alla decadenza a seguito rendicontazione e atti conseguenti) al dirigente pro tempore della Struttura Giuridico, controlli e liquidazione delle agevolazioni della Direzione Generale turismo, marketing territoriale e moda in virtù della relativa competenza;
- 6. di comunicare il presente provvedimento all'Autorità responsabile del POC e agli incaricati delle funzioni delegate;
- 7. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;
- 8. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL, sul sito istituzionale e sul Portale Bandi e Servizi - www.bandi.regione.lombardia.it.

La dirigente
Simona Martino



REGIONE LOMBARDIA

Programma Operativo Complementare POC Lombardia 2014 – 2020

**ASSE 2 “Promuovere la competitività delle piccole e medie
imprese”**

**Linea d’azione 2.1 “Rilancio della propensione agli investimenti
del sistema produttivo”**

BANDO

**STRUTTURE RICETTIVE
STORICHE E DI QUALITÀ
2025**

Indice

A.1 Finalità e obiettivi	4
A.2 Riferimenti normativi	4
A.3 Soggetti beneficiari	4
A.4 Esclusioni	5
A.5 Dotazione finanziaria	5
B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione	6
B.2 Interventi ammissibili	7
B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità	8
B.4 Spese non ammissibili	9
C.1 Presentazione delle domande	10
C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse	12
C.3 Istruttoria	13
C.4 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione	17
D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari	22
D.1.a Obblighi generali dei Soggetti beneficiari	22
D.1.b Obblighi informativi dei soggetti beneficiari	23
D.1.c Obblighi di pubblicizzazione dell'iniziativa	23
D.2 Decadenze, revoche e rinunce dei soggetti beneficiari	23
D.2.a Rinuncia	23
D.2.b Decadenza dell'agevolazione concessa	23
D.3 Ispezioni e controlli	24
D.4 Monitoraggio dei risultati	24
D.5 Responsabile del procedimento	25
D.6 Trattamento dati personali	25
D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti	25
D.8 Diritto di accesso agli atti	27
D.9 Clausola antitruffa	28
D.10 Definizioni e glossario	28

D.11 Riepilogo date e termini temporali	30
D.10 Allegati e Istruzioni	31
<i>ALLEGATO 1 Informativa relativa al trattamento dei dati personali.....</i>	32
ALLEGATO 2 Firma Digitale o Elettronica	35
ALLEGATO 3 Modulo per la dichiarazione degli aiuti de minimis (impresa unica) di cui all'articolo 2.2 lettere c) e d) del Regolamento (UE) n. 2831/2023.....	38
ALLEGATO 4 Applicazione dell'imposta di bollo.....	41
ALLEGATO 5 Istruzioni per la compilazione della dichiarazione ai fini della regolarità contributiva in Bandi e Servizi	42

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

Il bando “Strutture Ricettive Storiche e di Qualità – 2025” (di seguito, per brevità, bando) è una misura di Regione Lombardia attivata nell’ambito dell’Asse 2 del Programma Operativo Complementare/POC Lombardia 2014 – 2020. In attuazione della d.g.r. n. XII/4406 del 20.05.2025 “POC Lombardia 2014-2020 - Approvazione dei criteri attuativi del bando strutture ricettive storiche e di qualità - 2025” la misura intende supportare le strutture ricettive storiche e di qualità, gestite in forma imprenditoriale (di cui all’articolo 18 della l.r. 27/15), e aventi dimensione di piccola e media impresa, riconosciute dall’ente regionale, promuovendo interventi e misure di sostegno dirette all’acquisto di arredi e complementi utili all’attività dell’unità locale.

A.2 Riferimenti normativi

Il bando è redatto nel rispetto delle seguenti normative:

- la delibera di Giunta regionale 20 maggio 2025, n. 4406 “POC Lombardia 2014-2020 - Approvazione dei criteri attuativi del bando strutture ricettive storiche e di qualità – 2025”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972 “Disciplina dell’imposta di bollo” e s.m.i.;
- il Decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’art. 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59” (GU n.99 del 30-4-1998) e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.;
- la legge regionale n. 27 del 1° ottobre 2015, “Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo”;
- il Programma regionale di sviluppo sostenibile della XII Legislatura, approvato con d.c.r. 20 giugno 2023 n. 42;

Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Regione Lombardia si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell’emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

A.3 Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda di partecipazione alla misura le micro, piccole e medie imprese (ai sensi dell’allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e s.m.i.) che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere ottenuto nell’anno 2024 il riconoscimento come “Struttura Ricettiva Storica e di Qualità”, di cui all’art. 78 della legge regionale 27/2015

OPPURE:

- a.1) dichiarare di essere in possesso dei requisiti di riconoscibilità, di cui alla d.g.r. 4 dicembre 2023, n. 1492, con riferimento all’anno 2025, accedendo alla procedura di riconoscimento

delle strutture ricettive storiche di qualità, disponibile sulla piattaforma Bandi e Servizi (<https://bandi.reglob.local/servizi/servizio/procedimenti/dettaglio/attivita-produttive-commercio/sostegno-attivita-imprenditoriali/richiesta-riconoscimento-strutture-ricettive-storiche-qualit-RLP12024037103>);

- b) essere costituite, iscritte e attive al Registro Imprese delle Camere di Commercio della Lombardia, come risultante dalla visura camerale;
- c) avere la sede operativa o l'unità locale oggetto di intervento attiva al Registro Imprese di una delle Camere di Commercio della Lombardia, come risultante dalla visura camerale;
- d) essere in regola, ai sensi dell'art. 38 comma 8 della legge regionale n.27/2015, con la comunicazione dei flussi turistici e con la denuncia degli ospiti in base alle indicazioni dell'autorità di pubblica sicurezza con riferimento ai due anni precedenti, laddove applicabile;

I requisiti di ammissibilità, sopra indicati, ad esclusione del requisito a1) dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda e fino ai 3 (tre) anni successivi all'erogazione del pagamento finale dell'agevolazione al beneficiario, pena la decadenza dal diritto all'agevolazione medesima.

A.4 Esclusioni

1. Sono escluse dal presente bando le imprese che:

- a) rientrano, a livello di codice primario, nella sezione A della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2025;
- b) non risultano ai fini della concessione, in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC), come previsto all'articolo 31 del D.L. n. 69/2013 (convertito in Legge n. 98/2013), pena la non ammissibilità della domanda di partecipazione (ad esclusione di coloro che non sono obbligati a tale regolarità);
- c) hanno già beneficiato dell'agevolazione **a valere sul bando PR FESR 2021-2027 "Sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere all'aria aperta – 2025"**, di cui al decreto dirigenziale 20 giugno 2025, n. 8807. È facoltà delle imprese presentare la candidatura su entrambi i bandi, ma nel caso in cui un'impresa risulti ammessa ad agevolazione in entrambi, dovrà optare per l'uno o per l'altro.

2. In applicazione del Regolamento (UE) n. 2831/2023 relativo agli aiuti De Minimis, sono escluse le imprese che:

- d) appartengono ai settori esclusi di cui all'articolo 1 par. 1 e 2 del Regolamento UE n. 2831/2023;
- e) si trovano in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al Decreto legislativo n.14 del 12 gennaio 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" e s.m.i.

3. In ogni caso, le agevolazioni saranno concesse dopo aver ottemperato agli obblighi di implementazione ed interrogazione del Registro Nazionale Aiuti in attuazione della L. 234/2012.

A.4 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessivamente stanziata per l'iniziativa ammonta a **€ 5.011.568,72 a valere sul capitolo di spesa 07.01.203.017100 "POC 2014-2020 - Turismo - Contributi agli investimenti a altre imprese" del bilancio regionale 2026.**

Regione Lombardia si riserva di integrare la dotazione finanziaria, tramite apposita deliberazione, sulla base della disponibilità di eventuali ulteriori risorse.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione

1. Il presente Bando è finanziato con risorse dell'Asse 2 del Programma Operativo Complementare/ POC Lombardia 2014 – 2020.
2. L'agevolazione viene concessa sotto forma di sovvenzione e viene erogata a **fondo perduto** secondo le modalità di cui al successivo articolo C.4 "Modalità e adempimenti per l'erogazione dell'agevolazione".
3. In applicazione del Regolamento De Minimis, l'agevolazione viene concessa ed erogata per **un'intensità d'aiuto pari al 50% delle spese ammesse** al netto di IVA, fatta salva la soglia di contributo concedibile fino a € 30.000,00. **L'investimento minimo è fissato in € 20.000,00.**
4. In caso di agevolazioni complessivamente assegnabili inferiori alla dotazione finanziaria, l'agevolazione potrà essere incrementata in maniera proporzionale e fino al raggiungimento dell'investimento ammesso, previa verifica del plafond de minimis residuo, secondo il metodo di calcolo di cui al successivo punto C.3.c.
5. L'intensità di aiuto del 50%, fermo restando il contributo massimo concesso e l'eventuale rideterminazione, si riferisce alle spese debitamente rendicontate e ammesse alla liquidazione.
6. L'agevolazione è concessa a fronte di un budget di spesa in conto capitale per l'acquisto e la relativa installazione (compresi montaggio e trasporto) di arredi e complementi funzionali all'attività dell'unità locale.

Sono ammesse solo domande che prevedano esclusivamente spese in conto capitale.

Il contributo si inquadra nel Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Monitoraggio e comunicazione). Qualora la concessione di nuovi Aiuti in "de minimis" comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.2 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115, il contributo sarà concesso per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento.

La concessione del contributo non è rivolta a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1, lettere a) e c) del Reg. 2023/2831.

Nel rispetto dei principi generali del Reg. 2023/2831, in fase di domanda, le imprese dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) n. 2023/2831 che:

- i. attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1, par. 1 e 2 del Regolamento (UE) 2831/2023;
- ii. informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
- iii. attestati di non trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente

secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al Decreto legislativo n.14 del 12 gennaio 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" e s.m.i..

Qualora la concessione di nuovi aiuti nel suddetto Regime De Minimis comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, al soggetto beneficiario è applicata una rideterminazione dell'agevolazione nei limiti del massimale De Minimis ancora disponibile al momento della concessione, fermo restando il valore dell'investimento presentato ed ammesso ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n.115 del 31 maggio 2017 art.14 c.4.

L'agevolazione è cumulabile – nei limiti della spesa sostenuta - con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo "De Minimis nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalle rispettive regolamentazioni di riferimento".

Non è ammesso il doppio finanziamento (inteso come copertura di più quote di uno stesso costo con più fonti di finanziamento anche derivanti da fondi UE per importi superiori al 100% del costo medesimo) che comporterebbe una sovracompensazione, mentre è ammesso il cumulo tra più fonti di finanziamento fino a concorrenza del 100% del singolo costo.

Le agevolazioni di cui al presente bando sono concesse nel rispetto degli adempimenti previsti dal Registro Nazionale Aiuti (RNA) di cui al Decreto n. 115/2017.

È onere del soggetto richiedente consultare l'apposita sezione "Trasparenza" del Registro Nazionale Aiuti (https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza) e interrogare il registro rispetto alla propria posizione relativa agli aiuti "de minimis" concessi e registrati relativamente all'impresa unica.

B.2 Interventi ammissibili

Gli interventi **devono essere realizzati unicamente presso l'unità locale oggetto del riconoscimento regionale**, sita all'indirizzo riportato nell'elenco regionale delle strutture storiche e di qualità riconosciute.

2. Tutti gli interventi finanziabili devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) **prevedere un investimento minimo non inferiore a euro 20.000,00;**
- b) essere realizzati nell'ambito di una sede operativa ubicata sul territorio lombardo attiva alla presentazione della domanda (fa fede la visura camerale);
- c) essere avviati a partire dalla data di presentazione della domanda (fa fede la data del primo giustificativo di spesa);
- d) recare all'interno della domanda di adesione, nella sezione inerente l'intervento progettuale, una descrizione compiuta e dettagliata degli interventi oggetto di agevolazione.

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo relativa all'unità locale riconosciuta e iscritta nell'elenco regionale delle strutture storiche e di qualità.

In presenza di più unità locali riconosciute e iscritte nell'elenco regionale, l'impresa dovrà indicare la sede oggetto dell'intervento.

I progetti finanziati dovranno essere conclusi e rendicontati entro il **31 luglio 2026**, salvo casi specifici e opportunamente motivati e autorizzati per i quali il termine ultimo è stabilito nella data del **30 settembre 2026**.

Non sono previste proroghe sui termini di conclusione e rendicontazione dei progetti.

Gli interventi dovranno essere rendicontati esclusivamente secondo le modalità indicate al successivo punto C.4.

B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

1. Sono ammesse a contributo le spese in conto capitale per l'acquisto e la relativa installazione (compresi montaggio e trasporto), di arredi e complementi funzionali all'attività dell'unità locale, elencate di seguito, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
 - a) arredi per le camere (letti, armadi, comodini, portabagagli, sedie, scrittoi, tavoli, altro mobilio necessario alla funzionalità dell'ambiente, ecc...);
 - b) arredi per le parti comuni interne ed esterne (divani, poltrone, tavolini, tavoli, sedie, credenze, armadi, scaffali, carrelli, sdraio, ecc...);
 - c) arredi per la reception e gli uffici;
 - d) arredi per cucine, bagni e spazi di servizio;
 - e) arredi e complementi funzionali al miglioramento dell'accessibilità dei diversi ambienti;
 - f) complementi a corredo delle forniture degli ambienti sopra indicati (tende, tappeti, specchi, lampade, appendiabiti, cornici, reti, materassi, cuscini, ecc...);
 - g) arredi su misura anche funzionali alla risoluzione di problemi di spazio, estetica e funzionalità;
 - h) trasporto e montaggio (ammissibili solo se compresi nella fattura d'acquisto);
2. opere di assistenza muraria e impiantistica minime e strettamente necessarie all'installazione degli arredi acquistati, tali da non comportare incrementi di S.L.P. o volumetria e nella misura massima del 10% dei costi ammissibili per l'acquisto dei beni installati. **Le spese dovranno essere fatturate e quietanzate (fa fede la data di emissione della fattura e del pagamento) dalla data di presentazione della domanda ed entro il 31 luglio 2026, salvo casi specifici e opportunamente motivati e autorizzati per i quali il termine ultimo è stabilito nella data del 30 settembre 2026.**
3. Le spese si intendono al netto di IVA e di altre imposte e tasse, ad eccezione dei casi in cui l'IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e non sia in alcun modo recuperabile dallo stesso, tenendo conto della disciplina fiscale cui il beneficiario è assoggettato. Il Soggetto Beneficiario che non può in alcun modo recuperare l'IVA sostenuta, al fine di dimostrare tale posizione, deve allegare alla rendicontazione un'autodichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante nella quale si comunica il regime fiscale al quale è soggetto e la non recuperabilità dell'IVA.
4. Si precisa che tutte le spese ammissibili devono:
 - a) essere intestate al soggetto beneficiario;
 - b) essere comprovate da fatture interamente quietanzate, o documentazione fiscalmente

- equivalente, emesse dal fornitore dei beni/servizi;
- c) essere interamente fatturate e pagate, nel periodo di ammissibilità delle spese, ed entro il 31 luglio 2026, salvo casi specifici e opportunamente motivati e autorizzati per i quali il termine ultimo è stabilito nella data del 30 settembre 2026;
 - d) essere corrispondenti all'intero valore del bene (non sono ammessi pagamenti parziali ovvero solo acconti o saldi);
 - e) essere pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, carta di credito o di debito aziendale, assegno, accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente);
 - f) il conto corrente, gli assegni, le carte (carta di credito o di debito aziendale) devono essere intestati al Soggetto Beneficiario (nel caso di pagamenti tramite carta, saranno ammesse esclusivamente le spese sostenute con carte aziendali intestate al Soggetto Beneficiario o per le quali, in ogni caso, il conto corrente di riferimento per addebito/accredito sia intestato al Soggetto Beneficiario);
 - g) l'estratto conto da cui risulti l'addebito deve mostrare chiaramente l'importo e la data del pagamento;
 - h) in nessun caso saranno ammesse le spese sostenute, anche in parte, tramite:
 - compensazione di crediti e debiti;
 - pagamento in contanti;
 - i) pagamento effettuato direttamente da dipendente/addetti, soci o amministratori del Soggetto Beneficiario;
 - j) nel caso di pagamenti in valuta estera il relativo controvalore in euro è calcolato sulla base del cambio utilizzato per la transazione nel giorno di effettivo pagamento;
 - k) riportare la dicitura "Spesa sostenuta a valere sul Bando "Strutture ricettive storiche e di qualità - 2025" e il codice CUP assegnato nell'atto di concessione del contributo.

B.4 Spese non ammissibili

Sono considerate spese non ammissibili al contributo:

- a) le spese in auto-fatturazione/lavori in economia;
- b) fornitura di beni da parte di società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti e comunque tutte le spese riguardo alle quali si ravvisi una effettiva elusione del divieto di fatturazione fra imprese appartenenti "all'impresa unica" (ex art. 2 c. 2 del Regolamento (CE) n. 2831/2023).
- c) le spese per acquisto di veicoli di qualsiasi categoria e tipologia (inclusi autoveicoli, velocipedi, motocicli, macchine operatrici, autocarri);
- d) le spese per acquisto di smartphone e tablet;
- e) le spese di funzionamento, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere;
- f) le spese per l'acquisto di beni usati ovvero per il noleggio di impianti e attrezzature;
- g) le spese di adeguamento a meri obblighi di legge;
- h) le spese sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;
- i) le spese ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 1.000,00 (mille) euro al netto di IVA;

- j) ogni ulteriore spesa non espressamente indicata nell'elenco delle spese considerate ammissibili, anche se parzialmente e/o totalmente attribuibili all'intervento.

Sono in ogni caso escluse le spese per l'acquisizione di beni:

1. prestati da imprese che si trovino in rapporto di controllo/collegamento con l'impresa richiedente ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
2. in cui si riscontri tra i medesimi soggetti, anche in via indiretta, una partecipazione, anche cumulativa, di almeno il 25%;
3. prestati da amministratori o soci dell'impresa richiedente o loro prossimi congiunti¹;
4. prestati da società nella cui compagine sociale siano presenti amministratori o soci dell'impresa
5. richiedente.

Non sono ammesse altresì spese relative a opere di natura edile e impiantistica, salvo quelle minime e strettamente necessarie all'installazione degli arredi acquistati, di cui al punto B.3, lett. i).

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

Le domande di agevolazione devono essere presentate

a partire dalle ore 15:00 del 1° ottobre 2025

ed entro le ore 15:00 del 18 dicembre 2025

esclusivamente in modalità telematica accedendo alla piattaforma Bandi e Servizi raggiungibile all'indirizzo www.bandiregione.lombardia.it e compilando l'apposita modulistica.

Non saranno considerate ammissibili altre modalità informatiche/telematiche oppure cartacee di trasmissione/presentazione delle domande di contributo.

2. L'accesso a Bandi e Servizi per la presentazione della domanda può essere effettuato esclusivamente:

- a) per i soggetti richiedenti con sede legale o operativa nello Stato italiano, tramite:
 - identità digitale SPID;
 - Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE) con PIN dispositivo;
- b) per gli utenti che compilano la domanda non aventi codice fiscale italiano, tramite credenziali di accesso appositamente rilasciate.

3. La persona incaricata alla compilazione della domanda in nome e per conto del soggetto richiedente deve:

- c) se non in possesso di un codice fiscale italiano: registrarsi al fine del rilascio delle credenziali di accesso alla piattaforma Bandi e Servizi;

¹ Per prossimi congiunti si intendono gli ascendenti e i discendenti entro il secondo grado (genitori-figli, nonni-nipoti), il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado (suoceri e cognati), gli zii e i nipoti (articoli 74-78 del codice civile).

d) in tutti gli altri casi:

- compilare le informazioni anagrafiche del soggetto richiedente;
- allegare il documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante e l'atto costitutivo del soggetto richiedente, che rechi le cariche associative.

4. Segue una fase di validazione delle informazioni di registrazione e profilazione, che può richiedere fino a 16 ore lavorative, durante la quale non è possibile operare sulla piattaforma. La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno del sistema informatico è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente stesso.

5. Nella compilazione della domanda di adesione, il soggetto richiedente deve, tra le altre informazioni richieste, indicare nell'apposita sezione del sistema informatico le seguenti informazioni anagrafiche:

- a) informazioni generali relative all'impresa, alla struttura ricettiva oggetto di intervento e alle eventuali procedure/autorizzazioni ambientali previste;
- b) informazioni necessarie ai fini del rilascio del Codice Unico di Progetto (CUP);
- c) il proprio indirizzo di posta elettronica certificata INI-PEC;
- d) informazioni sulle eventuali certificazioni ambientali possedute.

6. Al termine della compilazione on line dei moduli "informazioni preliminari", "requisiti", "spese" e "progetto", ogni soggetto richiedente dovrà provvedere obbligatoriamente ad allegare la documentazione così come elencata di seguito:

- a) Modulo di adesione firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, comprensivo della relazione descrittiva della proposta di intervento e del piano di investimento complessivo relativo alle voci di spesa di cui al punto B3 "Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità" (Modulo A);
- b) Modulo per la verifica della dimensione d'impresa (Modulo B);
- c) procura o atto depositato presso il registro delle imprese della Camera di Commercio competente che sancisca i poteri di firma, nel caso in cui il soggetto richiedente in forma imprenditoriale abbia previsto un delegato per la firma dei documenti.

Ciascuna impresa potrà presentare al massimo una domanda di partecipazione, fatti salvi i casi in cui:

- a. vi sia stata rinuncia formale ad una precedente Domanda o all'Agevolazione;**
- b. una precedente Domanda non sia stata ammessa all'Agevolazione.**

7. Al termine della fase di caricamento della documentazione obbligatoria, il sistema informatico genera automaticamente la domanda di adesione comprensiva, fra l'altro, della sezione riguardante le informazioni tecniche sull'intervento progettuale.

8. Qualora la richiesta di agevolazione sia compilata direttamente dal legale rappresentante della PMI richiedente, tramite accesso a Bandi e Servizi con SPID/CNS/CIE, così come rinvenibile dal Registro delle Imprese, la documentazione citata al punto 6 non necessita di sottoscrizione, il modulo di adesione generato automaticamente dal sistema che viene archiviato nel fascicolo di progetto senza necessità di sottoscrizione.

9. Qualora la richiesta di agevolazione sia compilata da un soggetto diverso per conto del legale

rappresentante del soggetto richiedente tramite accesso a Bandi e Servizi con SPID/CNS/CIE o da soggetti richiedenti residenti negli Stati esteri senza sede operativa italiana al momento della presentazione della domanda, la documentazione citata al punto 6 non necessita di sottoscrizione ad esclusione del modulo di adesione, generato automaticamente dal sistema, che il richiedente deve scaricare, tramite l'apposita funzionalità e riallegare su Bandi e Servizi previa sottoscrizione con firma digitale o elettronica da parte del rappresentante legale.

10. Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea n. 910/2014, cosiddetto Regolamento "eIDAS" (Electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata, aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

11. La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16,00 euro – ai sensi del DPR 642/1972 – o valore stabilito dalle successive normative. A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente dovrà procedere all'assolvimento del pagamento della marca da bollo virtuale accedendo al sistema di pagamenti elettronici "PagoPA" dall'apposita sezione del sistema informatico².

12. Il modulo di presentazione della domanda di contributo dovrà altresì, per i casi di esenzione dagli obblighi di bollo ai sensi della normativa vigente, prevedere la relativa dichiarazione ai sensi di:

- i. Società cooperative: Allegato B art. 16 DPR 642/1972; L. n. 427/93 art. 66.6 bis;
- ii. Cooperative sociali: L. 266/1991 art. 8.

13. Le domande sono protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate, che si realizza cliccando il pulsante "Invia al protocollo".

14. A conclusione della procedura, il sistema informatico rilascia in automatico il numero e la data di protocollo della domanda presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda, farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online. L'avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata al soggetto richiedente via posta elettronica ordinaria, all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi e Servizi, completa del numero identificativo (ID) a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

15. La domanda di partecipazione al bando trasmessa con forme, tempistiche o modalità differenti da quelle previste nel presente bando si considera non ricevibile.

16. Regione Lombardia non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi informatici non ascrivibili alla piattaforma e comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

² Art. 5 del CAD, il quale prevede che tutte le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad accettare i pagamenti loro spettanti in formato elettronico secondo le modalità stabilite dalle Linee Guida di AgID e Art. 15 Dlgs n. 179/2012, il quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni devono avvalersi del nodo dei pagamenti PagoPA

L'assegnazione del contributo avverrà sulla base di una **procedura valutativa a sportello**, di cui all'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 123/1998.

C.3 Istruttoria

C3.a Modalità e tempi del processo

1. L'istruttoria delle domande di partecipazione al presente Bando prevede:
 - a) una fase di istruttoria di ammissibilità formale
 - b) una fase di istruttoria di ammissibilità tecnica.
2. **La verifica di ammissibilità formale è svolta dal Responsabile di Procedimento per la fase di concessione, che si avvale del supporto di un soggetto incaricato per l'assistenza tecnica. La successiva verifica tecnica è effettuata a cura di un Nucleo Tecnico di Valutazione, istituito con apposito provvedimento.**
3. Il termine di conclusione del procedimento è di **120 giorni** dalla data di presentazione della domanda di agevolazione.

C3.b Verifica di ammissibilità delle domande

L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande a cura del Responsabile del Procedimento per la fase di concessione è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:

- rispetto dei termini per l'inoltro della domanda;
- completezza dei contenuti, regolarità formale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal Bando;
- sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dal Bando di successiva emanazione, in coerenza con i presenti criteri.

2. In sede di istruttoria di **ammissibilità formale**, il Responsabile del Procedimento per la fase di concessione e/o il soggetto incaricato per l'assistenza tecnica può chiedere al soggetto richiedente - tramite PEC inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata INI-PEC indicato in domanda di partecipazione - i documenti e/o i chiarimenti che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 7 (sette) giorni solari e consecutivi dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini temporali del procedimento si intendono sospesi sino alla data di ricevimento dei chiarimenti e/o della documentazione integrativa.

3. Costituisce **causa di non ammissibilità** della domanda in sede di valutazione formale **la mancata risposta del soggetto richiedente alla richiesta di integrazioni entro il termine stabilito.**

A seguito degli esiti dell'istruttoria formale, il Responsabile del Procedimento per la fase di concessione approva con proprio decreto l'elenco delle proposte formalmente ammissibili e non ammissibili, che verrà pubblicato sul sito www.bandi.regione.lombardia.it.

C3.c Valutazione delle domande

1. **L'istruttoria tecnica** delle domande che hanno superato la fase dell'ammissibilità formale, viene effettuata da un Nucleo Tecnico di valutazione, con il supporto di un soggetto incaricato per l'assistenza tecnica, nominato con apposito provvedimento.

L'istruttoria tecnica sarà effettuata sulla base dei criteri di valutazione descritti nella seguente tabella. Il progetto è ammissibile con l'attribuzione del punteggio pari a 5 in ognuno dei criteri sottoelencati. Anche con un solo punteggio pari a zero, la proposta sarà considerata non ammissibile.

CRITERIO	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO	GUIDA ALLA VALUTAZIONE
A. Qualità progettuale	Congruità della proposta e del piano d'investimento in relazione a obiettivi e risultati attesi del bando	0	Si verifica almeno una delle seguenti condizioni: a) Non vi sono elementi sufficienti per valutare la qualità della proposta. b) La proposta non è coerente rispetto agli obiettivi del bando. c) La proposta presenta spese non ammissibili da bando (es. spese di natura corrente, lavori, manutenzione ordinaria, adeguamento alla normativa vigente, ecc.)
		5	La proposta è ben descritta ed è coerente con gli obiettivi del bando e le spese ammissibili sono pari almeno all'investimento minimo.
B. Accessibilità e sostenibilità	Rilevanza del progetto rispetto ai temi della sostenibilità ambientale ³ e/o dell'accessibilità ⁴	0	Le forniture indicate nella proposta non descrivono e documentano oppure non tengono conto dei criteri di

³ In tema di sostenibilità ambientale saranno considerati i seguenti elementi:

- Utilizzo di arredi prodotti con materiali ecocompatibili certificati, naturali o provenienti dal recupero/riciclo;
- Utilizzo di beni dotati di etichettatura ambientale di Tipo 1 (es. Ecolabel, Blauer Engel, TCO FSC, PEFC, Greenguard, EPD, LEED, Carbonfootprint, ecc);
- Impiego di corpi illuminanti ad alta efficienza, per le quali siano garantiti la manutenzione nel tempo e il corretto recupero, riciclaggio e smaltimento a fine vita, utilizzo di apparecchiature rigenerate;
- prodotti provenienti da filiera corta e km 0 che permettano l'utilizzo, la conservazione, la produzione e la promozione di prodotti provenienti da filiera corta e a km 0 al fine di valorizzare e sostenere i prodotti del territorio e le economie locali.

⁴ In tema di accessibilità saranno considerati i seguenti elementi:

- interventi per l'accessibilità attraverso soluzioni di spazi e arredi accessibili e utilizzabili, caratterizzati da possibilità di movimento, di

			accessibilità e/o sostenibilità previsti dal bando. (Rif note n. 3 e 4):
		5	Le forniture indicate nella proposta descrivono e documentano l'utilizzo di materiali eco-compatibili che promuovono il riciclo e il riuso, e/o assicurano che i mobili siano accessibili anche a persone con diverse esigenze. (Rif. Note 3 e 4)

- Alle imprese che avranno avuto esito POSITIVO nella fase di ammissibilità tecnica, sarà assegnata una premialità se in possesso di uno o entrambi i requisiti sottoelencati, valevole in caso di rideterminazione dei contributi.
- Al termine delle fasi di istruttoria formale e tecnica, le imprese in possesso dei requisiti di ammissibilità che abbiano ottenuto il punteggio minimo rispetto alla proposta presentata, saranno ammesse al contributo e finanziate con l'entità di cui al punto B.1.3 e B.1.4.

PREMIALITÀ	PUNTEGGIO
Rilevanza ($\geq 50\%$) della componente femminile all'interno della compagine societaria del soggetto richiedente alla data di pubblicazione sul BURL del bando ⁵	1
Rilevanza ($\geq 50\%$) della componente giovanile (età inferiore o pari a 35 anni alla data di pubblicazione sul BURL del bando) all'interno della compagine societaria del soggetto richiedente ⁶	1

orientamento, di fruizione in autonomia, sicurezza, benessere con il minimo sforzo di adattamento da parte di persone con ridotta/impedita capacità motoria o sensoriale anche temporanea;

- interventi family friendly attraverso soluzioni atte rendere la struttura in grado di rispondere alle esigenze di accoglienza di famiglie con bambini e ragazzi, sia in termini di progettazione che di allestimento di spazi e servizi funzionali (arredi dedicati, angolo cambio e allattamento, spazi per animali domestici, spazi esterni attrezzati, spazi laboratoriali per attività ludiche, didattiche e di intrattenimento, ecc.);
- arredi funzionali per persone con diverse disabilità e/o con esigenze speciali (es. anziani, persone con esigenze dietetiche o con problemi di allergie che necessitano di particolari arredi/materiali/attrezzature/apparecchiature per il soggiorno in sicurezza nella struttura);

⁵ Per l'attribuzione del punteggio relativo alla componente femminile del soggetto richiedente saranno considerate:

- le persone fisiche che rientrano nella compagine sociale delle società di persone (nel caso di domande presentate da persone fisiche, il richiedente stesso);
- le persone fisiche che rientrano nella compagine sociale delle società di capitale autonome ai sensi dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- le persone fisiche che rientrano nella compagine sociale delle società di capitale e quelle che rientrano nelle imprese ad essa associate e collegate immediatamente a monte o a valle, ai sensi dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014. Non saranno prese in considerazione le compagini sociali delle imprese associate o collegate, a monte o a valle, delle eventuali ulteriori imprese associate o collegate alla richiedente (il computo si arresta al primo livello).

⁶ Per l'attribuzione del punteggio relativo alla componente giovanile saranno considerate:

- le persone fisiche che rientrano nella compagine sociale delle società di persone (nel caso di domande presentate da persone fisiche, il

4. Le risorse rimanenti saranno assegnate, in maniera proporzionale, sulla base del seguente calcolo:
- a. Suddivisione delle risorse residue per il numero complessivo dei beneficiari
 - b. Calcolo del rapporto tra il valore dell'investimento del singolo beneficiario e il valore dell'investimento medio. Tale percentuale sarà applicata all'importo di cui alla lett. a. per ottenere una proporzione basata sul valore dell'investimento
 - c. Integrazione del contributo concesso in base alla percentuale ottenuta alla lett. b.

ESEMPIO:

DATI: risorse residue = 1.000.000,00 di euro; n° beneficiari = 100; investimento medio = € 95.000,00; investimento singolo beneficiario = 80.000,00

- a. risorse residue/n° beneficiari → $1.000.000,00/100 = € 10.000,00$ (contributo integrativo base)
 - b. investimento singolo/investimento medio → $80.000,00/95.000,00 = 84\%$ (percentuale di proporzionamento)
 - c. Contributo integrativo base*percentuale di proporzionamento → $10.000,00*0,84 = € 8.400,00$ (contributo integrativo effettivo, da aggiungere al contributo già concesso).
5. Eventuali ulteriori residui saranno ripartiti solo tra le imprese in possesso dei requisiti di premialità, concedendo un contributo secondo il medesimo criterio di ripartizione sopra riportato, con priorità alle imprese in possesso di entrambe le premialità e fino ad esaurimento delle risorse residue.
 6. Nel caso in cui non vi siano imprese in possesso dei requisiti premiali, si procederà ad un'ulteriore ripartizione delle risorse residue, secondo il criterio di cui al punto 4.
 7. **In ogni caso, l'agevolazione sarà concessa al massimo fino al raggiungimento dell'investimento ammesso, previa verifica del plafond de minimis residuo.**

C3.d Integrazione documentale

Il Nucleo Tecnico di valutazione si riserva la facoltà di richiedere eventuali chiarimenti che si rendessero necessari. I termini per la risposta non potranno essere superiori a 7 (sette) giorni solari dalla data della richiesta. In tale ipotesi, il termine temporale per la conclusione del procedimento si intende sospeso sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. La mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine stabilito costituisce causa di non ammissibilità della domanda.

I chiarimenti richiesti dovranno pervenire tramite la piattaforma Bandi e Servizi.

richiedente stesso);

- le persone fisiche che rientrano nella compagine sociale delle società di capitale autonome ai sensi dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- le persone fisiche che rientrano nella compagine sociale delle società di capitale e quelle che rientrano nelle imprese ad essa associate e collegate immediatamente a monte o a valle, ai sensi dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014. Non saranno prese in considerazione le compagini sociali delle imprese associate o collegate, a monte o a valle, delle eventuali ulteriori imprese associate o collegate alla richiedente (il computo si arresta al primo livello).

C3.e Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

1. Al termine delle fasi istruttorie, entro 120 giorni dalla presentazione della domanda, il Responsabile del Procedimento approverà con propri provvedimenti l'ammissione delle imprese al contributo e l'entità dello stesso. Nel provvedimento si darà atto dei progetti ammessi e finanziati, dei progetti non ammessi per carenza dei requisiti formali ovvero per valutazione tecnica negativa e degli interventi ammessi, ma non beneficiari del contributo per eventuale esaurimento della dotazione finanziaria.
2. Gli elenchi dei progetti ammessi a contributo e dei progetti non ammessi a contributo saranno pubblicati sul portale www.bandiregione.lombardia.it. L'esito della valutazione viene comunicato a mezzo PEC, utilizzando l'indirizzo indicato in domanda.
3. I contributi saranno concessi nel limite della dotazione finanziaria di cui al punto A.5, salvo eventuali incrementi della stessa da parte di Regione Lombardia.
4. In caso di superamento del massimale previsto dal regime di aiuto di riferimento, il Responsabile del Procedimento per la fase di concessione procede alla rideterminazione dell'agevolazione nei limiti del massimale ancora disponibile al momento della concessione, fermo restando il valore dell'investimento presentato ed ammesso. In caso di massimale pari a zero al momento della concessione, il Responsabile del Procedimento per la fase di concessione non procede alla concessione dell'agevolazione.
5. In caso di agevolazioni complessivamente assegnabili inferiori alla dotazione finanziaria, l'agevolazione potrà essere rideterminata, come indicato al punto C.3.4.
6. In caso di concessione, l'impresa beneficiaria deve valorizzare l'immagine di Regione Lombardia e utilizzando anche il format previsto dal Programma Operativo Complementare/POC Lombardia 2014 – 2020 sui materiali di comunicazione riguardanti il progetto realizzato come da Linee Guida scaricabili dal sito www.poc.regione.lombardia.it.

C.4 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione

1. Il soggetto beneficiario **procede all'accettazione dell'agevolazione concessa entro e non oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi** dalla notifica via PEC di ammissione al contributo, accedendo all'apposita sezione del sistema informativo Bandi e Servizi.
2. La mancata accettazione entro i suddetti termini previsti **comporta l'automatica decadenza** dal diritto all'agevolazione ai sensi del successivo art. D.2.b.
3. L'impresa deve necessariamente presentare la rendicontazione con modalità online attraverso il portale www.bandiregione.lombardia.it, entro il 31 luglio 2026, salvo casi specifici e opportunamente motivati e autorizzati per i quali il termine ultimo è stabilito nella data del 30 settembre 2026.
4. Per la presentazione della rendicontazione è necessario accedere alla piattaforma telematica con le stesse modalità utilizzate in fase di presentazione della domanda e seguire i medesimi passaggi;
5. Tutti i giustificativi di spesa devono:
 - a. essere emessi nel periodo che intercorre dalla data di presentazione della domanda alla

scadenza dei termini per la presentazione della rendicontazione;

b. essere quietanzati (giustificativi di pagamento) entro il termine di scadenza per la presentazione della rendicontazione finale.

6. In fase di istruttoria della rendicontazione, ai fini dell'erogazione del contributo verificherà la regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC); il **DURC** in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015). **In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8- bis);**
7. Il contributo sarà erogato ai soggetti beneficiari da Regione Lombardia **entro 90 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione**, salvo sospensione dei termini per richieste di integrazioni.

8. Documentazione obbligatoria:

- a) **Modulo C - Modulo di richiesta di erogazione del contributo a saldo** contenente l'attestazione sulla validità dei costi sostenuti, la loro congruenza e coerenza con l'intervento presentato e il prospetto di rendicontazione delle spese. Il modulo deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa
- b) **Modulo D - Relazione finale di attuazione dell'intervento** firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa
- c) **Copia delle fatture elettroniche in formato xml** contenenti la chiara identificazione dell'intervento realizzato, il codice **CUP** assegnato nell'atto di concessione del contributo e la dicitura "Spesa sostenuta a valere sul Bando "Strutture ricettive storiche - 2025". Le fatture non accompagnatorie dovranno essere corredate dal Documento di Trasporto –DDT, ovvero dalla bolla di consegna, ovvero dal verbale di installazione (l'indirizzo di consegna dovrà corrispondere alla sede operativa o unità locale oggetto di intervento sul presente Bando e indicata in fase di domanda). **Nel caso di fatture elettroniche relative a spese sostenute prima della concessione del contributo o sostenute presso fornitori che non siano stabiliti nel territorio dello Stato italiano, il soggetto beneficiario ai fini della liquidazione del contributo assegnato, in ottemperanza al disposto del comma 7 dell'art. 5 del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e da ultimo modificato con legge 30 dicembre 2023, n. 213, deve allegare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.**
- d) **Quietanza** delle fatture (contabile bancaria eseguita ed estratto conto) da cui risulti chiaramente:
- l'oggetto della prestazione o fornitura;
 - l'importo;
 - la data di pagamento;

Sono ammessi esclusivamente i pagamenti effettuati dal beneficiario ai fornitori per il tramite di bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (L. 136/2010, art. 3, commi 1 e 3 e successive modificazioni). In caso di pagamento con assegno, la quietanza è rappresentata dalla copia dell'assegno e dalla copia dell'estratto conto bancario/lista movimenti emessa, timbrata e

firmata dalla banca in cui risulti addebitato l'assegno (evidenziare solo il movimento che interessa ai fini della partecipazione al Bando).

9. Documentazione facoltativa:

- a) **Procura** o atto depositato presso il registro delle imprese della Camera di Commercio competente che sancisca i poteri di firma, nel caso in cui il soggetto richiedente in forma imprenditoriale abbia previsto un delegato per la firma dei documenti;
- b) **Dichiarazione sostitutiva** dell'atto di notorietà per corrispondenza CUP/fatture, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, nel caso di spese sostenute prima della concessione del contributo;
- c) **Allegato E - Dichiarazione di indetraibilità IVA**, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria.

10. Non sono ammessi:

- a) i pagamenti effettuati in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore (ad esempio permuta con altri beni mobili, lavori, forniture, servizi, ecc.);
 - b) qualsiasi forma di auto fatturazione;
 - c) le **fatture prive di CUP** emesse da fornitori stabiliti nel territorio dello Stato italiano successivamente la data del provvedimento di concessione;
 - d) gli ordini di pagamento non eseguiti;
 - e) le spese sostenute (fa fede data fattura e pagamento) prima **della presentazione della domanda**;
 - f) le spese che risultano non congruenti con le attività dell'intervento presentato e realizzato;
 - g) le fatture di importo imponibile inferiore a € 1.000,00 (mille).
11. È responsabilità dell'impresa conservare la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle spese con bonifico bancario non revocabile ("eseguito" o "pagato").
12. Le integrazioni alla documentazione di rendicontazione, richieste via PEC dal responsabile del procedimento per la fase di erogazione e/o dal soggetto incarico per l'assistenza tecnica, devono essere presentate entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni solari e consecutivi. In tale ipotesi, i termini temporali del procedimento di erogazione, si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa.
13. Il Responsabile del Procedimento per la fase di erogazione effettua la liquidazione del saldo previa verifica:
- a. della coerenza delle spese documentate con gli obiettivi del bando e con la proposta ammessa al contributo, sulla base della relazione finale;
 - b. della rendicontazione delle spese a supporto della relazione finale anche in termini di rispetto dei parametri stabiliti ai precedenti articoli B.2 "Interventi ammissibili" e B.3 "Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità";
 - c. della regolarità, laddove applicabile, dei versamenti contributivi (a mezzo DURC) al momento dell'erogazione;

- d. dello stato di attività presso il registro delle imprese e della sede operativa in Lombardia oggetto di intervento;
 - e. della regolarità, ai sensi dell'art. 38 comma 8 della legge regionale 27/2015, di comunicazione dei flussi turistici e della denuncia degli ospiti, in base alle indicazioni dell'autorità di pubblica sicurezza con riferimento ai due anni precedenti;
 - f. laddove applicabile, del rispetto dell'obbligo ai sensi dell'art. 1 comma 101 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 e s.m.i. in merito alla stipula dei contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del Codice civile, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale.
14. Il Responsabile del Procedimento per la fase di erogazione provvede ad effettuare la **liquidazione dell'agevolazione a saldo entro il termine di 90 (novanta) giorni solari e consecutivi** dalla trasmissione della rendicontazione, previa verifica della rendicontazione delle spese ammissibili a fronte di spese validate almeno pari all'investimento minimo di 20.000,00 euro e previa verifica della coerenza delle spese sostenute con gli obiettivi del bando e con la proposta presentata in fase di domanda di agevolazione.
15. In ogni caso, il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015). **In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8- bis).**
16. Gli esiti delle istruttorie di rendicontazione saranno pubblicati sul portale www.bandi.regione.lombardia.it e comunicati a mezzo PEC alle imprese interessate utilizzando l'indirizzo indicato in domanda.

C.4.a Variazioni e rideterminazione dei contributi

Variazioni anagrafiche del soggetto richiedente e variazioni societarie con o senza modifica del codice fiscale/partita IVA

1. Le variazioni anagrafiche (dati anagrafici, informazioni di contatto, sede legale, coordinate bancarie, legale rappresentante, firmatario, compagine societaria) devono essere comunicate al responsabile del procedimento per la fase di concessione dopo la concessione dell'agevolazione ed entro la richiesta di erogazione del saldo dell'agevolazione tramite la piattaforma Bandi e Servizi – modulo Variazioni. Tali variazioni non sono soggette ad autorizzazione.
2. Le variazioni societarie relative alla forma giuridica e/o alla denominazione della PMI richiedente (senza modifica di codice fiscale/partita IVA) devono essere comunicate al responsabile del procedimento per la fase di concessione dopo la concessione dell'agevolazione ed entro la richiesta di

erogazione del saldo dell'agevolazione tramite la piattaforma Bandi e Servizi - modulo Variazioni - ma non sono soggette ad autorizzazione.

Le variazioni societarie relative alla forma giuridica e/o alla denominazione della PMI richiedente (con modifica di codice fiscale/partita IVA) devono essere comunicate al responsabile del procedimento per la fase di concessione dopo la concessione dell'agevolazione ed entro la richiesta di erogazione del saldo dell'agevolazione tramite la piattaforma Bandi e Servizi - modulo variazioni. In tal caso, il responsabile del procedimento per la fase di concessione assume proprio provvedimento di autorizzazione entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Variazioni delle proposte di intervento

1. Non sono ammesse variazioni sostanziali a finalità e contenuti delle proposte indicate nella domanda di adesione, nella parte riferita all'intervento, che alterano la natura generale della proposta presentata.
2. Le modifiche non sostanziali, che non alterano la natura generale della proposta presentata, devono essere rendicontate direttamente nella relazione finale, da allegare in sede di richiesta di erogazione del saldo, e devono essere raffrontate alle previsioni iniziali riportate in sede di domanda di adesione all'agevolazione.

Rideterminazione dei contributi

1. Ai fini dell'erogazione dell'agevolazione:
 - a) eventuali incrementi delle spese complessive del progetto non determinano in alcun caso incrementi dell'ammontare dell'agevolazione complessivamente concessa;
 - b) eventuali diminuzioni delle spese comportano la rideterminazione degli importi previsti.
2. In sede di erogazione e in sede di controlli ex post, si procederà alla rideterminazione dell'agevolazione concessa, in relazione alle diminuzioni dell'ammontare delle spese validate, calcolata sulla base dell'intensità di aiuto del 50% o come eventualmente incrementata. Ogni eventuale rideterminazione dell'agevolazione verrà approvata tramite provvedimento del Responsabile del Procedimento.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

D.1.a Obblighi generali dei Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari sono obbligati, pena la decadenza del contributo, a:

- a) assicurare la puntuale e completa realizzazione degli interventi in conformità alle richieste di contributo presentate ed entro i termini stabiliti dal bando e relativo provvedimento di concessione del contributo;
- b) accettare il contributo nel rispetto dei termini indicati all'art. C.4.a "Adempimenti post-concessione";
- c) mantenere la sede operativa o l'unità locale oggetto di intervento sul presente Bando attiva al Registro Imprese di una delle Camere di Commercio della Lombardia per almeno 3 (tre) anni dalla data di erogazione del contributo;
- d) conservare, per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo, la documentazione tecnica, amministrativa e contabile (compresa la documentazione originale di spesa) relativa all'intervento agevolato;
- e) non cedere, alienare o distrarre i beni agevolati, per 5 (cinque) anni dalla data di pubblicazione del provvedimento di concessione;
- f) assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperte dal contributo;
- g) trasmettere la rendicontazione finale entro il 31 luglio 2026, salvo casi specifici e opportunamente motivati e autorizzati per i quali il termine ultimo è stabilito nella data del 30 settembre 2026;
- h) collaborare ed accettare i controlli che Regione Lombardia e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del progetto;
- i) fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti a questo conseguenti, la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- j) valorizzare l'immagine di Regione Lombardia utilizzando anche il format previsto dal Programma Operativo Complementare/POC Lombardia 2014 – 2020 sui materiali di comunicazione riguardanti il progetto realizzato come da Linee Guida scaricabili dal sito www.poc.regione.lombardia.it ;
- k) indicare su Bandi e Servizi, in ogni fase di adesione, contatti mail, PEC e telefonici validi e riferiti esclusivamente al soggetto richiedente/beneficiario;
- l) segnalare al responsabile del procedimento per la fase di concessione prima di qualsiasi richiesta di erogazione dell'agevolazione eventuali variazioni societarie o quant'altro riferito a variazioni inerenti al proprio status.

2. Il mancato rispetto degli obblighi di cui:

- a) alle lettere a, b, c, d, e, f, g, h, comporta l'automatica decadenza dal diritto all'agevolazione secondo le previsioni di cui all'articolo D.2 "Decadenze, revoche e rinunce dei soggetti beneficiari";
- b) alla lettera i prevede, previa diffida, la prescrizione a adempiere entro i termini previsti dalla diffida medesima, pena la decadenza dal diritto all'agevolazione.

D.1.b Obblighi informativi dei soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari, si impegnano altresì a comunicare, qualora richiesto da Regione Lombardia, le informazioni necessarie per il monitoraggio delle attività, anche con riferimento all'impatto del progetto concluso, con le modalità definite e rese note dall'ente regionale.

D.1.c Obblighi di pubblicizzazione dell'iniziativa

1. In caso di ammissione, i soggetti beneficiari sono tenuti a dare evidenza che l'operazione è realizzata con il concorso di risorse del POC provenienti da Stato italiano e Regione Lombardia.

A partire dall'avvio dell'iniziativa finanziata e fino a cinque anni dalla conclusione, il beneficiario o soggetto attuatore informa il pubblico utilizzando il format marchi Repubblica Italiana - Regione Lombardia - POC 2014-2020 sui materiali di comunicazione riguardanti l'operazione finanziata, quali, ad esempio: siti e social, ove esistenti, comunicati stampa, campagne pubblicitarie, programmi e locandine di eventi, presentazioni o corsi di formazione, attestati di partecipazione, certificati di frequenza, cartellonistica di cantiere e quant'altro sia diffuso, anche in formato audio o video, ai destinatari ed al pubblico in generale. Inoltre, beneficiari e soggetti attuatori sono tenuti ad apporre un poster in luogo ben visibile al pubblico, secondo le modalità previste dai formati scaricabili dal sito www.poc.regione.lombardia.it.

2. Gli adempimenti relativi all'adozione delle azioni di comunicazione sono soggetti a verifica durante i controlli in loco.

D.2 Decadenze, revoche e rinunce dei soggetti beneficiari

D.2.a Rinuncia

1. Il soggetto beneficiario ha facoltà di rinunciare all'agevolazione successivamente alla concessione della medesima.
2. Per comunicare la rinuncia, il soggetto beneficiario dovrà utilizzare la piattaforma Bandi e Servizi.
3. Regione Lombardia prende atto della rinuncia, adottando, per l'effetto, apposito provvedimento di decadenza del soggetto beneficiario dall'agevolazione concessa.
4. A fronte della rinuncia, l'eventuale restituzione degli importi già percepiti dovrà essere incrementata degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione e fino alla data di adozione del provvedimento di decadenza.

D.2.b Decadenza dell'agevolazione concessa

1. L'agevolazione è soggetta a **decadenza totale** in caso di:
 - a) rinuncia ai sensi del precedente all'articolo D.2.a;
 - b) mancato rispetto degli obblighi di cui alle lettere a, b, c, d, e, f, g, h, nonché, in caso di inadempimento a seguito di diffida, in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui alla lettera i dell'articolo D.1 "Obblighi dei soggetti beneficiari";
 - c) qualora le diminuzioni delle spese totali ammissibili comportino il mancato rispetto dell'investimento minimo di 20.000,00 euro (ventimila/00) di cui all'articolo B.1 "Caratteristiche generali dell'agevolazione";
 - d) in caso di mancato rispetto delle regole del regime di aiuto;
2. L'agevolazione è soggetta a **revoca** in caso di:
 - e) false dichiarazioni rese e sottoscritte dal soggetto beneficiario in tutte le fasi procedurali dell'agevolazione;

- f) perdita di requisito di esercizio dell'attività ricettiva ammissibile ai sensi del bando e/o perdita del requisito di regolare comunicazione, ai sensi dell'art. 38 comma 8 della Lr 27/2015, dei flussi turistici e della denuncia degli ospiti in base alle indicazioni dell'autorità di pubblica sicurezza da mantenere fino a 3 (tre) anni successivi all'erogazione del pagamento finale dell'agevolazione al beneficiario.

3. A fronte di rideterminazione dell'agevolazione, la restituzione degli importi già percepiti dovrà essere incrementata degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione e fino alla data di adozione del provvedimento di decadenza.

4. A fronte dell'intervenuta revoca o intervenuta decadenza totale, l'eventuale restituzione degli importi già percepiti, dovrà essere incrementata degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione e fino alla data di adozione del provvedimento di decadenza o revoca.

D.3 Ispezioni e controlli

Regione Lombardia potrà disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli presso la sede oggetto di intervento sul presente bando, allo scopo di verificarne l'attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni (ivi comprese quelle rese ai sensi del DPR 445/2000) e delle informazioni prodotte ai fini della conferma o revoca del contributo per le imprese beneficiarie.

Tali controlli, svolti da funzionari regionali, sono finalizzati a verificare:

- l'effettiva realizzazione degli interventi oggetto di contributo;
- il rispetto degli obblighi previsti dal bando;
- la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dai beneficiari;
- i documenti dichiarati (fatture, contratti, ecc.).

I controlli saranno effettuati su base campionaria.

D.4 Monitoraggio dei risultati

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti da Regione Lombardia, in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1060/2021, per effettuare il monitoraggio dei progetti agevolati.

2. I soggetti beneficiari sono tenuti altresì a fornire, tramite Bandi e Servizi, alcuni dati di monitoraggio, richiesti in sede di adesione e, in caso di avvenuta concessione e in fase di richiesta di erogazione saldo, finalizzati esclusivamente a verificare l'avanzamento realizzativo della proposta presentata. Si specifica che tali informazioni non saranno oggetto di valutazione.

3. In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di 'adesione' che di 'rendicontazione'.

4. Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

5. Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, sono individuati i seguenti indicatori:

- numero di imprese beneficiarie
- importo dei contributi assegnati.

D.5 Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del Procedimento per la fase di concessione è il Dirigente responsabile della struttura attuatrice del POC per l'asse 2 "Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese" - linea d'azione "Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo" della Direzione generale Turismo, Marketing territoriale e Moda.
2. Il Responsabile del Procedimento per la fase di erogazione dell'agevolazione è il Dirigente responsabile delle attività di controllo e delle attività finalizzate alla liquidazione della Direzione generale Turismo, Marketing territoriale e Moda.

D.6 Trattamento dati personali

1. In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 679/2016 e D.Lgs. 101/2018), si rimanda all'allegato 1 "Informativa sul trattamento dei dati personali", parte integrante e sostanziale del presente bando.

D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti

1. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati viene pubblicata sul BURL, sul Portale Bandi e Servizi (<http://www.bandiregione.lombardia.it>), sul sito regionale www.regione.lombardia.it.
2. Per chiarimenti sui contenuti del Bando o assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate, contattare:

<i>Ente</i>	<i>E-mail</i>	<i>Contatto Telefonico</i>
REGIONE LOMBARDIA	premioalberghistorici@regione.lombardia.it	02.6765.5012 02.6765.3985 Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30

3. Sarà garantita risposta ai quesiti pervenuti entro le ore 12:30 del 10 dicembre 2025.
4. Per informazioni relative **alla fase di erogazione**:

<i>Ente</i>	<i>e-mail</i>
REGIONE LOMBARDIA	turismomoda_liquidazioni@regione.lombardia.it

4. Per le richieste di **assistenza tecnica** alla compilazione on line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate:

<i>Ente</i>	<i>e-mail</i>	<i>telefono</i>
ARIA S.p.A.	bandi@regione.lombardia.it	numero verde 800.131.151 Il numero verde è attivo dal lunedì al sabato, escluso festivi, dalle 8:00 alle 20:00. L'assistenza tecnica è offerta dal lunedì al venerdì, escluso festivi, dalle 8:30 alle 17:00.

5. Per rendere più agevole la partecipazione al bando, in attuazione della L.R. 1° febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa di seguito riportata.

TITOLO	BANDO STRUTTURE STORICHE E DI QUALITÀ - 2025
DI COSA SI TRATTA	L'intervento è finalizzato a sostenere le strutture ricettive storiche riconosciute a livello regionale, attraverso la concessione di contributi finalizzati a all'acquisto di arredi e complementi utili all'attività dell'unità locale.
TIPOLOGIA	Agevolazione – Contributo a fondo perduto
CHI PUÒ PARTECIPARE	PMI (ai sensi dell'allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i.) con sede operativa in Lombardia e riconosciute a livello regionale come strutture ricettive storiche e di qualità o che dichiarano di essere in possesso dei requisiti di riconoscibilità, di cui alla d.g.r. 4 dicembre 2023, n. 1492, con riferimento all'anno 2025, accedendo alla procedura di riconoscimento delle strutture ricettive storiche di qualità, disponibile sulla piattaforma Bandi e Servizi.
RISORSE DISPONIBILI	Le risorse complessivamente stanziare per l'iniziativa ammontano a € 5.011.568,72.
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto pari al 50% delle sole spese considerate ammissibili al netto di IVA. Il contributo è concesso per un importo fino a € 30.000,00, incrementabile nel caso di rideterminazione del contributo a seguito di residuo delle risorse disponibili. L'investimento minimo è fissato in € 20.000,00 euro. L'erogazione del contributo avverrà a saldo in un'unica soluzione, previa verifica della rendicontazione presentata.
REGIME DI AIUTO	L'agevolazione è concessa nel rispetto del Regolamento (UE) 2831/2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) agli aiuti "de minimis" (di seguito Regolamento De Minimis).

PROCEDURA DI SELEZIONE	La tipologia di procedura utilizzata è "Valutativa a sportello". Il procedimento di valutazione si compone di una fase di verifica di ammissibilità formale e una fase di valutazione tecnica.
DATA DI APERTURA	Dalle ore 15:00 del 1° ottobre 2025
DATA DI CHIUSURA	Alle ore 15:00 del 18 dicembre 2025
COME PARTECIPARE	La domanda di partecipazione al bando deve essere presentata, pena la non ricevibilità, dal soggetto richiedente obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo di Bandi e Servizi disponibile all'indirizzo: www.bandi.regione.lombardia.it Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda viene considerata esclusivamente la data e l'ora di invio al protocollo tramite il sistema Bandi e Servizi come indicato nel bando.
INFORMAZIONI E CONTATTI	Per assistenza relativa alla fase di concessione, contattare il numero: 02.6765.5012 oppure 02.6765.3985 dalle 9:30 alle 12:30 dal lunedì al venerdì oppure la casella premioalberghistorici@regione.lombardia.it . Per assistenza relativa alla fase di erogazione, contattare la casella turismomoda_liquidazioni@regione.lombardia.it Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi e Servizi scrivere alla casella mail bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi: dalle ore 8:00 alle ore 20:00 per questioni di ordine tecnico dalle ore 8:30 alle ore 17:00 per richieste di assistenza tecnica.

6. La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

D.8 Diritto di accesso agli atti

1. Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e dalla Legge regionale 1° febbraio 2012, n. 1 "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria".

2. Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L'interessata/o può accedere ai dati in possesso dell'amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

3. Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta al seguente ufficio competente:

Direzione	Turismo, Marketing territoriale e Moda
U.O.	Unità Organizzativa Sviluppo delle filiere del turismo, del design e della moda
indirizzo	Piazza Città di Lombardia, 1
telefono	02.6765.6703
PEC	turismo_moda@pec.regione.lombardia.it

4. La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- a. la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- b. la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;
- c. le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a euro 16,00 ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

5. Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50 euro.

D.9 Clausola antitruffa

Regione Lombardia non ha autorizzato alcun rappresentante/agente a contattare direttamente potenziali beneficiari allo scopo di fare da tramite e di richiedere denaro in relazione alle procedure del presente bando.

D.10 Definizioni e glossario

1. Ai fini del presente atto si intende per:

- a. **“Agevolazione”**: contributo concesso ed erogato ai sensi del presente bando;
- b. **“Bandi e Servizi” o Sistema informativo**: la piattaforma informativa di Regione Lombardia per la gestione operativa del presente bando, accessibile all'indirizzo www.bandiregione.lombardia.it;
- c. **“Firma elettronica”**: ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014, cosiddetto Regolamento “eIDAS” (Electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando potrà essere

effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

- d. **"PMI"**: le imprese rientranti nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo i parametri riportati nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e s.m.i.;
- e. **"Proposta"** o **"Proposta di intervento"**: la proposta per la quale si richiede il contributo;
- f. **"Sede operativa"**: qualsiasi unità locale, con sede in Regione Lombardia, in cui la PMI svolga un'attività produttiva o un'offerta di servizi e nella quale viene realizzato il progetto di cui all'articolo B.2 del presente bando; a tale sede devono afferire le spese sostenute per la realizzazione del progetto nel rispetto dei requisiti di ammissibilità della spesa di cui al presente bando;
- g. **"Soggetto beneficiario"**: il soggetto destinatario dell'agevolazione concessa a valere del presente bando, ossia la PMI che, a seguito della presentazione di un progetto vengono ammesse ad agevolazione;
- h. **"Soggetto incaricato per l'assistenza tecnica"**: il soggetto individuato da Regione Lombardia ai fini dell'attività di supporto all'istruttoria delle fasi progettuali previste dall'incarico;
- i. **"Spesa effettivamente sostenuta"**: la spesa sostenuta e giustificata da fattura o documento contabile equivalente (giustificativo di spesa) emesso nei confronti del soggetto beneficiario che risulti interamente quietanzato (giustificativo di pagamento) a fronte dell'avvenuto pagamento effettuato da parte del soggetto beneficiario; per essere ammissibile, la spesa (sostenuta e giustificata da titolo di spesa) deve essere:
 - a) riferita a un titolo di spesa emesso dalla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando e non oltre la scadenza del termine per la conclusione del progetto stabilito ai sensi dell'articolo B.2 (Interventi ammissibili);
 - b) quietanzata (giustificativo di pagamento) entro e non oltre il termine per la presentazione della rendicontazione finale.
- j. **"Termine di realizzazione del progetto"**: la data di conclusione del progetto coincide con la data di emissione dell'ultima fattura in relazione alle attività previste dal progetto.

D.11 Riepilogo date e termini temporali

Attività	Tempistiche	Riferimenti
Apertura e chiusura dei termini per la presentazione delle domande	Apertura: ore 15:00 del 1°ottobre 2025 Chiusura: ore 15:00 del 18 dicembre 2025.	www.bandi.regione.lombardia.it
Approvazione del decreto regionale di assegnazione dei contributi	Entro 120 giorni dalla data di presentazione delle domande di partecipazione	
Accettazione dell'agevolazione e trasmissione della programmazione tranches di erogazione del contributo	Entro 15 giorni dalla data di notifica dell'ammissione ad agevolazione	www.bandi.regione.lombardia.it
Presentazione della rendicontazione e richiesta di erogazione dell'agevolazione a saldo	Entro il 31 luglio 2026 , salvo casi specifici e opportunamente motivati e autorizzati per i quali il termine ultimo è stabilito nella data del 30 settembre 2026 .	www.bandi.regione.lombardia.it
Verifica della rendicontazione delle spese ed erogazione del saldo/	Entro 90 giorni dalla presentazione della rendicontazione finale, salvo interruzione dei termini per richieste di integrazione.	

D.10 Allegati e Istruzioni

In allegato sono presenti i seguenti moduli:

- Modulo A – Modulo di adesione
- Modulo B – Modulo per la verifica della dimensione d’impresa
- Modulo C – Modulo richiesta erogazione contributo a saldo
- Allegato D – Relazione finale di progetto
- Allegato E - Dichiarazione di indetraibilità IVA

ALLEGATO 1 Informativa relativa al trattamento dei dati personali

Il presente documento ha lo scopo di informarla circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito "Regolamento"), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il "Codice Privacy"), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all'art. 13 del Regolamento.

1. Il Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

2. Finalità e base giuridica del trattamento.

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
I Suoi dati personali sono trattati nell'ambito della procedura di erogazione di contributi al fine di promuovere gli investimenti per lo sviluppo competitivo delle strutture ricettive e per la progettazione di offerte innovative anche in ottica di sostenibilità ambientale	Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (art. 6 (1) lett. e) del GDPR), nonché dell'art. 2-ter del Codice Privacy. Articolo 72, legge regionale n. 27/2015 "Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio Lombardo"; DGR n. 4405 del 20 maggio 2025 che definisce i criteri attuativi della misura.	Dati comuni: nome, cognome, codice fiscale, indirizzo (residenza, email, PEC), IBAN, data e luogo di nascita, n. telefono, ID online dei titolari di ditte individuali; nome e cognome, n. di telefono ed email di eventuali delegati delle persone giuridiche.

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei Suoi dati personali, è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati potranno essere comunicati, per obblighi di legge o per finalità istituzionali, ad altri Titolari autonomi di trattamento dei dati, tra cui enti pubblici o privati quale il Ministero delle imprese e del Made in Italy per il caricamento delle informazioni nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA).

I Suoi dati personali saranno oggetto di pubblicazione secondo quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, in particolare, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, artt. 26 e 27, e del Regolamento (UE) 2021/1060, artt. 46,47,50 e allegato IX.

Inoltre, i Suoi dati personali, vengono comunicati a soggetti terzi (es. fornitori), in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.

Il Titolare del trattamento ha nominato come Responsabili del trattamento:

- ARIA S.p.A. per la gestione della piattaforma informatica Bandi e Servizi e del sistema di gestione documentale EDMA;
- Finlombarda S.p.A. per l'attività di assistenza tecnica alla misura.

6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. Tempi di conservazione.

I Suoi dati personali saranno conservati dalla data di presentazione della domanda fino al quinto anno a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento in ottemperanza all'art. 82 del Regolamento (UE) 2021/1060.

8. I diritti degli interessati.

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- **Diritto di accesso (art. 15)**

- **Diritto alla rettifica (art. 16)**
- **Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)**
- **Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)**

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo: turismo_moda@pec.regione.lombardia.it

oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano, all'attenzione della Direzione Generale Turismo, Marketing territoriale e Moda.

9. Reclamo all'Autorità di controllo.

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@regione.lombardia.it.

11. Modifiche.

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

ALLEGATO 2 Firma Digitale o Elettronica

Il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, ha sancito il mutuo riconoscimento delle firme digitali europee. Il Regolamento (articolo 25, 3), conferma che "Una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri". La firma elettronica qualificata, definita come una "una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche", corrisponde alla firma digitale italiana. A decorrere dal 1° luglio 2016 con la piena efficacia del Regolamento eIDAS (n. 910/2014) diviene obbligatorio per tutte le pubbliche amministrazioni che accettano firme digitali (o qualificate) accettare tutti i formati definiti nella DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1506 DELLA COMMISSIONE dell'8 settembre 2015.

Inoltre

1. EIDAS disciplina ancora la Firma Elettronica Avanzata. In particolare, l'art. 26 del Regolamento Europeo 910/2014 indica "Una firma elettronica avanzata soddisfa i seguenti requisiti:
 - a) è connessa unicamente al firmatario;
 - b) è idonea a identificare il firmatario;
 - c) è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo;
 - d) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di tali dati.
2. Il CAD continua a riconoscere il valore della Firma Elettronica Avanzata nell'art.21 comma 2 "Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, ha altresì l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile".
3. Il DPCM del 22 febbraio 2013 è ancora in vigore e all'art. 61 comma 2 recita: "L'utilizzo della Carta d'Identità Elettronica, della Carta Nazionale dei Servizi, del documento d'identità dei pubblici dipendenti (Mod. ATe), del passaporto elettronico e degli altri strumenti ad essi conformi sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica avanzata ai sensi delle presenti regole tecniche per i servizi e le attività di cui agli articoli 64 e 65 del codice."

Nei bandi in emanazione dal 1° gennaio 2017 devono essere richiamate le norme previste dal Regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto concerne la firma elettronica dei documenti prodotti.

ALLEGATO 3 Istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni de minimis

Sezione A: come individuare il beneficiario – il concetto di “controllo” e l’impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un’unica impresa beneficiaria”. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione de minimis si dovrà tener conto **degli aiuti ottenuti** nel triennio di riferimento **non solo dall’impresa richiedente**, ma **anche da tutte le imprese**, a monte o a valle, **legate ad essa** da un rapporto di collegamento (controllo), nell’ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese, tra le quali il collegamento si realizza attraverso un ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese, tra le quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all’impresa unica.

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche **indiretto**, cioè, può sussistere anche per il tramite di un’impresa terza.

Articolo 2, paragrafo 2 Regolamento (UE) n. 2831/2023

Ai fini del presente regolamento, s’intende per impresa unica l’insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
- b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
- c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
- d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.

Pertanto, qualora l’impresa richiedente faccia parte di un’impresa unica così definita, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte dell’impresa richiedente.

Sezione B: rispetto del massimale.

Quali agevolazioni indicare?

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in de minimis ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o generale).

Nel caso di **aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione** (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato **l'importo dell'equivalente sovvenzione**, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto.

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell'avviso.

Un'impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti de minimis; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti de minimis ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche **liquidato a saldo**, l'impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso.

Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.

Periodo di riferimento:

il massimale ammissibile stabilito nell'avviso si riferisce all'arco di tre anni.

Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda:

nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di **fusioni o acquisizioni** (articolo 3(8) del Regolamento (UE) n. 2831/2023) tutti gli aiuti de minimis accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il de minimis ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto di acquisizione o fusione.

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di **scissione** (articolo 3(9) del Regolamento (UE) n. 2831/2023) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti de minimis ottenuti dall'impresa originaria deve essere **attribuito** all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso

proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d'azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del de minimis in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto de minimis era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come un'operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto de minimis imputato al ramo ceduto.

ALLEGATO 3 Modulo per la dichiarazione degli aiuti de minimis (impresa unica) di cui all'articolo 2.2 lettere c) e d) del Regolamento (UE) n. 2831/2023

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime de minimis è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 – **che attesti il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all'Impresa /Libero Professionista richiedente conformemente a quanto previsto all'articolo 2 paragrafo 2 lettere c) e d) del Regolamento (UE) n. 2831/2023:**

Articolo 2, paragrafo 2 Regolamento n. 2831/2023/UE

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Con riferimento alle relazioni di cui alle suddette lettere a) e b) valgono le visure attestate dal Registro Nazionale Aiuti (di cui alla Legge n. 234/2012 articolo 52 e relativo decreto n. 115/2017) sia con riferimento al perimetro di impresa considerato, come risultante dal registro delle imprese, sia con riferimento agli aiuti ivi registrati per ogni impresa. Tali verifiche saranno effettuate quindi d'ufficio dall'Amministrazione sulla base delle risultanze di RNA. Pertanto, per maggiore completezza, rispetto a tali dati riguardante l'impresa candidata e le imprese facenti parte del perimetro di impresa unica, si prega

di visionare la sezione trasparenza del Registro Nazionale Aiuti (RNA):

<https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>.

Con riferimento all'articolo 2359 del Codice Civile (di seguito riportato nel box sottostante) si precisa che l'articolo 2 paragrafo 2 lettera c) del Regolamento *de minimis* corrisponde al punto 3) dell'articolo 2359, mentre la lettera d) dell'articolo 2 paragrafo 2 del *de minimis* corrisponde al punto 2) del predetto articolo del Codice Civile

Articolo 2359 cc

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;*
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;*
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa⁽¹⁾.*

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati⁽²⁾.

Note:

(1) Si configura un controllo esterno di una società su di un'altra e ciò in virtù di determinati vincoli contrattuali.

(2) Comma così modificato dall'articolo 8 D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

Informazioni a titolo esemplificativo per una valutazione caso per caso di tali fattispecie:

Per contratto concluso tra imprese che possa creare un legame di influenza dominante, si possono citare i contratti di distribuzione in esclusiva, i contratti di rete, alcuni contratti di partenariato, alcuni contratti ove vengono disciplinati i rapporti in un consorzio a rilevanza esterna. Dal momento che non tutti i contratti menzionati hanno le caratteristiche sufficienti per instaurare un rapporto di influenza dominante tra imprese, ai fini della dichiarazione di cui sopra, e del relativo controllo, l'impresa dichiarante deve valutare se tali clausole dei contratti, di cui fosse parte contraente, abbiano i connotati di creare -a monte o a valle- anche un rapporto di controllo stabile, continuativo e determinante sulle principali scelte aziendali (forma di eterodeterminazione dell'attività dell'impresa in forza di vincoli contrattuali esterna alla stessa). Pertanto, non conta la forma iuris del contratto ma il contenuto dello stesso e delle obbligazioni create dal contratto come forma di controllo esterno dell'impresa slegato dal possesso della maggioranza

dei voti.

Per patto parasociale, si rinvia alla definizione di cui all'articolo 2341-bis c.c. secondo cui "i patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società: a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano; b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano; c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società, non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza. Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni". Anche in questo caso, il patto parasociale deve essere valutato nel merito del proprio contenuto, ai fini di determinare se sia in grado di instaurare un rapporto di controllo stabile, continuativo e determinante sulle principali scelte aziendali.

ALLEGATO 4 Applicazione dell'imposta di bollo

L'imposta di bollo è un'imposta indiretta regolamentata dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, che rappresenta il principale riferimento in materia. In particolare, l'Allegato A identifica gli atti, i documenti e i registri soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine mentre nell'Allegato B elenca le casistiche che ne sono esenti in modo assoluto. Tale normativa ha subito negli anni modifiche e integrazioni, oltre ad aggiornamenti delle tariffe applicate.

L'articolo 3 dell'Allegato A - Tariffa (parte I) del DPR impone l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo, per un importo predefinito di € 16,00, nel caso di istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili.

In caso di aggregazione di soggetti pubblici e privati l'imposta di bollo deve essere versata.

In caso di beneficiari "plurimi" nel fac-simile della domanda allegata al bando ciascun beneficiario dovrà dichiarare: "di essere esente dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi della L... art.... /di aver assolto al pagamento dell'imposta di bollo di ... euro ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative".

Esenzioni dagli obblighi di bollo

L'elenco che segue è da considerarsi non esaustivo per quanto attiene i riferimenti ad eventuali leggi speciali che ampliano la base di esenzione prevista dall'Allegato B del D.P.R. n. 642/1972:

- Cittadini che presentano domande per il conseguimento di sussidi o per l'ammissione in istituti di beneficenza e relativi documenti (Allegato B art. 8.3);
- Enti pubblici per atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati (Allegato B art. 16);
- Società agricole (Allegato B art. 21 bis);
- Società cooperative (Allegato B art. 16; L. n. 427/93 art. 66.6 bis);
- Cooperative sociali (L. 266/1991 art. 8);
- ONLUS e federazioni sportive (Allegato B art. 27 bis).

ALLEGATO 5 Istruzioni per la compilazione della dichiarazione ai fini della regolarità contributiva in Bandi e Servizi

Datori di lavoro: soggetti che hanno alle dipendenze lavoratori subordinati e possono occupare anche lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, resa anche nella modalità a progetto, aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l'indicazione del numero di matricola Inps riferito alla posizione per cui è richiesto il DURC ed il settore contrattuale del CCNL applicato dal datore di lavoro.

Lavoratori autonomi: soggetti iscritti alla gestione artigiani e commercianti. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l'indicazione del numero di posizione contributiva individuale riferito alla posizione per cui è richiesto il DURC.

Gestione Separata - Committenti/Associanti: soggetti che occupano lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, resa anche nella modalità a progetto, aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l'indicazione del codice fiscale del committente/associante e del CAP della sede legale della posizione per cui è richiesto il DURC.

Gestione Separata - Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione (liberi professionisti): soggetti iscritti alla Gestione Separata. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l'indicazione del codice fiscale e del CAP della residenza anagrafica del libero professionista per il quale è richiesto il DURC.



MODULO A

REGIONE LOMBARDIA

PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE

POC LOMBARDIA 2014-2020

ASSE 2 “Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese”

**Linea d’azione 2.1 “Rilancio della propensione agli investimenti del
sistema produttivo”**

MODULO DI ADESIONE

BANDO

Strutture ricettive storiche e di qualità 2025

Bollo assolto
virtualmente



Spett.le
 Regione Lombardia
 Direzione Generale Turismo, Marketing
 Territoriale e Moda
 P.zza Città di Lombardia, 1
 20124 MILANO

OGGETTO: Modulo di adesione a valere sul bando “STRUTTURE RICETTIVE STORICHE E DI QUALITÀ”

Progetto ID [ID PROGETTO].

Il/la sottoscritto/a

Cognome e nome	[COGNOME E NOME LEGALE RAPPRESENTANTE SOGGETTO RICHIEDENTE]		
Nato/a a	[COMUNE DI NASCITA LR SOGGETTO RICHIEDENTE]	il	[DATA NASCITA LR SOGGETTO RICHIEDENTE]
Residente a	[COMUNE RESIDENZA LR SOGGETTO RICHIEDENTE]	Via	[VIA RESIDENZA LR SOGGETTO RICHIEDENTE]
	CAP [CAP RESIDENZA LR SOGGETTO RICHIEDENTE]	Prov.	[PROVINCIA RESIDENZA LR SOGGETTO RICHIEDENTE]
Indirizzo e-mail	[E-MAIL LR SOGGETTO RICHIEDENTE]		
Recapito telefonico	[TELEFONO LR SOGGETTO RICHIEDENTE]		

Legale rappresentante/titolare dell'impresa richiedente o suo delegato
 [DENOMINAZIONE SOGGETTO RICHIEDENTE] con

Sede legale

Comune	[COMUNE SEDE LEGALE SOGGETTO RICHIEDENTE]	Indirizzo	[VIA SEDE LEGALE SOGGETTO RICHIEDENTE]
	CAP [CAP SEDE LEGALE SOGGETTO RICHIEDENTE]	Prov.	[PROVINCIA SEDE LEGALE SOGGETTO RICHIEDENTE]
Dati di iscrizione CCIAA	a di [da profilo - provincia] numero [da profilo] del [da profilo - data]		
Codice fiscale	[C.F. SOGGETTO RICHIEDENTE]		



Partita IVA	[P.IVA SOGGETTO RICHIEDENTE]
IBAN	[IBAN SOGGETTO RICHIEDENTE]
PEC	[PEC SOGGETTO RICHIEDENTE]

Titolari effettivi dell'impresa

Cognome e nome	[COGNOME E NOME LEGALE TITOLARE EFFETTIVO]
Codice fiscale	[CODICE FISCALE TITOLARE EFFETTIVO]

Sede operativa in Lombardia presso la quale è esercitata l'attività ricettiva (se esistente alla data di presentazione della domanda)

Comune	[COMUNE OPERATIVA SOGGETTO RICHIEDENTE]	SEDE SOGGETTO RICHIEDENTE	Indirizzo	[VIA SEDE OPERATIVA SOGGETTO RICHIEDENTE]
CAP	[CAP SOGGETTO RICHIEDENTE]	SEDE OPERATIVA SOGGETTO RICHIEDENTE	Prov.	[PROVINCIA SEDE OPERATIVA SOGGETTO RICHIEDENTE]

CHIEDE

la concessione di un contributo a valere sul Bando "Strutture ricettive storiche e di qualità", per la proposta di intervento sotto illustrata, per un importo richiesto pari a € [IMPORTO AGEVOLAZIONE RICHIESTA] a fronte di spese totali ammissibili pari ad € [IMPORTO SPESE AMMISSIBILI].

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 38, 46, 47, 48, 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi

1. che [DENOMINAZIONE SOGGETTO RICHIEDENTE]

rispetto alla dimensione di impresa, è identificata, come:

- Micro
 Piccola
 Media

secondo i parametri riportati nell'allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.



2. che **[DENOMINAZIONE SOGGETTO RICHIEDENTE]**:
 è iscritta al Registro delle Imprese e attiva alla data di presentazione della presente domanda di partecipazione al bando;
3. possiede una Sede operativa in Regione Lombardia presso la quale sarà realizzato il progetto oggetto di agevolazione e che la stessa coincide con la sede oggetto del riconoscimento regionale;
4. di:
 di avere ottenuto il riconoscimento come “Struttura storica e di qualità” nell’anno 2024;
OPPURE:
 di avere presentato la domanda per il riconoscimento come “Struttura storica e di qualità” per l’anno 2025, sul portale Bandi e Servizi di Regione Lombardia;
5. di essere in regola, ai sensi dell’art. 38 comma 8 della L.r. 27/2015, con la comunicazione dei flussi turistici e con la denuncia degli ospiti in base alle indicazioni dell’autorità di pubblica sicurezza con riferimento ai due anni precedenti;
6. di non trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al Decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della L. 19 ottobre 2017, n. 155” e s.m.i.;
7. di esercitare l’attività ricettiva sulla base della seguente SCIA o altro titolo abilitativo di attività ricettiva: **[INSERIRE ESTREMI TITOLO ED ENTE CONCEDENTE]**
8. che l’attività ricettiva ha la seguente denominazione commerciale **[INSERIRE DENOMINAZIONE COMMERCIALE]**
9. che **[DENOMINAZIONE SOGGETTO RICHIEDENTE]** NON rientra in uno degli ambiti di esclusione previsti dal bando ed in particolare che:
 NON rientra, a livello di codice primario, nella sezione A (Agricoltura, Silvicoltura e Pesca) della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2025.
 NON appartiene ai settori esclusi di cui all’articolo 1 par. 1 e 2 del Regolamento UE n. 2831/2023, in applicazione del Regolamento (UE) n. 2831/2023 relativo agli aiuti De Minimis;
10. che NON ha già accettato/beneficiario dell’agevolazione a valere sul bando PR FESR 2021-2027 “Sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere all’aria aperta – 2025”, ai sensi del decreto dirigenziale 20 giugno 2025, n. 8807.
11. Con riguardo agli obblighi in tema di regolarità contributiva
 di essere in regola con la regolarità contributiva (DURC);
 di rientrare tra i soggetti non obbligati alla regolarità contributiva (DURC), in quanto:
- è ai fini del non obbligo assicurativo INAIL:
 titolare ditta individuale commercio senza ausilio di dipendenti, familiari e collaboratori a vario titolo (parasubordinati, stagisti, tirocinanti, allievi di corsi di



addestramento professionale, addetti a lavori socialmente utili, addetti a lavori di pubblica utilità)

titolare agricolo che non esercita lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi (trebbiatura, mietitrebbiatura ecc.)

agente di commercio che svolge attività in forma autonoma e non societaria senza ausilio di dipendenti, familiari e collaboratori a vario titolo (parasubordinati, stagisti, tirocinanti, allievi di corsi di addestramento professionale, addetti a lavori socialmente utili, addetti a lavori di pubblica utilità)

altro [Specificare]

e non è soggetto agli obblighi assicurativi, non ricorrendovi i presupposti, previsti agli artt. 1 e 4 della Legge n. 1124 del 30/6/1965;

- ai fini del non obbligo di imposizione INPS:

è lavoratore dipendente con versamento della contribuzione a INPS/INPDAP/ENPALS [Specificare solo gli enti interessati]

versa la contribuzione alla seguente cassa Professionale [Specificare]

altro [Specificare]

e non è soggetto agli obblighi assicurativi, non ricorrendovi i presupposti, previsti agli artt. 1 e 4 della Legge n. 1124 del 30/6/1965;

- ai fini del non obbligo di imposizione INPS:

è lavoratore dipendente con versamento della contribuzione a INPS/INPDAP/ENPALS [Specificare solo gli enti interessati]

versa la contribuzione alla seguente cassa Professionale [Specificare]

altro [Specificare]

12. ai fini della concessione di aiuti "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 2831/2023, nel rispetto di quanto previsto dal predetto Regolamento ed esclusivamente ai soli fini dell'acquisizione delle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento per la definizione del perimetro di impresa unica (le altre relazioni di cui alle lett. a) e b) di tale articolo non devono essere segnalate, ma verranno verificate d'ufficio da Regione Lombardia), di aver PRESO VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione disponibili su Bandi e Servizi ("Istruzioni per la compilazione della dichiarazione degli aiuti de minimis di cui all'art.2.2 lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 2831/2023") e:

che - a monte o a valle - i seguenti soggetti:

esercitano o subiscono un'influenza dominante sull'impresa richiedente in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima e/o

controllano o sono controllati, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci di un'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci dell'impresa richiedente

	Denominazione soggetto da ricomprendere nel perimetro dell'impresa unica che presentano	CF	P.IVA
--	--	-----------	--------------



	relazioni di cui alle lettere c) e d) dell'art. 2.2 Reg. (UE) n. 2831/2023 con l'impresa richiedente *		
1	[]	[]	[]
2	[]	[]	[]
3	[]	[]	[]
n	[]	[]	[]

* Devono essere indicati anche i soggetti per i quali intercorre la suddetta relazione per il tramite di una o più imprese

che l'Impresa richiedente non ha alcune delle precedenti relazioni di influenza dominante di fatto di cui sopra, né a monte né a valle, con alcuna altra impresa.

13. che [DENOMINAZIONE SOGGETTO RICHIEDENTE] si impegna nel caso di cumulo delle Agevolazioni previste dal presente bando con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo "de minimis" a rispettare le intensità massime di aiuto previste dalle rispettive norme di riferimento;

14. che [DENOMINAZIONE SOGGETTO RICHIEDENTE]:

ha una percentuale maggiore o uguale del 50% della compagine sociale come componente femminile alla data di pubblicazione sul BURL del bando);

NON ha una percentuale maggiore o uguale del 50% della compagine sociale come componente femminile alla data di pubblicazione sul BURL del bando);

			TOTALE	di cui DONNE
Numero soci (da visura)				

15. che [DENOMINAZIONE SOGGETTO RICHIEDENTE]:

ha una percentuale maggiore o uguale del 50% della compagine sociale come componente giovanile (inferiore o pari a 35 anni alla data di pubblicazione sul BURL del bando);

NON ha una percentuale maggiore o uguale del 50% della compagine sociale come componente giovanile (inferiore o pari a 35 anni alla data di pubblicazione sul BURL del bando);

			TOTALE	di cui GIOVANI
Numero soci (da visura)				



16. che [DENOMINAZIONE SOGGETTO RICHIEDENTE] è esente dall'applicazione dell'imposta di bollo ai sensi del DPR n. 42/1972 - Società cooperative (Allegato B art. 16; L. n. 427/93 art. 66.6 bis), Cooperative sociali (L. 266/1991 art. 8):

Sì

NO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE O SUO DELEGATO DICHIARA ALTRESÌ

LE SEGUENTI INFORMAZIONI SULLA PROPOSTA D'INTERVENTO

CHE VERRÀ PUBBLICATA AL FINE DI OTTEMPERARE GLI OBBLIGHI DELLA TRASPARENZA (ART. 26 E 27 DEL D.LGS. 33/2013)

Descrivere i contenuti principali dell'intervento, gli obiettivi e i risultati che si vogliono raggiungere, i fabbisogni a cui intende rispondere.

(Informazione obbligatoria. 1 sezione x4.000 caratteri)

--

PIANO DI INVESTIMENTO

(Informazione obbligatoria)

Tipologia spesa per ogni costo previsto	Importo netto ogni previsto	al IVA per costo	Descrizione spesa	Descrizione spesa con rilevanza ambientale e sociale (inserire importi e dettaglio degli interventi)
Arredi e complementi funzionali all'attività (specificare la tipologia) ivi comprese le spese per il trasporto, montaggio e installazione dei beni acquistati.				
Opere di assistenza muraria e impiantistica minime e strettamente necessarie all'installazione degli arredi acquistati. (tali da non comportare incrementi di S.L.P. o volumetria e per un				



importo non superiore al 10% dei costi ammissibili per l'acquisto dei beni installati.			
TOTALE DELLE SPESE			

TEMI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E/O SOCIALE PERTINENTI IL PROGETTO

(Informazione obbligatoria. Scelta multipla. Indicare per ogni opzione prescelta il numero degli interventi e descriverli in modo dettagliato ai fini della modalità di valutazione prevista dal bando indicando la funzionalità e gli importi imputati a progetto)

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

- la proposta riguarda uno o più dei seguenti aspetti di sostenibilità ambientale
- Soluzioni per l'efficienza energetica (es. apparecchiature che consentano l'automazione, la gestione e il controllo dei consumi- lampade ad alta efficienza, attestata dall'etichetta energetica UE, etichetta Energy Star)

Descrivere dettagliatamente la motivazione di tale scelta

- Utilizzo di arredi prodotti con materiali ecocompatibili certificati, naturali o provenienti dal recupero/riciclo;

Descrivere dettagliatamente la motivazione di tale scelta

- Utilizzo di beni dotati di etichettatura ambientale di Tipo 1(es. Ecolabel, Blauer Engel, TCO, ecc.);

Descrivere dettagliatamente la motivazione di tale scelta

- Impiego di apparecchiature elettriche ed elettroniche per le quali siano garantiti la manutenzione nel tempo e il corretto recupero, riciclaggio e smaltimento a fine vita, utilizzo di apparecchiature rigenerate;

**Descrivere dettagliatamente la motivazione di tale scelta****SOSTENIBILITÀ SOCIALE**

(Informazione obbligatoria. Scelta multipla)

- il progetto riguarda uno o più dei seguenti aspetti di sostenibilità sociale :
- Interventi per l'accessibilità attraverso soluzioni atte a realizzare spazi e arredi che siano accessibili e usabili, caratterizzati da possibilità di movimento, di orientamento, di fruizione in autonomia, sicurezza, benessere con il minimo sforzo di adattamento da parte di persone con ridotta/impedita capacità motoria o sensoriale anche temporanea;

Descrivere dettagliatamente la motivazione di tale scelta

- Interventi family friendly attraverso soluzioni atte rendere la struttura in grado di rispondere alle esigenze di accoglienza di famiglie con bambini e ragazzi, sia in termini di progettazione che di allestimento di spazi e servizi funzionali (arredi e elettrodomestici dedicati, angolo cambio e allattamento, spazi per animali domestici, spazi esterni attrezzati, spazi laboratoriali per attività ludiche, didattiche e di intrattenimento...);

Descrivere dettagliatamente la motivazione di tale scelta

- Interventi per la disabilità e persone con esigenze speciali (es. anziani, persone con esigenze dietetiche o con problemi di allergie che necessitano di particolari arredi/materiali/attrezzature/apparecchiature per il soggiorno in sicurezza nella struttura);

Descrivere dettagliatamente la motivazione di tale scelta

- Interventi filiera corta e km 0 che permettano l'utilizzo, la conservazione, la produzione e la promozione di prodotti provenienti da filiera corta e a km 0, al fine di valorizzare e sostenere i prodotti del territorio e le economie locali;

Descrivere dettagliatamente la motivazione di tale scelta



- Salubrità e sicurezza dell'ambiente di lavoro attraverso soluzioni impiantistiche, apparecchiature e dispositivi atti a prevenire infortuni, ad esempio nel lavoro ai piani e in cucina, nella movimentazione manuale di carichi; a garantire la salubrità e pulizia degli spazi e a prevenire le problematiche legate all'infortunio biologico.

Descrivere dettagliatamente la motivazione di tale scelta**E INFINE DICHIARA**

- di essere a conoscenza e di accettare integralmente e senza riserva la normativa di riferimento, tutte le clausole, prescrizioni, obbligazioni, termini e condizioni del bando "Strutture ricettive storiche e di qualità - 2025";
- di prendere atto delle condizioni di concessione, erogazione, rinuncia dell'agevolazione e delle cause di decadenza dall'agevolazione, nonché delle modalità di ispezione e di controllo stabilite nel bando;
- di assicurare il rispetto di tutti gli obblighi e le prescrizioni previsti dal bando, con particolare riferimento a quanto previsto per:
 - i. gli obblighi generali dei soggetti beneficiari di cui all'articolo D.1.a del bando;
 - ii. gli obblighi informativi di cui all'articolo D.1.b del bando;
 - iii. gli obblighi di pubblicizzazione di cui all'articolo D.1.c del bando;
- di avere compilato e allegato a Sistema Informativo tutta la documentazione prevista, per la presentazione della domanda di partecipazione al bando, in particolare:
 - i. il modulo per la verifica della dimensione d'impresa (Modulo B);
 - ii. (qualora la domanda sia firmata da un soggetto dotato di poteri di firma non rinvenibile nel registro imprese) procura o atto depositato presso il registro delle imprese della Camera di Commercio competente che sancisca i poteri di firma, nel caso in cui il soggetto richiedente in forma imprenditoriale abbia previsto un delegato per la firma dei documenti;
- di confermare la veridicità e la conformità di dati, notizie e dichiarazioni riportate nella domanda e negli allegati richiesti per la partecipazione al bando;
- di impegnarsi a produrre ogni ulteriore documentazione, anche sotto forma di autocertificazione, che Regione Lombardia e/o altri soggetti da essa delegati riterranno utile richiedere ai fini dell'iter istruttorio previsto dal bando.

[data di generazione del modulo]



[nome e cognome del legale rappresentante]

Firma digitale o elettronica del legale rappresentante

Oppure in caso di domanda presentata tramite SPID o CNS o CIE

domanda presentata per via telematica da parte del Legale rappresentante del soggetto richiedente identificato mediante sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-novies ossia con CNS o CIE, in base all'art. 65, comma 1, lettera b, del Codice dell'amministrazione digitale, che NON NECESSITA APPOSIZIONE DI FIRMA

fac-simile

CALCOLO DIMENSIONE D'IMPRESA

Sezione 1: Dati sull'impresa richiedente

1. Ragione sociale impresa richiedente		
2. Codice fiscale		
3. Anno di riferimento ultimo bilancio approvato		
4. Fatturato ultimo bilancio approvato (mgI€)		
5. Numero di occupati (1)		
6. Totale attivo ultimo bilancio approvato (mgI€)		
7. Selezionare la situazione che rappresenta l'impresa richiedente	SELEZIONA	

Sezione 3: Calcolo dimensione d'impresa

Data:

Anno di riferimento	0			
Fatturato ultimo bilancio approvato (mgI€)	-		-	-
Numero di occupati	-		-	-
Totale attivo ultimo bilancio approvato (mgI€)	-		-	-
PMI/GRANDE				
Dimensione impresa per ciascun anno				
DIMENSIONE D'IMPRESA CALCOLATA			-	

NOTE (indicare eventuali note sui dati presi a riferimento, ad esempio se i dati della richiedente si riferiscono a bilanci consolidati):

Sezione 2: Dati imprese del gruppo

Da compilare **SOLO** in caso di risposta "IMPRESA COLLEGATA O ASSOCIATA" alla precedente domanda 7. - **Anno di riferimento modificabile** (se necessario) in base all'ultimo bilancio disponibile

Impresa n. 1			
Denominazione			
Anno di riferimento	-1	-2	
Percentuale di partecipazione (%)			
Fatturato ultimo bilancio approvato (mgI€)			
Numero di occupati (1)			
Totale attivo ultimo bilancio approvato (mgI€)			
Impresa n. 2			
Denominazione			
Anno di riferimento	-1	-2	
Percentuale di partecipazione (%)			
Fatturato ultimo bilancio approvato (mgI€)			
Numero di occupati (1)			
Totale attivo ultimo bilancio approvato (mgI€)			
Impresa n. 3			
Denominazione			
Anno di riferimento	-1	-2	
Percentuale di partecipazione (%)			
Fatturato ultimo bilancio approvato (mgI€)			
Numero di occupati (1)			
Totale attivo ultimo bilancio approvato (mgI€)			
Impresa n. 4			
Denominazione			
Anno di riferimento	-1	-2	
Percentuale di partecipazione (%)			
Fatturato ultimo bilancio approvato (mgI€)			
Numero di occupati (1)			
Totale attivo ultimo bilancio approvato (mgI€)			
Impresa n. 5			
Denominazione			
Anno di riferimento	-1	-2	
Percentuale di partecipazione (%)			
Fatturato ultimo bilancio approvato (mgI€)			
Numero di occupati (1)			
Totale attivo ultimo bilancio approvato (mgI€)			

Impresa n. 6			
Denominazione			
Anno di riferimento	-1	-2	
Percentuale di partecipazione (%)			
Fatturato ultimo bilancio approvato (mgI€)			
Numero di occupati (1)			
Totale attivo ultimo bilancio approvato (mgI€)			
Impresa n. 7			
Denominazione			
Anno di riferimento	-1	-2	
Percentuale di partecipazione (%)			
Fatturato ultimo bilancio approvato (mgI€)			
Numero di occupati (1)			
Totale attivo ultimo bilancio approvato (mgI€)			
Impresa n. 8			
Denominazione			
Anno di riferimento	-1	-2	
Percentuale di partecipazione (%)			
Fatturato ultimo bilancio approvato (mgI€)			
Numero di occupati (1)			
Totale attivo ultimo bilancio approvato (mgI€)			
Impresa n. 9			
Denominazione			
Anno di riferimento	-1	-2	
Percentuale di partecipazione (%)			
Fatturato ultimo bilancio approvato (mgI€)			
Numero di occupati (1)			
Totale attivo ultimo bilancio approvato (mgI€)			
Impresa n. 10			
Denominazione			
Anno di riferimento	-1	-2	
Percentuale di partecipazione (%)			
Fatturato ultimo bilancio approvato (mgI€)			
Numero di occupati (1)			
Totale attivo ultimo bilancio approvato (mgI€)			

(1) Considerare nel calcolo: a) i dipendenti; b) i proprietari-gestori; c) i soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti. Chiunque abbia lavorato nell'impresa, o per suo conto, durante l'intero anno di riferimento conta come una unità. I dipendenti che hanno lavorato a tempo parziale, i lavoratori stagionali e coloro che non hanno lavorato tutto l'anno devono essere contabilizzati in frazioni di unità



MODULO C

REGIONE LOMBARDIA

**Programma Operativo Complementare
POC Lombardia 2014 – 2020**

**ASSE 2 “Promuovere la competitività delle piccole e medie
imprese”**

**Linea d’azione 2.1 “Rilancio della propensione agli
investimenti del sistema produttivo”**

MODULO RICHIESTA EROGAZIONE CONTRIBUTO A SALDO

BANDO

Strutture ricettive storiche e di qualità – 2025

Bollo assolto
virtualmente



Spett.le
 Regione Lombardia
 Direzione Generale Turismo, Marketing
 Territoriale e Moda
 P.zza Città di Lombardia, 1
 20124 MILANO

OGGETTO: Modulo di richiesta erogazione del contributo a saldo, a valere sul bando “STRUTTURE RICETTIVE STORICHE E DI QUALITÀ”

Progetto ID [ID PROGETTO].

Il/la sottoscritto/a

Cognome e nome	[COGNOME E NOME LEGALE RAPPRESENTANTE SOGGETTO RICHIEDENTE]		
Nato/a a	[COMUNE DI NASCITA LR SOGGETTO RICHIEDENTE]	Il	[DATA NASCITA LR SOGGETTO RICHIEDENTE]
Residente a	[COMUNE RESIDENZA LR SOGGETTO RICHIEDENTE]	Via	[VIA RESIDENZA LR SOGGETTO RICHIEDENTE]
	CAP [CAP RESIDENZA LR SOGGETTO RICHIEDENTE]	Prov.	[PROVINCIA RESIDENZA LR SOGGETTO RICHIEDENTE]
Indirizzo e-mail	[E-MAIL LR SOGGETTO RICHIEDENTE]		
Recapito telefonico	[TELEFONO LR SOGGETTO RICHIEDENTE]		

Legale rappresentante/titolare dell'impresa richiedente o suo delegato
 [DENOMINAZIONE SOGGETTO RICHIEDENTE] con

Sede legale

Comune	[COMUNE SEDE LEGALE SOGGETTO RICHIEDENTE]	Indirizzo	[VIA SEDE LEGALE SOGGETTO RICHIEDENTE]
	CAP [CAP SEDE LEGALE SOGGETTO RICHIEDENTE]	Prov.	[PROVINCIA SEDE LEGALE SOGGETTO RICHIEDENTE]
Dati iscrizione CCIAA	di a di [da profilo - provincia] numero [da profilo] del [da profilo - data]		



Codice fiscale	[C.F. SOGGETTO RICHIEDENTE]
Partita IVA	[P.IVA SOGGETTO RICHIEDENTE]
IBAN	[IBAN SOGGETTO RICHIEDENTE]
PEC	[PEC SOGGETTO RICHIEDENTE]

Sede operativa in Lombardia presso la quale è esercitata l'attività ricettiva (se esistente alla data di presentazione della domanda)

Comune	[COMUNE SEDE OPERATIVA SOGGETTO RICHIEDENTE]	Indirizzo	[VIA SEDE OPERATIVA SOGGETTO RICHIEDENTE]
CAP	[CAP SEDE OPERATIVA SOGGETTO RICHIEDENTE]	Prov.	[PROVINCIA SEDE OPERATIVA SOGGETTO RICHIEDENTE]

CHIEDE

l'erogazione del contributo a saldo a valere sul Bando "Strutture ricettive storiche e di qualità" per il progetto [TITOLO PROGETTO] per un importo richiesto pari a euro [IMPORTO AGEVOLAZIONE RICHiesta] a fronte di spese totali rendicontate pari ad euro [IMPORTO SPESE AMMISSIBILI].

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 38, 46, 47, 48, 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

1. di aver ottemperato agli obblighi previsti dal bando e dalle linee guida alla rendicontazione delle spese ammissibili;
2. che tutte le attività realizzate sono conformi alla proposta d'intervento presentata e approvata;
3. che tutte le spese rendicontate caricate sul sistema informativo Bandi e Servizi sono ammissibili ai sensi del bando;
4. di avere allegato nel sistema informativo regionale i seguenti documenti (barrare le voci corrette):
 - una relazione finale sui risultati e gli obiettivi conseguiti dal progetto (Modulo D);
 - copia dei giustificativi delle spese effettivamente sostenute, copia dei giustificativi di pagamento delle spese effettivamente sostenute e copia dell'estratto conto da cui si evince l'addebito relativo al pagamento;



- idonea documentazione fotografica comprovante l'apposizione del poster/cartellone temporaneo richiesto dagli obblighi di informazione e promozione – pubblicizzazione dell'aiuto (cfr. articolo D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari del Bando);
- autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in caso di non recuperabilità dell'IVA (Modulo E);
- procura o atto depositato presso il registro delle imprese della Camera di Commercio competente che sancisca i poteri di firma, nel caso in cui il soggetto richiedente in forma imprenditoriale abbia previsto un delegato per la firma dei documenti qualora l'accettazione sia firmata da un rappresentante legale non rinvenibile nel registro imprese.

E DICHIARA INOLTRE

SINTESI DELLE SPESE (tabella automatica generata dal sistema informatico)

SPESE TECNICHE	DESCRIZIONE DELLA SPESA	IMPORTO DELLA SPESA AMMESSO	IMPORTO DELLA SPESA RENDICONTATO (IVA INCLUSA)
Arredi e complementi funzionali all'attività (specificare la tipologia) ivi comprese spese per il trasporto, montaggio e installazione dei beni acquisiti.			
Opere di assistenza muraria e impiantistica minime e strettamente necessarie all'installazione e assemblaggio degli arredi acquistati, (tali da non comportare incrementi di S.L.P. o volumetria e per un importo non superiore al 10% dei costi ammissibili per l'acquisto dei beni installati.			
TOTALE DELLE SPESE			



[data di generazione del modulo]

[nome e cognome del legale rappresentante]

Firma digitale o elettronica del legale
rappresentante

Oppure in caso di domanda presentata tramite
SPID o CNS o CIE

domanda presentata per via telematica da parte
del Legale rappresentante del soggetto
richiedente identificato mediante sistema pubblico
di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno
degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-
novies ossia con CNS o CIE, in base all'art. 65,
comma 1, lettera b, del Codice
dell'amministrazione digitale,
che NON NECESSITA APPOSIZIONE DI FIRMA

fac-simile



MODULO D

REGIONE LOMBARDIA

Programma Operativo Complementare
POC Lombardia 2014 – 2020

ASSE 2 “Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese”

Linea d’azione 2.1 “Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo”

RELAZIONE FINALE DI PROGETTO

BANDO

STRUTTURE RICETTIVE STORICHE E DI QUALITÀ – 2025

**MODULO D****DESCRIZIONE DEL PROGETTO****1. ID DOMANDA****2. DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE****3. REFERENTE**

Nome e cognome:
Telefono:
E-mail:
Ruolo presso il soggetto beneficiario:

4. DATI IDENTIFICATIVI DELLA STRUTTURA RICETTIVA

Tipologia ricettiva
Denominazione commerciale:
SCIA
Cin/Cir

5. INDICAZIONE DELLA PROPOSTA DI INTERVENTO

Descrivere la proposta di intervento che ha coinvolto l'attività ricettiva

6. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE E DEI RISULTATI RAGGIUNTI

Descrivere dettagliatamente le attività previste e i risultati prodotti dal progetto

Attività 1

Attività 2

Attività 3

Attività 4

**MODULO D****7.1 Impatto a livello ambientale**

Elencare e descrivere gli aspetti di sostenibilità ambientale delle forniture acquisite, indicando gli importi imputati a progetto

7.2 Impatto a livello sociale

Elencare e descrivere gli aspetti di sostenibilità sociale delle forniture acquisite, indicando gli importi imputati a progetto

8. EVENTUALI MODIFICHE NON SOSTANZIALI**8.1 Modifiche non sostanziali rispetto alla proposta d'intervento**

Descrivere dettagliatamente, motivandoli, gli eventuali scostamenti significativi rispetto alla proposta d'intervento

8.2 Compensazioni delle spese dovute a modifiche non sostanziali rispetto alla proposta d'intervento

Descrivere dettagliatamente, motivandole, le eventuali compensazioni delle spese.

9. PUBBLICIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA

Descrivere brevemente le iniziative – realizzate, in corso di realizzazione e programmate – di pubblicizzazione dell'iniziativa.

ALLEGATO
MODELLO DICHIARAZIONE DETRAIBILITÀ I.V.A.

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ (_____) il _____

in qualità di rappresentante legale della società/ente non commerciale:

partita IVA / codice fiscale _____

residente a _____ (_____) in (Via/Piazza) _____

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e che codesta Amministrazione effettuerà controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese

dichiara

che l'imposta sul valore aggiunto, relativa alla documentazione di spesa è:

- interamente detraibile (articoli 19, 1° comma e 19 ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633);
- parzialmente detraibile nella percentuale del _____ % (articolo 19, 3° comma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633);
- non detraibile perché riguardante attività non rientranti nella fattispecie di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
- non detraibile perché riguardante attività commerciale rientrante nella fattispecie prevista dall'articolo 36/bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Inoltre, il sottoscritto **dichiara** che provvederà a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero intervenire a modificare la presente dichiarazione, ivi comprese, in particolare, quelle previste dall'articolo 149 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (in rif. alla perdita della qualifica di ente non commerciale).

Data

Firma del legale rappresentante

(1) Apporre una crocetta sul punto interessato.

(2) Rif. articolo 143, comma 1 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; le entrate derivano esclusivamente da contributi dei soci o degli Enti Pubblici e comunque, anche nel caso in cui ci fossero entrate di altro genere di natura commerciale, queste ultime vengono gestite con contabilità separata rispetto a quella istituzionale per la quale si richiede il contributo (articolo 144, comma 2 D.P.R. n. 917/86).

(3) Rif. articolo 16 D.Lgs. n. 460/97.

(4) Indicare gli estremi della disposizione normativa.

**D.d.u.o. 30 giugno 2025 - n. 9257
2021IT16RFP010 - PR FESR 2021-2027 - OP1 - OS 1.3 - Asse 1
- Azione 1.3.3 Sostegno agli investimenti delle PMI - Ulteriori
determinazioni in merito al bando «Sostegno alla competitività
delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere all'aria
aperta» (ai sensi della d.g.r. XII/4405 del 20 maggio 2025)**

LA DIRIGENTE DELLA U.O.

PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DELLA FILIERA TURISTICA

Richiamato il d.d.u.o. n. 8807 del 20 giugno 2025 di approvazione del bando «Sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere all'aria aperta»;

Dato atto che l'Allegato 1 prevede, alla sezione «Verifica della sostenibilità finanziaria», che per le:

- PMI tenute al deposito del bilancio di esercizio e che hanno depositato/approvato almeno un bilancio alla data di presentazione della domanda
- PMI aventi forma giuridica di società di persone, ditta individuale e PMI non tenute al deposito del bilancio alla data di presentazione della domanda

il criterio di valutazione della capacità economica e finanziaria intesa come sostenibilità finanziaria del soggetto richiedente consiste nel rapporto tra spese totali presentate di progetto (SP) e fatturato annuo (Ft) dell'ultimo bilancio/dichiarazione fiscale del proponente dove la percentuale:

- > 35%: comporta un esito negativo della verifica
- ≤ 35%: comporta un esito positivo della verifica

Rilevata la necessità di garantire un'applicazione più efficace per le imprese turistiche della previsione di cui all'art. 73 comma 2 paragrafo d) del Regolamento UE 1060/2021 ai sensi del quale sono esclusi i soggetti che non dispongono delle risorse e dei meccanismi finanziari necessari a coprire i costi di gestione e di manutenzione per le operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi

- considerando la natura tendenzialmente infrastrutturale e conseguentemente con lungo ammortamento dei progetti candidabili, sulla base del dato storico di misure analoghe;
- consentendo agli operatori di candidare interventi sulla base delle effettive condizioni di sostenibilità finanziaria del singolo e del comparto secondo le istanze pervenute da parte delle associazioni di categoria;

Ritenuto, pertanto, di modificare l'Allegato 1 al bando «Sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere all'aria aperta» prevedendo, alla sezione «Verifica della sostenibilità finanziaria», che il criterio di valutazione della capacità economica e finanziaria intesa come sostenibilità finanziaria dei soggetti richiedenti

- PMI tenute al deposito del bilancio di esercizio e che hanno depositato/approvato almeno un bilancio alla data di presentazione della domanda
- PMI aventi forma giuridica di società di persone, ditta individuale e PMI non tenute al deposito del bilancio alla data di presentazione della domanda

consiste nel rapporto tra spese totali presentate di progetto (SP) e fatturato annuo (Ft) dell'ultimo bilancio/dichiarazione fiscale del proponente dove la percentuale:

- > 65%: comporta un esito negativo della verifica
- ≤ 65%: comporta un esito positivo della verifica

così come previsto nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto di far salve tutte le altre disposizioni di cui al d.d.u.o. n. 8807/2025 e relativi allegati;

Stabilito di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito www.bandir.regione.lombardia.it;

Visto il decreto 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017, che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;

Dato atto che contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Vista la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni nonché il Regolamento di contabilità della Giunta regionale;

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate

1. di modificare l'Allegato 1 al bando «Sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere all'aria aperta», alla sezione «Verifica della sostenibilità finanziaria» così come previsto nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di far salve tutte le altre disposizioni di cui al d.d.u.o. n. 8807/2025 e relativi allegati;

3. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito www.bandir.regione.lombardia.it.

La dirigente
Simona Martino

_____ • _____

ALLEGATO A
MODIFICA DEL BANDO “SOSTEGNO ALLA COMPETITIVITÀ DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE E NON ALBERGHIERE ALL’ARIA APERTA”

Allegato 1	All'Allegato 1 al bando la sezione <u>Verifica della sostenibilità finanziaria</u>				
	VERIFICA SOSTENIBILITA' FINANZIARIA	TIPOLOGIA SOGGETTI RICHIEDENTI	CRITERI DI VALUTAZIONE	PARAMETRI	ESITO
	Capacità economica e finanziaria intesa come sostenibilità finanziaria del soggetto richiedente	PMI tenute al deposito del bilancio di esercizio e che hanno depositato/approvato almeno un bilancio alla data di presentazione della domanda	a) rapporto tra spese totali presentate di progetto (SP) e fatturato annuo (Ft) dell'ultimo bilancio/dichiarazione fiscale del proponente	> 35%	NO
	PMI aventi forma giuridica di società di persone, ditta individuale e PMI non tenute al deposito del bilancio alla data di presentazione della		≤ 35%	SI	

		domanda			
		PMI richiedenti non in possesso alla data di presentazione della domanda di un almeno un bilancio approvato/depositato o almeno di una dichiarazione fiscale dei redditi, laddove abbiano scelto tale criterio in alternativa alla trasmissione della lettera di referenze predisposta da un istituto bancario o da un consorzio fidi per il credito alle imprese	b) rapporto tra capitale sociale (CS) (come risultante da visura camerale) e spese totali presentate di progetto (SP)	< 20%	NO
				≥ 20%	SI

		<p>PMI richiedenti non in possesso alla data di presentazione della domanda di un almeno un bilancio approvato/depositato o almeno di una dichiarazione fiscale dei redditi, laddove abbiano scelto tale documento in alternativa al rapporto tra capitale sociale (CS) (come risultante da visura camerale) e spese totali presentate di progetto (SP)</p>	<p>c) lettera di referenze predisposta, sottoscritta e timbrata da un istituto bancario o da un consorzio fidi per il credito alle imprese</p>		<p>SI</p>
<p>è sostituita dalla seguente:</p>					
	<p>VERIFICA SOSTENIBILITA' FINANZIARIA</p>	<p>TIPOLOGIA SOGGETTI RICHIEDENTI</p>	<p>CRITERI DI VALUTAZIONE</p>	<p>PARAMETRI</p>	<p>ESITO</p>

	<i>Capacità economica e finanziaria intesa come sostenibilità finanziaria del soggetto richiedente</i>	<i>PMI tenute al deposito del bilancio di esercizio e che hanno depositato/approvato almeno un bilancio alla data di presentazione della domanda</i>	<i>d) rapporto tra spese totali presentate di progetto (SP) e fatturato annuo (Ft) dell'ultimo bilancio/dichiarazione fiscale del proponente</i>	> 65%	NO
		<i>PMI aventi forma giuridica di società di persone, ditta individuale e PMI non tenute al deposito del bilancio alla data di presentazione della domanda</i>		≤ 65%	SI
		<i>PMI richiedenti non in possesso alla data di presentazione della domanda di un almeno un bilancio approvato/depositato o almeno di una</i>	<i>e) rapporto tra capitale sociale (CS) (come risultante da visura camerale) e spese totali presentate di progetto (SP)</i>	< 20%	NO
				≥ 20%	SI

		<p>dichiarazione fiscale dei redditi, laddove abbiano scelto tale criterio in alternativa alla trasmissione della lettera di referenze predisposta da un istituto bancario o da un consorzio fidi per il credito alle imprese</p>			
		<p>PMI richiedenti non in possesso alla data di presentazione della domanda di un almeno un bilancio approvato/depositato o almeno di una dichiarazione fiscale dei redditi, laddove abbiano scelto tale documento in alternativa al rapporto tra capitale sociale</p>	<p>f) lettera di referenze predisposta, sottoscritta e timbrata da un istituto bancario o da un consorzio fidi per il credito alle imprese</p>		<p>SI</p>

		<i>(CS) (come risultante da visura camerale) e spese totali presentate di progetto (SP)</i>			
--	--	---	--	--	--

Serie Ordinaria n. 27 - Giovedì 03 luglio 2025

D.G. Ambiente e clima

D.d.u.o. 26 giugno 2025 - n. 9077
Permesso esclusivo di ricerca per risorse geotermiche denominato convenzionalmente «Peschiera Borromeo» a favore della società Fri-El Geo s.r.l.. Approvazione della modifica del programma lavori

 IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
 ECONOMIA CIRCOLARE E TUTELA DELLE RISORSE NATURALI

Visti:

- il r.d. 29 luglio 1927, n.1443 recante «Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere del Regno»;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 9 recante «Norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali»;
- il d.p.r. 27 maggio 1991, n. 395 recante «Approvazione del regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986 n. 896 recante disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche»;
- il d.p.r. 18 aprile 1994, n. 485 recante «Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e concessioni di coltivazione delle risorse geotermiche di carattere nazionale»;
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. - «Norme in materia ambientale»;
- il d.lgs. 11 febbraio 2010, n. 22 «Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della L. 23 luglio 2009, n. 99»;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visti in particolare:

- l'art. 28 commi 1 e 2 del d.p.r. 395/1991, i quali prevedono che in caso di modifiche rilevanti al programma lavori, il titolare del permesso è tenuto a sottoporre il nuovo programma all'Amministrazione per l'approvazione. Nel caso tali variazioni incidano sullo studio di impatto ambientale è necessario procedere all'aggiornamento dello studio ai fini dell'acquisizione del parere delle Amministrazioni competenti;
- l'art. 28 comma 3 del d.p.r. 395/1991 il quale prevede che in caso di istanza di modifica del programma lavori il tempo necessario ai fini dell'istruttoria non viene computato nella durata complessiva del permesso»;
- l'art. 10 del d.p.r. 485/1994 il quale prevede che i decreti di modifica la programma lavori sono emessi entro centosettanta giorni dal ricevimento dell'istanza;

Richiamato il decreto regionale n. 13370 del 12 settembre 2023 con il quale viene attribuito il permesso di ricerca convenzionalmente denominato «Peschiera Borromeo» a favore della società Fri-El Geo s.r.l., di durata pari a anni 4 (quattro) dalla data di efficacia del decreto medesimo, ovvero il 30 novembre 2023;

Considerato che il decreto sopra richiamato autorizzava esclusivamente la Fase I e la Fase II del programma lavori presentato (in atti regionali al n.T1.2022.0163406 del 15 dicembre 2022 e n. T1.2022.0165077 del 20 dicembre 2022), demandando l'autorizzazione alla Fase III a seguito delle fasi precedenti e dell'espletamento delle procedure di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA);

Considerato che:

- con nota in atti regionali n. T1.2024.0069667 del 1 luglio 2024 la Società ha comunicato la conclusione della FASE I e ha trasmesso la relazione di sintesi del potenziale geotermico con i relativi allegati;
- il decreto regionale n. 13370 del 12 settembre 2023 ha acquisito efficacia in data 30 novembre 2023 e che la FASE 2 doveva concludersi entro il 30 maggio 2025 (18 mesi dalla data di efficacia del decreto precitato);

Dato atto che con nota in atti regionali al n.T1.2025.0067474 del 30 maggio 2025 la Società ha richiesto una proroga ai fini del completamento della fase II per la preparazione della do-

documentazione di progetto preliminare del pozzo esplorativo/caratterizzazione della risorsa geotermica e iter di Verifica di Assoggettabilità a VIA;

Preso atto, inoltre, che la richiesta è inerente alla modifica dei tempi relativi alla FASE II del programma lavori, per complessivi 21 mesi anziché i 9-11 inizialmente previsti come da prospetto di seguito riportato:

Fase I	6-7 mesi	Ricerca bibliografica/raccolta dati; consultazione data room ENI; valutazione e confronto target geotermici, elaborazione preliminare del modello geologico/geotermico
Fase II	9-11 + 10 mesi	Preparazione della documentazione di progetto preliminare del pozzo esplorativo/caratterizzazione della risorsa geotermica e iter di Verifica di Assoggettabilità a VIA.
Fase III	Allo stato di fatto non è possibile una stima delle tempistiche ma rispettare i tempi generali prefissati dal Permesso di Ricerca.	Perforazione pozzo esplorativo, caratterizzazione della risorsa geotermica e relazione finale sui risultati della ricerca. Da progettare definitivamente una volta conclusa la Fase II

Considerato che le fasi del programma lavori aggiornato, oggetto del presente decreto, sono relative a studi, analisi tecniche e preparazione documentazione, non impattanti sul territorio, non costituendo «progetto» ai sensi della Direttiva 2014/52/CE e al d.lgs. 152 del 3 aprile 2006, bensì attività propedeutica alla sua definizione e non risultano pertanto da assoggettare alla procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A.;

Considerato che la richiesta di modifica del programma lavori deriva dalla necessità di effettuare ulteriori approfondimenti tecnici e giuridici, nonché implementare un percorso di concertazione più esteso, volto a verificare la fattibilità delle attività previste nel rispetto delle normative vigenti e delle esigenze del territorio;

Considerato che la tempistica del programma lavori aggiornato presenta una durata complessiva di 4 anni, pari a quella accordata nel decreto di concessione del permesso e che pertanto la durata totale del programma lavori rimane invariata;

Ritenuto che, sulla base delle considerazioni di cui ai punti precedenti, sussistano le condizioni per l'autorizzazione alla modifica del programma lavori del permesso esclusivo di ricerca per risorse geotermiche denominato convenzionalmente «Peschiera Borromeo» a favore della società Fri El Geo s.r.l. (Part. Iva: 03120700210);

Richiamato il decreto di autorizzazione n. 13370 del 12 settembre 2023 le cui prescrizioni si intendono integralmente confermate, per quanto non modificate dal presente provvedimento;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini di 170 giorni previsti dall'articolo 10 del d.p.r. n. 485/94;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O. Economia circolare e tutela delle risorse naturali individuate dalla d.g.r. XII/546 del 3 luglio 2023;

DECRETA

1. Di approvare la modifica al programma lavori presentata dalla Fri-El Geo s.r.l. (Part. Iva: 03120700210) con sede legale in Bolzano - 39100, via dei Portici 27, in relazione al permesso esclusivo di ricerca per risorse geotermiche convenzionalmente denominato «Peschiera Borromeo», conferito con d.d.u.o. n. 13370 del 12 settembre 2023;

2. Di disporre che le attività del programma di lavori autorizzate con il presente atto sono esclusivamente quelle individuate nella Fase II del Programma Lavori presentato con istanza n. T1.2025.0067474 del 30 maggio 2025, riportato in premessa ovvero:

- Fase II: Preparazione della documentazione di progetto preliminare del pozzo esplorativo/caratterizzazione della risorsa geotermica e iter di Verifica di Assoggettabilità a VIA.

3. Di disporre che la durata complessiva del permesso di ricerca accordato rimane invariata e pari a 4 anni dalla data di efficacia del decreto di conferimento del permesso (d.d.u.o. n. 13370 del 12 settembre 2023), ovvero il 30 novembre 2023, al netto della fase istruttoria inerente al presente atto, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 28 comma 3 del d.p.r. 395/1991 (periodo intercorrente tra il 30 maggio 2025 e la data del presente decreto);

4. Di disporre che la Fase II autorizzata con il presente atto dovrà concludersi entro 10 mesi dal rilascio del presente decreto;

5. Di dare atto che, come indicato e descritto nelle premesse, le Fasi del programma lavori autorizzate e descritte nel decreto regionale n. 13370 del 12 settembre 2023 3, non determinano impatto sul territorio e non costituiscono «progetto» ai sensi della Direttiva 2014/52/CE e al d.lgs. 152 del 3 aprile 2006, bensì attivi-

tà propedeutica alla sua definizione e non risultano pertanto da assoggettare alla procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A.;

6. Di disporre che sarà necessario espletare le necessarie procedure ambientali ai sensi d.lgs. 152 del 3 aprile 2006 ai fini dell'autorizzazione della fase III del programma lavori di effettivo impatto sul territorio;

7. Di disporre, sin da ora, in accordo all'art. 21 comma 2 del d.p.r. 395/1991 che la fase III di perforazione esplorativa da eseguirsi comprenda anche le prove di produzione;

8. Di disporre che la Società titolare del permesso di ricerca, pena la decadenza del titolo ai sensi dell'art.14 del d.lgs. 22/2010, è inoltre tenuta a rispettare le prescrizioni, per quanto non modificate dal presente provvedimento, di cui al decreto di autorizzazione n. 12293 del 17 agosto 2023;

9. Di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. della Lombardia, secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto;

10. Di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

11. Di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.L. del presente decreto, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del d.lgs. 22/2010;

12. Di provvedere a trasmettere il presente decreto alla società Fri-El Geo e ai seguenti soggetti destinatari:

- Comune di Mediglia;
- Comune di Milano;
- Comune di Pantigliate;
- Comune di Pioltello;
- Comune di Rodano;
- Comune di San Donato Milanese;
- Comune di San Giuliano Milanese;
- Comune di Segrate;
- Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;
- Parco Agricolo Sud Milano;
- Città Metropolitana di Milano;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Milano;
- Ministero della Cultura- Segretariato Regionale per la Lombardia;
- Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica (Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG) della Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS) dell'Italia Settentrionale).

IL DIRIGENTE
FILIPPO DADONE